

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> Commissione riunite

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

---

**PARTE II**



**Art. 38.****38.1**

MIRABELLI, COLLINA, FERRAZZI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) All'articolo 35, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

**38.2**

MANCA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi an-

nui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

### 38.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. La revisione dei contributi di cui alla presente lettera deve avvenire a saldi complessivi invariati"».

---

### 38.4

MANTOVANI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti

concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

### 38.5

Assuntela MESSINA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquantamila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

### 38.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

2) *al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,» aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni»*

3) *al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta».*

---

### 38.7

GALLONE

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.*

*Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48», aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni».*

*Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta».*

---

### 38.8

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.*

---

### 38.9

CORTI, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica» inserire la seguente: «anche»;*

2) *al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *fixed wireless access* (FWA) su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, al-*

l'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;

3) *al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 87-quater», al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere il seguente comma:*

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente»;

4) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti";

g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.»;

5) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'Allegato A, punto A.8, la parola: "cm 50" è sostituita dalla seguente: "1 metro";

b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 è aggiunto il seguente: "A.32. Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralici preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico".

5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "0,5" è sostituita dalla seguente: "1,5".

5-quater. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di

aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici"».

---

**38.10**

VALENTE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica», inserire la seguente: «anche».*

---

**38.11**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica», aggiungere la seguente: «anche».*

---

**38.12**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica», aggiungere le seguenti: «, anche».*

---

**38.13**

VONO, GRIMANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 87:*

*1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";*

*2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

*"9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;*



b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 90:

1) al comma 1, dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine, la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità";

3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di

pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

*3-quater.* Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlate all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia. 4

*3-quinquies.* L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

*3-sexies.* Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1";

*d-ter)* all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3, le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

**38.14**

VONO, GRIMANI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 90:

1) al comma 1 dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove

sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità";

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlate all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emissione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1";

*d-ter)* all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3 le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

---

### 38.15

CORTI, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

2) *dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 90:

1) al comma 1 dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità".

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327 / 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di compe-



tenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

*3-quater.* Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

*3-quinquies.* L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la de-

tenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

3-*sexies*. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1.";

*d-ter*) all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3 le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori."».

---

## 38.16

MIRABELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) all'articolo 87-*ter*, comma 1, dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico"; dopo le parole: "è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale" sono inserite le seguenti: ", delle specifiche tecniche di natura radioelettrica"; in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. La definizione dei criteri tecnici generali inerenti al profilo radioelettrico viene demandata alle Linee Guida adottate da Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

---

**38.17**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico».*

---

**38.18**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso articolo «87-ter», comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione», inserire le seguenti: «, sulla base di specifiche tecniche di natura radioelettrica, da allegare all'autocertificazione, che saranno definite da apposite linee guida, dove verrà definito anche il significato tecnico del termine "profilo radioelettrico"».*

b) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

*«h) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "di cui all'articolo 87-bis del presente decreto" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto";*

*i) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis", sono inserite le seguenti: "e 87-ter"»;*

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Le linee guida di cui all'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono predisposte dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*1-ter. All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al punto 2.1, dopo le parole: "dall'articolo 87-bis," sono inserite le seguenti: "o dall'articolo 87-ter," e dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter";*

*b) al punto 2.2, le parole: "il termine indicato" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati" e dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter"».*

---

**38.19**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli *87-bis* e *87-ter* del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo *8-bis*, comma *7-bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

*b-ter*) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", inserire le seguenti: "all'articolo *87-ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

---

**38.20**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«*b-bis*) Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli *87-bis* e *87-ter* del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo *8-bis*, comma 2, lettera *c*) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

*b-ter*) Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", inserire le seguenti: "all'articolo *87-ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

---

**38.21**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera c), al primo periodo dopo le parole: «previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle agenzie regionali per la protezione dell'am-*

biente, almeno 45 giorni prima dell'avvio dei lavori. Le agenzie regionali e le amministrazioni comunali hanno tempo 30 giorni per rilasciare il parere definitivo».

---

### 38.22

MANTOVANI, DONNO, ORTIS, MORRA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis)* All'articolo 104, comma 1, lettera *e)*, dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"*2.8-bis)* di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis)* all'allegato n. 25 di cui all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera *e)*, sono soppresse le parole: "di tipologia diversa" ovunque ricorrono;

2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *e)*, numero *2.8-bis)* del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale".

3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *e)*, numero *2.8-bis)* del Codice: 1) a euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

---

**38.23**

Assuntela MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) All'articolo 104, comma 1, lettera *c*), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:

"2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato".

*d-ter*) All'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 33, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *c*), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale";

2) all'articolo 33, comma 1, lettera *c*), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: "di tipologia diversa" sono soppresse;

3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *c*), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

---

**38.24**

MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:

"2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

*Conseguentemente, all'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale»;

2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono soppresse;

3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».

**38.25**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**38.26**

MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "di cui all'articolo 87-bis del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto";

g-ter) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis", sono aggiunte le seguenti parole: "e 87-ter"»;

b) *inserire all'articolo 38 il comma 1-ter:*

«All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.1, dopo le parole: "dall'articolo 87-bis," sono aggiunte le seguenti: "o dall'articolo 87-ter."; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono aggiunte le parole: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter";

b) al punto 2.2, le parole: "il termine indicato" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati"; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono aggiunte le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter"».

---

**38.27**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.";

g-ter) Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

---



**38.28**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti"».

---

**38.29**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

---

**38.30**

VALENTE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

1-ter. Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

---

**38.31**

VALENTE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti"».

---

**38.32**

VALENTE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

---

**38.33**

DE BONIS, LONARDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**38.34**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole* «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga» *con le seguenti:* «In deroga»;

2) *sostituire le parole* «istanza unica effettuata» *con le seguenti* «autorizzazione unica»;

3) *sostituire le parole* «istanza medesima» *con le seguenti* «autorizzazione medesima»;

4) *dopo le parole «medesima» aggiungere le seguenti «nonché, per le ipotesi di scavi ed eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico.»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni contenute nel comma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello stato di emergenza e delle disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa."»;

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali.».*

---

### **38.35**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,» aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni».*

---

### **38.36**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-*quater*, aggiungere la seguente:

"1-*quinques*) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di farmacia e di esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della*

*missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**38.37**

RUSPANDINI, TOTARO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 4, dopo le parole: «a basso impatto ambientale», inserire le seguenti: «, inclusa la microtrincea,»;*

– *dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:*

*«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, al comma 2-ter, dopo le parole: "a basso impatto ambientale con minitrincea" sono aggiunte le seguenti: "e microtrincea", e dopo le parole "le tecnologie di scavo in minitrincea" sono aggiunte le seguenti "e microtrincea"».*

---

**38.38**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo il comma 4 inserire in fine i seguenti commi:*

*«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente: "2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";*

*4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».*

---

**38.39**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «regolabile da 10 cm a fino a massimo 35 cm» con le seguenti: «minima di 30 cm».*

---

**38.40**

DE BONIS, LONARDO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**38.41**

MARTELLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**38.42**

PAPATHEU

*Al comma 6 sostituire il capoverso «6» con il seguente:*

«6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.»

---

**38.43**

ROMAGNOLI

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;*

b) *dopo la parola: «minimizzare» inserire le seguenti: «, mediante adeguata istruttoria tecnica.»;*

c) *sostituire le parole: «con riferimento» con le seguenti: «con particolare riferimento».*

---

**38.44**

TIRABOSCHI

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico»;*

b) *dopo le parole: «anche in via diretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».*

---

**38.45**

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali.».*

---

**38.46**

TIRABOSCHI

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico» con le seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003»*

b) *dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».*

---

**38.47**

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 6, sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico» con le seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali.».*

---

**38.48**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta.».*

---

**38.49**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

*«6-bis. I Comuni che si siano già dotati del Piano di localizzazione delle antenne, previa verifica della conformità agli adempimenti richiesti, possono utilizzare le aree individuate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile.».*

---

**38.50**

MANTOVANI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*«6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le pre-*

visioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

---

### **38.51**

COLTORTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare. Il presente comma si applica anche alle emittenti nazionali"».

---

### **38.52**

RAMPI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

---

### **38.0.1**

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento del-



l'emergenza sanitaria da COVID-19, in via sperimentale e non oltre il 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono le attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesti per l'esercizio di attività di organizzazione di spettacolo dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e indica altresì il numero massimo di spettatori e l'orario in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di inibizione di prosecuzione dell'attività. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».

---

**38.0.2**

ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi)*

1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto, nel limite di 2 milioni di euro per esercizio l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio del pluralismo nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del limite di spesa e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente comma. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:

a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese concessionarie richiedenti;

b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;

c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;

d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000,00 euro nel 2019, composto da un minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo per ciascun cliente del 15 per cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emittente, concorre al raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;

e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07.00 alle ore 21:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotti con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non oltre il 50 per cento della durata totale delle produzioni. Gli argomenti trattati di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliera;

f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in *simulcasting* in diretta per l'intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in *streaming* sulla rete *web*, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30 per cento per i primi due anni di applicazione della presente norma.

4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:

a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;

c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al credito d'imposta previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità da essa stabilite. L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica l'esito della verifica. Qualora l'emittente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropriamente utilizzate.

6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'obbligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell'anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.

7. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo, possono usufruire di un ulteriore credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di abbonamento per i servizi informativi delle agenzie di informazioni radiofoniche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **38.0.3**

RICCIARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali).*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre effetti penalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o piccolo».

---

### **38.0.4**

TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, lo sportello unico telematico che pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure

applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti ricevono le richieste e procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di "Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni" verso gli operatori Telecomunicazioni – TLC – per l'avanzamento veloce del piano Banda ultra larga - BUL.

3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di uniformare a livello nazionale i procedimenti amministrativi locali per il coordinamento degli interventi dei diversi operatori delle telecomunicazioni e sia così garantita la risposta più celere all'operatore privato.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per abilitare le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle autorizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### 38.0.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro"».

---

**38.0.6**

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)*

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39"».

---

**38.0.7**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1", sono inserite le parole: "nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: "Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di delegare i comuni".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509"».

---

**38.0.8**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, TIRABOSCHI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1", sono inserite le parole "nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: "Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di delegare i comuni".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509"».

**38.0.9**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Norme per l'innovazione del settore radiofonico.)*

1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare,

la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

### **38.0.10**

MIRABELLI, COLLINA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o



non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7».

---

### 38.0.11

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche

non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).»

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il

*modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

---

### **38.0.12**

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

*b)* al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)."

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 7/2007».

**38.0.13**

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma

2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

---

#### **38.0.14**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei mes-

saggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).»

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previ-

sto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.».

---

### 38.0.15

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-quater, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";



d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto posto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine le seguenti parole: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 7/2007.».

---

**38.0.16**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativi ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1".

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonchè di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma

2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere l'ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere in fine le parole: "o modalità di comunicazione digitali."».

---

### **38.0.17**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Semplificazione per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività d'impresa)*

1. Al comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in modalità disgiunta e in data antecedente a quella della comunicazione unica presentata presso il registro imprese, fermo restando che l'efficacia della SCIA ha effetto dalla data effettiva dell'inizio dell'attività, che può essere anche successiva, da comunicare comunque anche al registro imprese."».

---

**38.0.18**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure urgenti di semplificazione in materia di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori in ragione della riproduzione di opere audiovisive)*

1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35 è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a quello di competenza».

---

**38.0.19**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici mesi».

---

**38.0.20**

RAMPI, NANNICINI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 38-bis.***(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)*

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è stato limitato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le somme assegnate con la Carta sono spendibili per ulteriori 12 mesi rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177».

---

**38.0.21**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Misure urgenti per i rifugi montani)*

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti", con le seguenti: "fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti e per i rifugi di montagna privi di connessione *internet* fino al 1° gennaio 2023";

b) al comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 2021" aggiungere le seguenti: "per i rifugi di montagna privi di connessione *internet* fino al 1° gennaio 2023"».

---

**Art. 39.****39.1**

COLLINA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".

1-ter. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.

1-quater. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati"».

---

**39.2**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

---

**39.3**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

---

**39.4**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, MASINI, SICLARI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

---

**39.5**

COLTORTI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

---

**39.0.1**

PESCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazione digitale dei sistemi di pagamento ed autofinanziamento tra imprese)*

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.

2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.

4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa – Allegato A – annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Cambiali digitali – Imposte dovute – Proporzionali: 12 per mille"».

---

### **39.0.2**

RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, fina-



lizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **39.0.3**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

#### 39.0.4

GIROTTI, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Modifiche alla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it")*

1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";

c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"

sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma *Incentivi.gov.it* con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-*bis* e 2".

2. All'attuazione dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

### 39.0.5

ANASTASI, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, al sostegno della produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi per la prevenzione delle emergenze sanitarie)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rafforzare le filiere produttive del settore biomedicale e della telemedicina e consentire la crescita e lo sviluppo del sistema nazionale di produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, possono essere utilizzati gli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.

2. Limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'intero territorio nazionale è riconosciuto quale area di crisi industriale non complessa.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione degli interventi di cui al comma 1 sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento.

4. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, mediante apposita riserva, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, stabilita dal decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma 230, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

### 39.0.6

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Mini-IRES sperimentale)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

*a)* quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fa-

miliari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### 39.0.7

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)*

1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le parole: "5 per cento" sono sostituite con: "50 per cento"».

---

**39.0.8**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

---

**39.0.9**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

---

**39.0.10**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

---

**39.0.11**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

---

**39.0.12**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazione della misura del credito d'imposta Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

*b)* al comma 204, sono sopprese le seguenti parole: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

*c)* dopo il comma 209, è inserito il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

---



**39.0.13**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

**39.0.14**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso

ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

---

**39.0.15**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso».

---

**39.0.16**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso».

---

**39.0.17**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente all'anno

2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati"».

---

**39.0.18**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater)».

---

**39.0.19**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse

rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*).»

---

### **39.0.20**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifica all'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 13, lettera *g*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse».

---

### **39.0.21**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-*bis* - modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 13, comma 1,

lettera m), del DL Liquidità", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento».

---

### **39.0.22**

PIZZOL, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)*

1. All'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime-demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade".».

---

### **39.0.23**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".».

---

**39.0.24**

VONO, GRIMANI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

---

**39.0.25**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)*

1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

---

**39.0.26**

PAGANO, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

---

**39.0.27**

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

---

**39.0.28**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: "a condizione che" fino a: "categoria di appartenenza." sono soppresse.

3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato"».

---

**39.0.29**

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: "a condizione che" fino a: "categoria di appartenenza." sono soppresse.

3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato"».

---

**39.0.30**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

---



**39.0.31**

FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazioni in materia di accesso all'incentivo «ecobonus» per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).*

1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria M1 e delle categorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e di motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni.».

---

**39.0.32**

FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

1. All'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, sostituire le parole: "ovvero di una delle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2" con le seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettera a) e b)".

2. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-*bis*, inserire il seguente:

"3-*ter*. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione."

3. All'articolo 154, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973" aggiungere, in fine, le seguenti: "anche per quei carichi già compresi in precedenti rateazioni oggetto di decadenza senza obbligo di recupero delle rate precedentemente scadute."».

---

### **39.0.33**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

*b)* al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

---

**39.0.34**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**39.0.35**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Ampliamento dei crediti detenuti dai Confidi oggetto di cessione)*

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi"».

**39.0.36**

BOTTICI, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Violazioni meramente formali)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nei casi di omissioni o di errori che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, il ravvedimento effettuato dal contribuente prima che risulti intervenuta la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, esclude l'applicazione della sanzione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto legislativo"».

---

**39.0.37**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. Al fine di semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il modello di valutazione per il merito di credito dei soggetti beneficiari non si applica alle richieste di intervento relative alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato».

---

**39.0.38**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 54, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

---

**39.0.39**

COLTORTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capitali) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A."».

---

**39.0.40**

BOTTICI, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione degli studi professionali)*

1. All'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 170 e 176 valgono, in quanto applicabili, anche per i trasferimenti delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico nelle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o altri tipi societari previsti dalle leggi di settore relative alle professioni regolamentate di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 176 si applicano esclusivamente con riferimento al conferimento dell'attività professionale svolta in forma individuale.

1-ter. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi".

2. All'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o trasformazioni di società" sono sostituite dalle seguenti: "trasformazioni di società, dei trasferimenti di cui all'articolo 174, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

---

**39.0.41**

DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di split payment)*

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

"1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia"».

**39.0.42**

FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazione in materia di crediti d'imposta)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti privati e di fronteggiare le ricadute economiche a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, commi da 184 a 190, commi da 198 a 209 e commi da 210 a 217 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in luogo dell'utilizzo diretto possono optare per la cessione di detti crediti d'imposta, inclusi quelli già maturati alla data della cessione, ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ovvero gli intermediari finanziari.

3. Il credito d'imposta ceduto può essere utilizzato dai cessionari anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 191 è sostituito dal seguente:

"191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale";

b) il comma 204, è sostituito dal seguente:

"204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avve-



nuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.";

c) il comma 214 è sostituito dal seguente:

"214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale".

7. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 108, primo periodo, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021"».

**39.0.43**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)*

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

**39.0.44**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Regime forfetario sperimentale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

**39.0.45**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di

cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### **39.0.46**

BAGNALI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-*bis*.**

*(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)*

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione: "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 agosto 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con "2018".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle*

*risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

**39.0.47**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)*

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto";

2) è abrogato il comma 14-ter;

b) all'articolo 1-bis, è abrogato il comma 3.»

---

**Art. 40.****40.1**

SAPONARA, AUGUSSORI, PERGREFFI

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi fa sempre fede la data di presentazione dell'istanza, purché la cancellazione sia perfezionata entro 15 giorni dalla medesima data.».*

---



**40.2**

BOLDRINI, FERRARI, COLLINA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le Camere di Commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area metropolitana di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli accorpamenti tra Camere di Commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015.

3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I consigli di due o più Camere di Commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Camera di Commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio esistenti ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario per ciascuna delle Camere interessate"».

**40.3**

BOLDRINI, FERRARI, COLLINA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese continuità nell'accesso ai servizi offerti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle Camere di com-

mercio industria, artigianato e agricoltura che risultino ancora non accorpate, qualora rispettino i seguenti requisiti:

a) abbiano più di 40.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri;

b) rappresentino un territorio con specificità geo-economiche e siano in una situazione di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

c) svolgano un ruolo di presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e dell'economia locale;

d) svolgano servizi di qualità nei confronti di imprese e cittadini.».

---

#### 40.4

FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 31 dicembre 2021.».

---

#### 40.5

COLLINA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. Non si applica l'articolo 2400, comma 2, ultimo periodo, del codice civile"».

---

**40.6**

CORBETTA

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente

"Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.";

2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione".

b) all'articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal comma seguente.";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere."»

**40.0.1**

PICHETTO FRATIN, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

---

#### **40.0.2**

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

---

#### **40.0.3**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **40.0.4**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso».

---

#### **40.0.5**

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.40-bis.**

1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come

"Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### **40.0.6**

LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Istituzione del cassetto tributi comunali)*

1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali è istituito, all'interno dell'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale prevista dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cassetto dei tributi comunali.

2. Il cassetto di cui al comma 1 rende disponibili al contribuente tutte le informazioni relative alla propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali fruibili dalla banca dati catastale e dalle altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.

3. All'interno del cassetto di cui al comma 1 saranno fruibili tutti le informazioni rinvenienti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo, ferma restando la possibilità di accesso al cassetto di cui al comma 1 utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica e la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore degli Enti impositori».

---

**40.0.7**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)*

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

---

**40.0.8**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BAGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1 e 2 sono soppressi».

---

**40.0.9**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di cancellazione delle ipoteche)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva av-

viata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

---

#### **40.0.10**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

---

#### **40.0.11**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il n. 2) è soppresso.

3. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 agosto 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino alla fine dello stato di emergenza"».

---



**40.0.12**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

---

**40.0.13**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", sono aggiunte le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

---

**40.0.14**

DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).*

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».

---

#### **40.0.15**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40 bis.**

*(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)*

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, dovrà essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».

---

#### **40.0.16**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni"».

---

**40.0.17**

PESCO, LOMUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e norme relative alle procedure pendenti).*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte";

3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

"f) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:

"g) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"3. L'accordo di ristrutturazione della società presentato dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(*Procedure familiari*)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquida-

zione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

*1-quinquies.* L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* è aggiunto il seguente comma:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis";

3) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente comma:

"3-bis.2: L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono conside-

rate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro



il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

---

**40.0.18**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente lettera: "*e*) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte";

3) al comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente lettera: "*f*) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

4) al comma 2, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente lettera: "*g*) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

5) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

"3. L'accordo di ristrutturazione della società presentata dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

**"Art. 7-bis.**

*(Procedure familiari)*

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo,

nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";

d) All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il comma:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*";

3) dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il comma:

"3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione» sono inserite le seguenti: «compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter* dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*-1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori."

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze».



**40.0.19**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI,  
MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande  
all'interno degli esercizi alberghieri)*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soppressa la lettera *b*).

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

**40.0.20**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI,  
MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)*

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde" sono aggiunte le seguenti: "anche in piscine natatorie"».

**40.0.21**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente", sono sostituite dalle seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021 nel caso di pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle società di locazione a lungo termine in luogo dei sottoscrittori dei contratti di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria è determinato un tariffario massimo applicabile a livello nazionale, comunque non superiore al valore medio delle tariffe applicate su tutto il territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il predetto decreto vengono altresì definite le modalità di riscossione e di aggiornamento dei valori delle tariffe";

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza o sede legale dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o del sottoscrittore del contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo."».

**40.0.22**

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività».

---

**40.0.23**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)*

1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente

autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"».

#### 40.0.24

VACCARO, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 40-bis.

*(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza)*

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti: ", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. – *(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti)* – 1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.

2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:

a) i soggetti iscritti da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

b) i soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

c) i soggetti che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

d) i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con compiti di gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2021, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;

c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il relativo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'Albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in materia.

6. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura"».

**40.0.25**

ASTORRE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)*

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti: ", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. – *(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti)* – 1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.

2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:

a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

d) persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;  
c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in materia.

6. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura"».

---

#### **40.0.26**

CAMPARI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)*

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti:", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva"».

---

**40.0.27**

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: "quarto", con la seguente: "settimo"».

---

**40.0.28**

LANZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)*

1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

*b)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2;

*c)* dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione



dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione"».

---

#### **40.0.29**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)*

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1 ° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

---

#### **40.0.30**

LOMUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-*bis*.**

*(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)*

1. All'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al comma 3, il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istanza del debitore, dandone comunicazione al creditore. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giu-

stificato motivo ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca"».

---

**40.0.31**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

---

**40.0.32**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:

"l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

---

#### **40.0.33**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)*

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio".

2. In riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, il codice ATECO 45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli non è applicabile all'attività di gommista di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122».

---

**40.0.34**

ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)*

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio"».

---

**40.0.35**

AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)*

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 - 'Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli', di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio."».

---

**40.0.36**

MARINO, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Modifiche al Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

---

**40.0.37**

VITALI, PAGANO, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

---

**40.0.38**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Semplificazioni in materia di cooperative sociali)*

1. Le disposizioni di cui all'art. 2477 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 si applicano alle cooperative sociali con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio».

---

**40.0.39**

VESCOVI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 40-bis.***(Definizione dell'attività di onicotecnico)*

1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti appositamente indicati.

2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

**Art. 40-ter.***(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)*

1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.

**Art. 40-quater.**

*(Qualifica professionale)*

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad attività pratiche, di cui all'articolo 40-sexies, comma 1;

b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.

2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

**Art. 40-quinques.**

*(Esercizio dell'attività di onicotecnico)*

1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.

4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-sexies.

5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

**Art. 40-sexies.**

*(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)*

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-*quater*, comma 1, lettera *a*), individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-*quater*, comma 1, lettera *b*).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.

4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

*a*) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

*b*) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

*c*) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

*d*) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.



6. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

**Art. 40-septies.**

*(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)*

1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-*quater*.

**Art. 40-octies.**

*(Violazioni e sanzioni)*

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 40-*quater* è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 40-*sexies*, comma 4, lettera *d*), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

**Art. 40-novies.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione

tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.

4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

#### 40.0.40

PICHELTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 40-bis.

*(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)*

1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana, abiti ed accessori usati classificati con i codici CER 200110 e 200111, compensati con la cessione del materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione stessa.

2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.

3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.».

---

**40.0.41**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)*

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali.».

---

**40.0.42**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è fatto obbligo al lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, di frequentare corsi di nuova formazione generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.».

---

**40.0.43**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

---

**Art. 41.****41.1**

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 495-ter, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, le parole: ", e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse" sono sostituite dalle seguenti: "le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

3-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, in fine, il seguente periodo "Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

---

**41.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale"».

---

**41.0.1**

RICCIARDI, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

*(Semplificazioni del sistema di pagamento della pubblica amministrazione)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso";

b) all'articolo 122, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso";

2. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i conti correnti fiscali, intesi quali conti elettronici su cui accreditare crediti d'imposta cedibili.

3. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti fiscali, la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma precedente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può valutare la possibilità di utilizzare la piattaforma elettronica per la cessione dei crediti già esistente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti fiscali del servizio Entratel-Fisconline. Al fine di garantire un migliore controllo della Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione è operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.

6. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ai sensi dell'articolo 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un pagamento parziale o totale in nuovi crediti d'imposta di pari valore, compensabili con le tasse a due anni ma accreditati sui conti correnti fiscali di cui al comma 2, e cedibili fin da subito ad altri soggetti, comprese banche ed istituzioni finanziarie».

---

**41.0.2**

RICCIARDI, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Semplificazioni del sistema di finanziamento della pubblica amministrazione con conti di risparmio)*

1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i conti correnti di risparmio, intesi quali conti elettronici su cui accreditare titoli di stato dematerializzati e rimborsabili.

2. Con decreto il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze realizza, una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti di risparmio, la cui gestione informatica e telematica è affidata al Medio Credito Centrale MCC, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proprietà della piattaforma è attribuita ad Invitalia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a valutare la possibilità di migliorare ed utilizzare, eventuali piattaforme elettroniche già utilizzate dalla banca pubblica Medio Credito Centrale. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

3. I conti correnti di risparmio saranno intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

4. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

5. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasfe-



rimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente di 310 risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità-per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

6. I titoli di stato de materializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.

7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ex art. 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un nuovo strumento di scambio ad accettazione volontaria, costituito da un pagamento parziale o totale in nuovi titoli de materializzati e rimborsabili di pari valore, accreditati sui conti correnti di risparmio di cui al comma 1 e cedibili ad altri soggetti in possesso di conti di risparmio».

---

### 41.0.3

RICCIARDI, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Semplificazione del finanziamento alle imprese con la banca pubblica MCC)*

1. Al fine di utilizzare il Mediocredito Centrale S.p.A. per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, vengono definite le trasformazioni necessarie per permettere l'apertura di un conto corrente bancario presso MCC in tutta Italia, su cui poter effettuare anticipazioni ad un tasso agevolato per i crediti verso la Pubblica Amministrazione.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di costituire una Banca degli Investimenti con filiali su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce alla Banca del MezzogiornoMediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, le quote di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca Popolare

di Bari, al fine di realizzare un struttura sinergica in grado di finanziare l'economia reale sul modello della KfW tedesca o della BPI francese. Con gli aumenti del capitale di cui al comma 1, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta Italia, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione e aumento di tali partecipazioni.

1-ter. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta Italia, fornendo i seguenti servizi finanziari:

a) erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) effettuare anticipi sulle fatture delle imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito"».

#### 41.0.4

PITTELLA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

*(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture ae-

roportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

---

#### **41.0.5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g*) e *n*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

---

#### **41.0.6**

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)*

1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

---

**41.0.7**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)*

1. All'articolo 181-*bis* della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

**41.0.8**

RICCIARDI, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Cessione del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione, da effettuarsi in via telematica».

---

## **Art. 42.**

### **42.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo le parole: "progetto approvato" aggiungere le seguenti: "e comunque nel limite massimo di 5,35 milioni di euro";».

---

### **42.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, ove occorrente».*

---

### **42.3**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di accelerare il percorso di effettiva attuazione delle delibere adottate dal DIPE in conformità a quanto deliberato dal CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui interrompa, con apposita comunicazione al DIPE, anche mediante posta elettronica certificata, il termine di quindici giorni previsto per le verifiche degli effetti di finanza pubblica sull'oggetto e il contenuto della deliberazione, conclude le relative verifiche di finanza pubblica più approfondite entro e non oltre i successivi 15 giorni. Trascorso il predetto termine, senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, la deliberazione è sottoposta alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio.».

---

**42.4**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", previo parere del CIPE";

*b)* al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

*c)* al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

*d)* dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni"».

*b) dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *f)*, sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.";

*b)* alla lettera *g)*, sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze," sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione". Dopo le parole: "a carico dei fondi" sostituire la parola: "delle" con la parola: "le"; dopo le parole: "realizzazione delle infrastrutture", sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili"»;

*c) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti," e sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatori.";

b) dopo il comma 27-*octies* è aggiunto il seguente:

"27-*nonies*. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo"».

---

## 42.5

RUSPANDINI, TOTARO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", previo parere del CIPE";

b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni"».

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.";

b) alla lettera g), sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze," sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione". Dopo le parole: "a carico dei fondi" sostituire la parola: "delle" con la parola: "le"; dopo le parole: "realizzazione delle infrastrutture", sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili"».

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti," e sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatori.";

b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:

"27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo"».

## 42.6

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:* «In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la



verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

---

#### 42.7

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

---

#### 42.8

GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».

---

**42.0.1**

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."».

**42.0.2**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Fondo progettazione)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

"51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-

zia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica";

b) al comma 52:

al primo periodo sostituire le parole: "15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo" con le seguenti: "15 agosto 2020";

all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: "Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e";

c) al comma 53 sostituire le parole: "28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo" con le seguenti: "15 settembre 2020"».

---

### 42.0.3

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:

a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

d) mobilità sostenibile;

e) infrastrutture sociali;

f) riqualificazione urbana.

3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 settembre 2020, il Ministero dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

5 Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito indicati: *a)* per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo; *b)* per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento del contributo; *c)* per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se, non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.

9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.

11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo Piano Italia".

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:

a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta salva l'assegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;

d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno.

15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo».

---

**42.0.4**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno

2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto legge n. 34 del 2020 medesimo».

#### 42.0.5

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.



4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

---

#### **42.0.6**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n.34 del 2020 medesimo».

#### **42.0.7**

MOLES, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

---

#### 42.0.8

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

---

#### 42.0.9

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 a Arile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale

e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

---

**42.0.10**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

---

#### 42.0.11

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-*bis*.**

*(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-*bis*. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera *b*), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattati. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il

contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-*bis* quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

---

## Art. 43.

### 43.1

TRENTACOSTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola: "dipendente", sono inserite le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"»;

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-*bis*) all'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: "l-*bis*) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità desi-



gnato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati."».

---

### 43.2

PICHETTO FRATIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola dipendente, inserire le seguenti "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi";

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'art. 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».

---

### 43.3

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola "dipendente", inserire le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"»;

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis. All'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente: "m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati"».

---

### 43.4

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-

*bis*, è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

---

### 43.5

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

---

### 43.6

BERUTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale

(SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

---

### 43.7

PARAGONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

---

### 43.8

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della sezione 6 della parte II, dopo le parole "borlande di distillazione," inserire le seguenti: "ivi compresi i prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti,"».

---

### 43.9

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

*Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) alla rubrica, le parole: "imprese agricole", sono sostituite dalle seguenti: "imprese agroalimentari e mangimistiche";

b) ai commi 1 e 2, le parole: "imprese agricole", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "imprese agroalimentari e mangimistiche"».

---

#### 43.10

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati».*

---

#### 43.11

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 3, lettera c), al numero 1 ) sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati».*

---

#### 43.12

CORBETTA

*Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni», con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».*

---

#### 43.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare"».

---

**43.14**

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare"».

---

**43.15**

GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600,601,602, 603-bis, 640,640-bis e 416-bis del codice penale;

b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.";

– Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:

"c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci."

– Il comma 3 è modificato come segue: "Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza".

– Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni."

– Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti"».

---

#### 43.16

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

"a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;

b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni";

b) alla lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

"c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci";

c) il comma 3 è modificato come segue: "Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento determinazione gli elementi essenziali dell'istanza";

d) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni".

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti"».

---

**43.17**

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole: ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività", sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole: ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione," sono soppresse;

d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni";

e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";

f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "perle partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";

h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito im-



bottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata";

i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

---

### 43.18

DESSÌ

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere la lettera d);*
- b) *sopprimere la lettera e).*

---

### 43.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

**43.20**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

**43.21**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 4 sopprimere la lettera d) e la lettera e).*

---

**43.22**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere la lettera d);*
  - b) *sopprimere la lettera e).*
- 

**43.23**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

---

**43.24**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

---

**43.25**

TARICCO

*Al comma 4, alla lettera d), sostituire le parole: «dell’Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,» e sopprimere la lettera e).*

---

**43.26**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall’Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».*

---

**43.27**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall’Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».*

---

**43.28**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

---

**43.29**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

---

**43.30**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

---

**43.31**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione"».

---

**43.32**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere presentata secondo le disposizioni previste nell'articolo 35, comma 3, lettera c)"».

---

**43.33**

TARICCO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

---

**43.34**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

---

**43.35**

PAGANO, BATTISTONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

---

**43.36**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**43.37**

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – (*Sospensione e revoca dell'autorizzazione*) – 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

- a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;
- b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;
- c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;
- d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;
- e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;
- f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

- a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento, Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5"».

---

### 43.38

MOLLAME

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Fino al 30 giugno 2021, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo, è revocata in caso di emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero al raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a quindici mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione».

---

### 43.39

MOLLAME

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Fino al 30 giugno 2021, in deroga a quanto disposto alla lettera a) del punto 3, sezione C, Allegato 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione di cui al punto 3, sezione C, Allegato 2, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 non devono aver riportato condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,

517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni».

---

#### 43.40

NATURALE, ABATE, LOREFICE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate da lavoro dipendente in agricoltura, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;

b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;

7-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

7-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione dei commi da 7-bis a 7-ter».

---

#### 43.41

MOLLAME

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:



- a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
- b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
- c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».
- 

#### 43.42

COLLINA, MANCA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**43.43**

ABATE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.».

---

**43.44**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.».

---

**43.45**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

"5. i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra», salvo che la diluizione di un prodotto già qualificato BIRRA, anche se con basso tenore di anidride carbonica, avvenga al momento della miscita e/o spillatura con acqua potabile e/o gasatura con anidride carbonica, sotto indicazione del produttore che ne garantisce anche dopo la diluizione le caratteristiche e il giusto equilibrio del grado plato ed alcolico."».

---

**43.46**

ABATE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: "20-bis) Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dal Titolo III del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;"».

---

**43.47**

MOLLAME

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "ultimo periodo," sono soppresse.»

---

**43.48**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

---

**43.49**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

---

**43.50**

BERUTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

---

**43.51**

BRUZZONE, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area

protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30."».

*Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di gestione della fauna selvatica».*

---

#### **43.52**

MOLLAME

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione."».

---

#### **43.53**

MOLLAME

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane."».

---

#### **43.54**

MOLLAME

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.».

---

**43.55**

AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ABATE

*Dopo il comma 7 aggiungere, infine, il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. In caso di adesione al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009."».

---

**43.56**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

---

**43.57**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

---

**43.58**

BERUTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad ac-cisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

---

**43.59**

PARAGONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad ac-cisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

---

**43.60**

TIRABOSCHI, MALLEGGI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del De-creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b)».

---

**43.61**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del De-creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b)».

---

**43.62**

BERUTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b).».

---

**43.63**

PARAGONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b).».

---

**43.64**

MOLLAME

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "anche ai terreni" fino a: "patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "ai terreni di qualsiasi natura";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione."».

---

**43.65**

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".



*7-ter.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

*7-quater.* All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

*7-quinquies.* Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1498 è abrogato.

*7-sexies.* All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario."».

---

#### 43.66

MOLLAME

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "ed agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: ", agli utenti e alle microimprese"».

---

#### 43.67

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

*Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
« e di prestazioni svolte nell'ambito dell'attività agrituristica».

---

**43.68**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono aggiunte le parole: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione"».

---

**43.69**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente*

«7-bis. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere."».

---

**43.70**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

---

**43.71**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

---

**43.72**

MANTOVANI, PAVANELLI, RICCIARDI, LANZI, MONTEVECCHI, CROATTI, PESCO, ENDRIZZI, VANIN, ABATE, CORBETTA, GIROTTO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

---

**43.73**

MOLLAME

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei droni in agricoltura"».

---

**43.74**

PUGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare alle aziende del settore una maggiore efficienza e di razionalizzare gli interventi ispettivi, nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche non possono essere effettuati i controlli di cui al comma 1 nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione. Fermo restando quanto applicabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il presente comma non si applica all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale"».

---

**43.75**

TARICCO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:

"o-bis) 'digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e che, conformemente alle condizioni di utilizzazione agronomica previste dal Titolo IV del presente decreto, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica"».

---

#### **43.76**

COLLINA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nell'applicazione del presente codice sono fatte salve le speciali disposizioni previste in materia di multifunzionalità delle imprese agricole e forestali di cui al decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994"».

---

#### **43.77**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

*Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«e del sistema di dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli».

---

**43.78**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

---

**43.79**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

---

**43.80**

BERUTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

---

**43.81**

PARAGONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla

raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

---

**43.82**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: "i CAA" aggiungere le seguenti: "che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario"».

---

**43.83**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte vaccino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario"».

---

**43.84**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

---

**43.85**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

---

**43.86**

BERUTTI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

---

**43.87**

PARAGONE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

---

**43.88**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "di consulenti ed esperti" aggiungere le seguenti: "tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali"».

*Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«dell'azione di recupero delle aziende in crisi».

---



**43.89**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133"».

---

**43.0.1**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di contributi SSICA)*

1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

---

**43.0.2**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di contributi SSICA)*

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'ar-

articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

---

### **43.0.3**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di contributi SSICA)*

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

---

### **43.0.4**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, Simone BOSSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione relative all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)*

1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984".

2. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano

la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **43.0.5**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)*

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" sono aggiunte le parole: "e delle acque interne".

3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

---

**43.0.6**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)*

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne".

3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

**43.0.7**

GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)*

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conse-

guentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne"».

---

#### **43.0.8**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Edificabilità in zona agricola)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche"».

---

#### **43.0.9**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Edificabilità in zona agricola)*

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, procede a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche"».

---

**43.0.10**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)*

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

---

**43.0.11**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)*

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

---

**43.0.12**

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)*

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

---

**43.0.13**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure per la semplificazione nel settore sementiera)*

3. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

d) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori";

e) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso";

f) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra

gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato".

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

---

#### 43.0.14

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)*

1. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori";

*b)* all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso";

*c)* All'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato".

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

---



**43.0.15**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di licenze di pesca)*

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**43.0.16**

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)*

1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci».

---

**43.0.17**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni an-

tecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo».

---

### 43.0.18

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquida-

zione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

#### **43.0.19**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni

nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

#### **43.0.20**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

---

#### **43.0.21**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.43-bis.**

*(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)*

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### 43.0.22

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis dell'articolo 12, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" aggiungere: "ed incarnierato";

b) al comma 2 dell'articolo 19-bis, le parole: "con atto amministrativo," sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: "subprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori alle dimensioni provinciali";

d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato».

---

**43.0.23**

BRUZZONE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Gestione della fauna selvatica)*

Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" è inserita la seguente: "accertato"».

---

**43.0.24**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Pulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penepole*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lyrnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone comix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*), storno (*Sturnus vulgaris*), piccione (*Columba livia* forma domestica), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)».

---

**43.0.25**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*sus scrofa*)"».

**43.0.26**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "(*Sus scrofa*)", sono inserite le seguenti: "in battuta o braccata";

*b*) al comma 1, è aggiunta la lettera *e*): "specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*) in girata con un solo cane limiere";

*c*) al comma 2, le parole: "La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1", sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

**"Art. 18-bis***(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)*

*a*) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-



tale (ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.

b) La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18 comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regioni e Province autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.

c) La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

d) L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

e) Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4".

3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.

*(Controllo della fauna selvatica)*

a) Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

b) Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla

caccia, compresi i contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di cattura o abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni regionali o provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è individuato il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

c) Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

d) All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "agli agenti dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "delle Regioni e"».

---

#### 43.0.27

BRUZZONE, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Integrazione calendario venatorio)*

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)"».

---

**43.0.28**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Integrazione calendario venatorio)*

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".».

---

**43.0.29**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Integrazione calendario venatorio)*

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".».

---

**43.0.30**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:

"Art. 18-*bis*.

*(Gestione degli ungulati)*

1. La gestione del cinghiale (*sus scrofa*) capriolo (*capriolus capriolus*), cervo (*cervus alaphus*), daino (*dama dama*), camoscio (*rupicapra rupicapra*) e muflone (*ovis aries*) è finalizzata alla conservazione ed alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18 adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età previo parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottica di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regione e province autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto previa intesa con l'ente gestore.

4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

5. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4"».

**43.0.31**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, BRUZZONE, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione

delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **43.0.32**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere

accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

---

### 43.0.33

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Filiere della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

---

#### **43.0.34**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle



attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l'ISPRA.

Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento."».

**43.0.35**

BRUZZONE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Gestione della fauna selvatica)*

Il comma 6-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/14 7 /CE per il prelievo della sola specie Storno (*Stumus Vulgaris*), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea."».

**43.0.36**

BRUZZONE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Gestione della fauna selvatica)*

Alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "degli enti locali delegati dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime"».

**43.0.37**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, BRUZZONE, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione per la prevenzione della proliferazione della fauna selvatica)*

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **43.0.38**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, BRUZZONE, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **43.0.39**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

---

**43.0.40**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

**43.0.41**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)*

All'articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la lettera a) con la seguente: "gli esercenti depositi per uso privato ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e per uso agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi";

b) Sostituire la lettera c) con la seguente: "gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali col-

legati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e per usi agricoli la cui capacità globale supera i 10 metri cubi».

---

**43.0.42**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)*

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

---

**43.0.43**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si

svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato"».

---

#### **43.0.44**

ABATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Estensione dei regimi di aiuto applicabili dal Fondo di garanzia nei settori dell'agricoltura e della pesca).*

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

2. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al comma 1. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.».

---



**43.0.45**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge".

b) al comma 2 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti "di cui ai commi da 1 a 1-quinquies"».

---

**43.0.46**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-*quater*. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-*ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quinquies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-*ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

**43.0.47**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)*

All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti

per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

*3-quater.* Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma *3-ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

*3-quinquies.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma *3-ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

---

#### **43.0.48**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)*

All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma *3-bis* inserire i seguenti:

"*3-ter.* Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

*3-quater.* Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma *3-ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

*3-quinquies.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma *3-ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».

---

**43.0.49**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazione delle perdite di produzione subite a causa di organismi nocivi)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

**43.0.50**

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni e altre disposizioni in materia di apicoltura)*

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite

con: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre".

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".

3. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313,".

4. All'articolo 34 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro".

5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

---

**43.0.51**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica, delle specie alloctone dannose e di valorizzazione della filiera della carne di ungulati)*

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinqüies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa".

2.1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nu-

tria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2.2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati. 2.3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

3.1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

3.2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3.3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

3.4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3.6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno conti-

guo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

3.7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

---

#### **43.0.52**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinquies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al



d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

---

### **43.0.53**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinqies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

---

**43.0.54**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione"».

---

**43.0.55**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998".

2. All'individuazione delle misure di buona tecnica e buona prassi di cui all'articolo 46, comma 4-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, le imprese agricole che utilizzino depositi di prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni non

sono tenute agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151».

---

**43.0.56**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998"».

---

**43.0.57**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime)*

Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "del presente decreto" inserire le seguenti: ", nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018"».

*Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «1 gennaio 2019».*

---

**43.0.58**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, PAGANO, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli)*

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui ciclo produttivo si svolge interamente all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato, con livelli di filtrazione dell'aria che comunque assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi, presentano sulla confezione le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746"».

---

**43.0.59**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli

di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera *a*), dopo il punto ii, è aggiunto il seguente: "ii-*bis*. prodotto pulito e pronto per il consumo", o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

---

### 43.0.60

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-*bis*.

*(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera *a*), dopo il punto ii, aggiungere il seguente: "iii. prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

---

**43.0.61**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera a), dopo il punto ii., aggiungere il seguente:

"iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

**43.0.62**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Trasparenza delle informazioni sugli alimenti)*

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla trasparenza del mercato nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il Ministero della salute rende

disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio *sito internet*, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### **43.0.63**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

---

**43.0.66**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)*

All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

---

**43.0.64**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

---



**43.0.65**

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

---

**43.0.67**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di lavoro extra)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni"».

---

**43.0.68**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)*

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di

bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei "registri distribuiti", appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».

---

### 43.0.69

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-*bis*.

*(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)*

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la trac-

ciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei "registri distribuiti", appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».

---

### **43.0.70**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti";

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicitata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CE/ EN 150/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

---

### 43.0.71

MANTERO, DI GIROLAMO, MOLLAME

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui conte-

nuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto";

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fre-

sche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis"».

---

### 43.0.72

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

---

**43.0.73**

TIRABOSCHI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

---

**43.0.74**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29 /2017)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

---

**43.0.75**

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

---

**43.0.76**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)*

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

**43.0.77**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione delle prestazioni occasionali nel settore agricolo)*

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in deroga ai limiti di cui ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 del medesimo articolo, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS».



**43.0.78**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)*

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS».

**43.0.79**

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito 'raccolta dei dati' il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito 'prelievo dei campioni' il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita analisi dei campioni' l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti elaborazione dei dati' il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e fi-

nalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*sexies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica".

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute".

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività inerenti alla 'raccolta dei dati', al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

b) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto";

c) al comma 3, dopo la parola: "zootecnica" sono inserite le seguenti: "con scopi diversi da quelli di cui al comma 1";

d) al comma 4, primo periodo, le parole: "negli allevamenti" sono sostituite dalle seguenti: "prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: ", i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: ". Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014".

4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: "le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica" sono sostituite dalle seguenti: "le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute".

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che godono di piena autonomia e indipendenza";

2) alla lettera b), dopo le parole: "essere aggregati" sono inserite le seguenti: ", sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto,";

b) al comma 2, dopo le parole: "parere preventivo" è inserita la seguente: "vincolante"».

---

**43.0.80**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di semplificazione e liberalizzazione del sistema zootecnico)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

---

**43.0.81**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di raccolta dati in allevamento)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

---

**43.0.82**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)*

1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione Europea nei seguenti casi: *a)* le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda; *b)* il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza».

**43.0.83**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a)* e *c)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'im-

piego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

---

**43.0.84**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a*) e *c*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

---

**43.0.85**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a*) e *c*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'im-

piego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

---

**43.0.86**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)*

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

---

**43.0.87**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)*

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'ar-

articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

---

**43.0.88**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

---

**43.0.89**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

**"Art. 26-ter.**

*(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)*

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da



ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni di euro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- margine di struttura;
- indice di indebitamento (*leverage*);
- indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari"».

---

**43.0.90**

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*bis* è soppresso».

---

**43.0.91**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicu-

rezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto econo-

mico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

### **43.0.92**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della presta-

zione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

*e)* il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

*f)* sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

*g)* il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

*h)* i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

*i)* al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**43.0.93**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)*

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria delle macchine agricole».

**43.0.94**

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Misure per la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consorziale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il

31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **43.0.95**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)*

1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare il valore ambientale del territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'articolo 2135 comma 1 del codice civile.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive di servizi ecosistemici e la loro misurabilità.

3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono essere stipulati, nella medesima particella catastale, più contratti agrari aventi ad oggetto la produzione dei servizi ecosistemici di cui al comma 1».

---

**43.0.96**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)*

L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

---

**43.0.97**

MOLLAME

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Sostegno ai giovani agricoltori).*

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.



5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **43.0.98**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)*

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

**43.0.99**

ABATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

*a)* il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

*b)* lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

*c)* lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

**43.0.100**

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)*

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

**43.0.101**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)*

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze e anche in collaborazione con gli Enti di ricerca da esso vigilati, al fine di semplificare il sistema di assistenza tecnica del settore meccanico agrario e di armonizzare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la sua competitività può avvalersi dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA)

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

---

#### **43.0.102**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Ulteriori misure di semplificazione in agricoltura mediante l'abolizione del contratto di soccida)*

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida in essere cessano di essere applicabili.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 2170 a 2186 del codice civile.

3. All'interno delle filiere zootecniche maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Le entrate derivanti dal nuovo gettito fiscale dovuto all'abolizione dei contratti di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, denominato Fondo speciale perequativo.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è impiegato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere zootecniche, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata nei relativi mercati, avvicinare la produzione al consumo, recuperare immobili preesistenti idonei all'attività delle filiere zootecniche, ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze e alle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili e al consumo di suolo.

6. Ai fini di cui al comma 5 sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo per le attività relative alle filiere zootecniche che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO<sub>2</sub>, delocalizzano nelle aree del Paese in cui la produzione è inesistente o insufficiente a soddisfare i consumi e che operano in conformità alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, ad esclusione delle deroghe sopraggiunte.

7. I beneficiari delle misure di cui al comma 4 non devono possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte, il 10 per cento del fattore intermedio e il 10 per cento del fattore a valle, in ogni filiera zootecnica. Ai fini del presente articolo, per «fattore a monte» si intende il mangime; per «fattore intermedio» si intende la produzione zootecnica; per «fattore a valle» si intende il prodotto finito.

8. Le agevolazioni e gli incentivi di cui al presente articolo sono altresì estesi a tutte le misure di trade marketing e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti commerciali e punti vendita, relativi alle filiere zootecniche, presentate da associazioni che non presentano le soccide, da statuto.

9. Le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale».

---

**43.0.103**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica e di manutenzione del verde)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria.

2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."»

**43.0.104**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP)*

1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei piani di controllo approvati da ICQRF nell'ambito delle procedure per la certificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un documentato preventivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito

OdC) designati e rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e la documentazione necessaria allo svolgimento di tale confronto preventivo vengono definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 gg tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà farsi carico dell'organizzazione delle occasioni di confronto con le rappresentanze degli operatori della filiera coinvolti dal piano di controllo da esso predisposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per l'approvazione;

b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventualmente in tempi diversi con le diverse rappresentanze, anche sotto forma di audizioni, potrà riguardare anche più DOP I IGP congiuntamente e quindi più piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;

c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappresentanze del piano di controllo su cui confrontarsi;

d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inoltro formale del piano di controllo a ICQRF da parte dell'OdC. Dovranno altresì essere allegate le osservazioni formulate per iscritto dalle rappresentanze consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;

e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate a scadenze temporali prefissate, successivamente all'approvazione dei piani di controllo ufficiali, con la medesima finalità del confronto preventivo».

---

#### **43.0.105**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione nel controllo e nella gestione del processo di produzione alimentare)*

1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento, di cui al comma 1».

---

### 43.0.106

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Canoni enfiteusi rustiche)*

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.



6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.».

---

**43.0.107**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)*

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi».

---

**43.0.108**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione in materia di contratti agrari)*

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n.

203, quelle presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».

---

### **43.0.109**

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)*

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.

3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

---

**43.0.110**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)*

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atti a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3».

---

**43.0.111**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure per agevolare l'operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno fino alla prima metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

**43.0.112**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Misure di semplificazione della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)*

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%".».

**43.0.113**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia AIA)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

---

**43.0.114**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, PAGANO, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia AIA)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

---

**43.0.115**

RAMPI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)*

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *d*), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare».

---

#### **43.0.116**

GRIMANI, VONO, GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria).*

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione

e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *d*), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare».

---

#### **43.0.117**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)*

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contri-

buto. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cm all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare"».

---

### **43.0.118**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", aggiungere le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

---



**43.0.119**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)*

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

---

**43.0.120**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)*

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

---

**43.0.121**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)*

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

---

**43.0.122**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**43.0.123**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazioni in materia di centri benessere degli hotel)*

1. All'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo".»

---

**43.0.124**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)*

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde", aggiungere le seguenti: "anche in piscine natatorie"».

---

**43.0.125**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazioni nel settore turistico)*

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"*i-bis*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

---

**43.0.126**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

---

**43.0.127**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**43.0.128**

FERRO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"*d-bis*) dalle imprese turistico ricettive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**43.0.129**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, PAGANO, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione dell'agevolazione fiscale bonus vacanze)*

1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto".

*b)* sopprimere il comma 5;

*c)* al comma 6, sostituire le parole "dei commi da 1 a 5" con le seguenti: "dei commi da 1 a 4"».

---

**Art. 44.****44.1**

NANNICINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente*

«Art. 44. – (*Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale*) – 1. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.».

---

**44.2**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 44. – (*Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale*) – 1. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.».

---

**44.3**

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Sino alla data del 30 aprile 2021,» con le seguenti: « Sino alla data del 31 dicembre 2020».

---

**44.4**

COLLINA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».*

---

**44.5**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».*

---

**44.6**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.)».*

---

**44.7**

GRIMANI, VONO, CONZATTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, entro tali termini, dovrà essere messa a disposizione del pubblico la relazione degli amministratori di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile e la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale sulla corrispondenza del prezzo di emissione al suo valore di mercato, anche in deroga all'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;*

b) *al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Le ragioni dell'esclusione o della limitazione» inserire le seguenti: «nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione».*

---



**44.8**

PAGANO, MALLEGNI

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "ai sindaci" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 viene aggiunto il seguente comma:

"4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:

- 1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;
- 2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
- 3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società".

4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola: "articolo" vengono aggiunte le seguenti: "cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società".

4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) viene sostituito dal seguente:

"2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:

a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;

c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile".

4-sexies. Al primo comma dell'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "ai sindaci" sono soppresse.

4-septies. All'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa".

4-octies. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) le parole: "ai sindaci" vengono soppresse.

4-novies. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) viene aggiunto il seguente comma:

"2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con colpa grave".

4-decies. Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni". Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni".

4-undecies. Al primo comma dell'articolo 217 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da sei mesi a due anni" vengono sostituite con le parole: "da otto mesi e due anni e mesi tre".

4-duodecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni".

4-terdecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «capitale» sono aggiunte le parole: «e dei controlli societari».*

---

## 44.9

MANCA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono o hanno emesso azioni o strumenti finanziari, diversi dalle azioni a finanziamento dei piani di investimento approvati, quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;

c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: ", anche indirette,", sono soppresse e al comma 3 le parole: "o indiretta" sono soppresse;

d) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso.

4-ter. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che nel triennio precedente abbiano prodotto un risultato positivo risultante dai bilanci approvati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 ed all'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

4-quater. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., alle medesime società di cui al comma 4-ter non si applica l'articolo 11, comma 7, del predetto decreto legislativo. Le assemblee delle società stabiliscono il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «degli aumenti di capitale» sono aggiunte le seguenti: «ed in materia di società a partecipazione pubblica».*

---

#### **44.10**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è sospesa per l'esercizio 2020.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si applica esclusivamente nel caso in cui le società interessate non abbiano nel proprio patrimonio netto la capienza per far fronte alla perdita stessa».

---

**44.11**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

---

**44.12**

VONO, GRIMANI, COMINCINI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

---

**44.0.1**

PITTELLA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)*

1. Al fine di snellire e semplificare l'attività amministrativa e gli oneri regolatori gravanti sulle imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere più efficace l'azione delle medesime imprese nel periodo di emergenza sanitaria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

---

**44.0.2**

D'ANGELO, FEDE, CORBETTA, DESSÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**44.0.3**

SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

---

**44.0.4**

ANASTASI, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)*

1. Al fine di semplificare gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della Cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della Cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva".

2. All'articolo 43, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250" sono inserite le seguenti: "ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,"».

**44.0.5**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)*

1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma

1 lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;

b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite dalla seguente: "tale limite";

c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti" sono soppresse.

2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».

---

#### 44.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)*

1. Ai fini di cui all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

---

#### 44.0.7

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Responsabilità di amministratori e sindaci di società)*

1. Fatte salve le ipotesi di dolo e quelle poste in essere al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, la responsabilità degli amministratori di società di cui agli articoli 2392 e 2476 del codice civile per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del



patrimonio sociale è esclusa per tutti gli esercizi interessati dalla situazione di emergenza da COVID-19 e per i due successivi qualora dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 gennaio 2020 risultasse la continuità aziendale.

2. L'esclusione di responsabilità cui al comma precedente è estesa ai sindaci, in deroga all'articolo 2407 del codice civile».

---

#### **44.0.8**

PESCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare riguardante la prima casa)*

1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore:

*a)* se l'unico immobile di proprietà del debitore o dei membri nel proprio stato di famiglia, all'interno della provincia di residenza, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

*b)* se l'importo complessivo del credito o il valore base asta ridotto del 25 per cento, per cui si procede è inferiore a 250 mila euro;

*c)* se l'immobile è sede della residenza del proprio nucleo familiare da data antecedente al 31/12/2019».

---

**44.0.9**

ANASTASI, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)*

1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020».

---

**44.0.12**

ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)*

1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020».

---

**44.0.10**

CONZATTI, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)*

1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1:

*a)* devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

*b)* non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 1;

*c)* fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 1, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.

3. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020».

---

**44.0.11**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge».

---

**44.0.13**

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni in materia di versamento unitario)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**44.0.14**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazione per le casse previdenziali sulla gestione degli investimenti)*

In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non sono soggetti alle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In caso di gestione effettuata in modalità convenzionata, gli enti di cui al primo comma, adottano una procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato, disciplinata nell'ambito della propria autonomia regolamentare, assicurando la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate».

---

**44.0.15**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni dell'intervento delle Camere di Commercio al sistema produttivo territoriale)*

1. In deroga all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), punto 2), capoverso 2, lettera *g*) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per le convenzioni stipulate negli anni 2020, 2021 e 2022 la misura del cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non è superiore al 10 per cento».

---

**44.0.16**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)*

1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data».

**44.0.17**

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)*

1. Al comma 1, lettera p), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "alla data del 31 dicembre 2015".

2. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica),

sopprimere le parole: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore» e le parole: «entro la data del 30 giugno 2016".

3. Dopo il comma 12-*sexies*, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), inserire il seguente:

"12-*sexies-bis*. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato superiore a 100 milioni di euro e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi sociali nonché alle società da queste controllate non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022"».

---

#### **44.0.18**

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o trasformazione della forma giuridica del titolare)*

1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

---



**44.0.19**

GIROTTO, SANTILLO, ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online)*

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, lettera *a)*, numero 5), dopo le parole: "le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi," sono inserite le seguenti: "i fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e i motori di ricerca *on-line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia";

*b)* al comma 6, lettera *c)*, dopo il numero 14) è inserito il seguente:

"14-*bis*) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online anche mediante l'adozione di linee guida e promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti";

*c)* al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: "norme sulle posizioni dominanti" sono inserite le seguenti: "o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150".

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

---

**44.0.20**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *a*) è inserita la lettera:

"*a-bis*) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento, di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziari erogano il finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio della stessa. La differenza tra il 70 per cento del finanziamento eleggibile così erogato con procedura d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell'iter di cui al presente articolo. La concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7"».

---

**44.0.21**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, fino alla data di delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l'Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

---

**44.0.22**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

---

**44.0.23**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

---

**44.0.24**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00".

---

**44.0.25**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)*

1. All'articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: "rinuncia ad impugnare" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,"».

---

**44.0.26**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

---

**44.0.27**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)*

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: ", business angels" ;

b) al comma 3, dopo le parole: "obbligazioni convertibili," inserire le parole: "finanziamenti in convertendo", e sostituire le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma

e le risorse di investitori regolamentati o qualificati" con le parole: "ivi compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti";

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

'Art. 29-bis.

*(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola *start-up* innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali";

d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche", inserire le parole: ", ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca,";

2) dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", inserire le parole: "o di società di capitali";

3) dopo le parole: "prevalentemente in PMI innovative", inserire le parole: ", nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative";

4) dopo le parole: "interessi legali", inserire le parole: ", salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali"».

---

#### 44.0.28

COMINCINI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)*

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: ", *business angels*";

b) al comma 3, dopo le parole: "obbligazioni convertibili," inserire le parole: "finanziamenti in convertendo", e sostituire le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati" con le parole: "ivi compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti";

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

'Art. 29-bis.

(*Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola *start-up* innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali";

d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:



1) dopo le parole: "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche", aggiungere le parole: ", ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca"

2) dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", aggiungere le parole: "o di società di capitali";

3) dopo le parole: "prevalentemente in PMI innovative", inserire le parole: ", nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative";

4) dopo le parole: "interessi legali", inserire le parole: ", salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali".

2. Alla copertura delle minori entrate valutate in 212 milioni di euro per l'anno 2021 e in 121,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **44.0.29**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

---

**44.0.30**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)*

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

---

**44.0.31**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)*

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

---

**44.0.32**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI,  
MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)*

1. All'articolo 56 comma 2 lettera *a*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

---

**44.0.33**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)*

1. All'art. 56 comma 2, lett. *a*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

---

**44.0.34**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Operazioni effettuate da e nei confronti del Gruppo IVA)*

1. All'articolo 70-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

---

**44.0.35**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Limiti massimi dei tassi applicabili sulla cessione del credito d'imposta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica).*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. I soggetti ai quali sono ceduti i crediti d'imposta di cui al presente articolo, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, devono applicare tassi nominali annui e tassi effettivi globali il cui valore percentuale, indipendentemente dalle classi d'importo, non può superare i tassi di soglia validi per il trimestre di riferimento dell'erogazione come determinati sulla base della rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni."».

**44.0.36**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Modifica all'art. 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un compo-

nente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";

c) al comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "gruppo bancario cooperativo", sono inserite le seguenti: "e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto";

d) al comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "4-*quater*. Lo statuto delle banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione alle quali partecipino banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4"».

---

#### **44.0.37**

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-*bis*.**

*(Modifiche all'art. 358 d.l.g. n. 14/2019)*

1. All'art. 358 del decreto legislativo 14/2019, alla lettera *a*), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

---

**Art. 45.****45.1**

LUPO, SANTILLO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è trasformato a decorrere dal 1° gennaio 2021 in ente pubblico economico.

1-*ter*. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso è esclusa la costituzione nella forma di società per azioni anche a totale partecipazione pubblica.

1-*quater*. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*quinqies*. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non superiore a 1.172 unità di personale.

1-*septies*. Nelle more della trasformazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all'avvio di apposite procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.

1-*octies*. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

1-*nonies*. Fermo quanto previsto dai commi da 1-*bis* a 1-*octies*, all'ENAC continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*decies*. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

**45.0.1**

LUPO, DI GIROLAMO, FEDE, RICCIARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.***(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a) le tipologie e i livelli tariffari;
- b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) il numero dei voli;
- d) gli orari dei voli;
- e) le tipologie di aeromobili;
- f) la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri.



5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.».

#### 45.0.2

LUPO, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 45-bis.

*(Modifiche all'articolo 202, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 202, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole da: "è prorogata" fino a: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", i titolari di concessioni totali che non siano in regime di proroga, per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse per un massimo non superiore a due anni";

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione attivando le relative istruttorie per quei concessionari che ne faranno richiesta. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC tiene conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:

(i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

(ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai

fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

1-*quater*. La durata del periodo di estensione della concessione, che non può essere superiore a quanto indicato al comma 1-*bis* del presente articolo, è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al presente comma e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità definite da ENAC."».

---

### 45.0.3

VONO, GRIMANI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 203, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati"».

---

### 45.0.4

FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Sospensione delle procedure esecutive).*

1. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché, dal 1° settembre 2020, gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997."».

---

#### **45.0.5**

D'ARIENZO, ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **45.0.6**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

---

#### **45.0.7**

DAMIANI, FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

---

#### **45.0.8**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

---

**45.0.9**

PEROSINO

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, per l'anno 2020 la contribuzione al fondo antincendio di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da parte delle società di gestione aeroportuale non è dovuta.

All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90».

**45.0.10**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Aumento esenzione fiscale buono spesa)*

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

**45.0.11**

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

---

**Art. 46.****46.1**

VITALI, PAGANO, FLORIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolate dal successivo articolo 5-bis.*

*2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.*

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.

7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES"».

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri."»;

c) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*"b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*



*'Art. 5-bis.**(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)*

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullastante o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle

funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

---

## 46.2

URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1.* Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolate dal successivo articolo 5-bis.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al

massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-*bis*.

7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza,

nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169"».

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri"»;

c) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

**"Art. 5-bis.**

*(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)*

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullastato o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

---

### 46.3

FENU, FEDE, CORBETTA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso « 7-ter» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) le parole: «referente esterno», con le seguenti: «rappresentante legale»;*

b) *alla lettera c) dopo le parole: «e ne cura» inserire le seguenti: «in sinergia con le amministrazioni competenti».*

---

**46.4**

ASTORRE

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, potendo altresì avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».*

---

**46.5**

CORBETTA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, potendo altresì avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».*

---

**46.6**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).*

---

**46.7**

VONO, GRIMANI

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

**46.8**

ROJC

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e per un periodo di sette anni, è istituita una Zona Logistica Semplificata Rafforzata, di seguito "ZLSR", previa verifica ai fini della sua compatibilità con l’articolo 107*

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione Friuli-Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia di Gorizia. Alla delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata Rafforzata si provvede, entro sei mesi dalla data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

*1-ter.* La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di cui al precedente periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione: *a)* la predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZLSR; *b)* la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con i potenziali investitori; *c)* la definizione delle procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese; *d)* la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZLSR; *e)* la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; *f)* la lottizzazione dei terreni nella ZLSR; *g)* la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR; *h)* la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZLSR; *i)* la promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri; *l)* la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZLSR.

*1-quater.* Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella ZLSR sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci, di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco. All'interno della ZLSR non sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

*1-quinquies.* Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZLSR nel periodo compreso nei tre anni successivi alla costituzione della medesima possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

*a)* riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le pic-

cole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.

Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZLSR reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-*sexies*. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono posti a carico del bilancio dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.

1-*septies*. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a) il numero di imprese insediate;
- b) l'occupazione creata;
- c) il volume di affari;
- d) l'entità dei benefici consuntivati.



1-*octies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies*, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **46.9**

PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-*bis*. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.

8-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 8-*bis*.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

---

#### **46.0.1**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»

---

#### **46.0.2**

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)*

1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione"; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Lombardia;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**46.0.3**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)*

1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Ventimiglia.

2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedente, con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione del relativo Piano di sviluppo strategico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **46.0.4**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina)*

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina.

2. Per le zone franche produttive di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale, di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate, serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire

della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera e di Irsina.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

#### 46.0.5

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 46-bis.

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)*

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

---

#### **46.0.6**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.



2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocatione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:

a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione;

c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo

della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

---

**46.0.7**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Semplificazioni in materia di isole minori)*

1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa».

---

**46.0.8**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)*

1. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198:

1) al comma 1, dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani" e le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati";

2) comma 2, le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro";

b) all'articolo 202, comma 1, lettera e), capoverso "7", le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-bis sono istituiti" e le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3 .000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro"».

---

## Art. 47.

### 47.1

MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo".

---

**47.2**

CALIGIURI, BATTISTONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

---

**47.3**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

---

**47.4**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

**47.5**

SCHIFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

---

**47.6**

SCHIFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

---

**47.7**

SCHIFANI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. È fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate dal Comitato ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, entro quarantacinque giorni dall'adozione».

---

**47.8**

SCHIFANI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a." sono aggiunte le parole: "alle Regioni e Province autonome,". Al comma 3 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "comma 1" la parola: "non" è soppressa».

---

**47.0.1**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione percentuale delle risorse di cui all'articolo 44, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58.";

b) all'articolo 242 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'articolo 241 della presente legge in merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e

che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti dall'articolo 241 e dal presente articolo"».

---

#### **47.0.2**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)*

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:

*a)* su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;

*b)* ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come anche con incremento della spesa e del contributo assegnato nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;

*c)* ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».

---

**47.0.3**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)*

1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati locali, salvaguardare le attività degli operatori e ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e strumenti per il contenimento del contagio da Covid-19 all'interno delle aree di svolgimento dei mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria, nonché al sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mediante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui al comma 2, non possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui e il contributo massimo per ciascuna impresa danneggiata non può superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:



a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali, così come individuate dalle diverse leggi regionali;

c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera D), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti finalità:

1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti l'area mercatale;

2) l'installazione di servizi igienici permanenti;

3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;

4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;

6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano;

7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;

8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee a garantire maggiore spazio per gli operatori e aumentare il distanziamento sociale degli utenti.

4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle medesime risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**47.0.4**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche).*

1. All'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis* le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis*.1. I medesimi soggetti di cui al comma 1-*bis* sono esonerati per l'anno 2020 dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)";

c) al comma 1-*ter* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al comma 1-*bis*.1";

d) al comma 1-*quater* dopo la parola: "1-*bis*" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*.1" e le parole: "12,5 milioni" sono sostituite con le seguenti: "32,5 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**Art. 48.****48.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1».

---

**48.2**

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino alla approvazione di tali piani, i piani previgenti compongono il piano regolatore di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui al comma 1-*bis*";

*b-ter*) al comma 2-*quater*, lettera *a*), le parole: "previa intesa con i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i comuni"»;

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis*. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di interventi di messa in sicurezza idraulica e di installazione di infrastrutture per la alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato entro il 31 luglio 2021, le procedure di valutazione di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, escludono l'attuazione della valutazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede di screening».

---

**48.3**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«*1-bis*. All'articolo 8, comma 2, lettera *n*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le seguenti parole: "nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza".

*1-ter*. All'articolo 16, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le parole: "o il compimento delle attività" sono sostituite dalle parole: "di regolazione"»;

2) *al comma 4, lettera a), dopo la parola: «Mezzogiorno.»aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione pro-*

fessionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera.»;

3) dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:

«7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sopprimere la parola: "complessivo";

b) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale, nonché per una misura pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265"».

---

#### 48.4

FERRAZZI, MIRABELLI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Con decreto del" sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "può disporre";

b) la lettera b) è soppressa;

c) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per ragioni connesse con una situazione di dissesto finanziario, o comunque di irregolarità gravi riscontrate dal Collegio dei revisori dei Conti"».

---

#### 48.5

MIRABELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, al fine di mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, il dragaggio ambientale costituisce sistema preferenziale"».

---

**48.6**

COLLINA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Agli stessi fini, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero sversamento a mare, conferimento in casse di colmata e simili, vengono al momento sospese le prove eco-tossicologiche introdotte dal decreto n. 173 del 2016, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione. La caratterizzazione dei sedimenti si baserà sulle sole prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tener conto della maggior vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti, viene eliminato altresì l'obbligo di contenimento in strati superiori ai 5 cm».

---

**48.7**

VONO, GRIMANI, COMINCINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 2, e con specifico riferimento alla caratterizzazione dei sedimenti, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione, sono sospese le prove ecotossicologiche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173».

---

**48.8**

SANTILLO, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Al comma 4, lettera c), aggiungere, infine, il seguente capoverso:*

«2-ter. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259».

---

**48.9**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152"».

---

#### 48.10

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;"

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola; "adottato" con la parola: "adottati"».

---

#### 48.11

VONO, GRIMANI

*All'articolo 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in

fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità";

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci e delle navi da crociera";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

---

#### 48.12

GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità".

*Conseguentemente, al comma 7, lettera a), in fine aggiungere :* "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità";

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

---

**48.13**

DE FALCO

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità";

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

**48.14**

DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. In relazione alle funzioni esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, con particolare riferimento ai servizi del settore di cui al comma 6, nonché al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, e per semplificare la procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, vengono richiamati in servizio permanente, entro il 30 Settembre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel Corpo delle Capitanerie di porto, purché non risultino decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla medesima procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007. Il richiamo interviene, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*),



decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove vengono iscritti con decorrenza dal 24 agosto 2007».

---

**48.15**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a*) al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *e*)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera *e-bis*),".

*Conseguentemente, l'ultimo periodo del citato comma 725 è sostituito dal seguente:* «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

---

**48.16**

MALLEGGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a*) al comma 725, dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *e*)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera *e-bis*), "».

*Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

---

**48.17**

VONO, GRIMANI

*Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a-bis) al comma 725, dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),"».

*Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, per ciascuna delle due fattispecie sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

---

**48.18**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 725, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea"».

---

**48.19**

ANASTASI

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 725, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole: "Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate", sono aggiunte le seguenti: ", per ciascuna delle due fattispecie,"».

---

**48.20**

ROSSOMANDO, FERRAZZI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di ridurre le emissioni determinate dalle navi in stationamento nei porti, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è istituito il "Programma nazionale per l'efficientamento energetico delle banchine portuali e l'adeguamento all'alimentazione tramite *cold ironing* delle navi". Il Programma è finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti ambientali derivanti dal traffico navale,".

7-ter. Il Programma di cui al comma 7-bis è finalizzato:

a) alla concessione di finanziamenti, anche nella modalità del cofinanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi ormeggiate;

b) all'incentivazione di interventi di adeguamento all'alimentazione tramite *cold ironing* delle navi dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

7-quater. Per le finalità di cui al comma 7-ter, lettera a), è riconosciuta la priorità degli interventi nei porti delle Autorità di Sistema Portuale nonché per quelli con un livello avanzato di progettazione e con riguardo al potenziale utilizzo e non è necessaria la esistenza della relativa previsione nell'ambito dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali.

7-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7-sexies. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 7-ter, lettera a), è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come "Elettrificazione banchine portuali" e ciascun intervento è identificato dal codice unico di progetto.

7-septies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri,

le condizioni e gli interventi ammissibili al beneficio di cui al comma 7-ter, lettera b).

*7-octies.* Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

*7-novies.* All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi."».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «della logistica portuale», *inserire le seguenti:* «, dell'elettrificazione delle banchine e dell'adeguamento all'alimentazione tramite *cold ironing*».

---

## 48.21

ROJC

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 dell'Allegato VIII sopra menzionato, anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, relativamente all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in concessione a soggetti privati in base alla legge n. 84 del 1994, in quanto, gravando essa su beni strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe un gravame indiretto sulle merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto franco tutti i beni immobili funzionali

alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle merci, anche via deposito, finalizzati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle predette attività.

*7-ter.* Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 ed in particolare dell'articolo 10 dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che il Porto franco di Trieste possa essere utilizzato in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo, sono abrogati il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, nonché i commi 2 e 5 dell'articolo unico del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2013. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel Porto Franco di Trieste in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*7-quater.* Ai maggiori oneri di cui ai commi da *7-bis* e *7-ter*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 48.22

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti parole: "Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2<sup>o</sup> categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di "cuoco equipaggio" (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina.".

7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

---

#### 48.23

DE FALCO, DE PETRIS, FATTORI, NUGNES

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

7-ter. All'onere derivante dal comma 8, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di

cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

*7-quater.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 9.».

---

#### 48.24

GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

*7-ter.* All'onere derivante dal comma precedente, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

*7-quater.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 9.».

---

#### 48.25

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*7-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la conti-

nità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

*7-ter.* All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

---

#### **48.26**

ROJC

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Per "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati", di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto privato. Analogamente, per "attività professionali" ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.».

---

#### **48.27**

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».

---



**48.28**

GASPARRI, RAUTI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«8. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole: "30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

---

**48.29**

LOREFICE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale come definito all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il sistema preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio».

---

**48.30**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».

---

**48.31**

BOTTO

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Al fine di agevolare la ripresa della nautica da diporto a seguito della crisi determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34,

comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".».

---

#### **48.32**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), le parole: "1° febbraio 2020" sono sostituite con le seguenti parole: "1° marzo 2020";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, per il finanziamento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini".».

---

#### **48.0.1**

D'ARIENZO, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Semplificazioni per le imprese di autotrasporto di minore dimensione)*

1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose

per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5».

---

#### **48.0.2**

SANTILLO, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Misure per la semplificazione e l'efficientamento della disciplina delle infrastrutture in uso all'Autorità Marittima Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera)*

1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamentazione delle risorse strumentali in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al minuto mantenimento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi di servizio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

#### **48.0.3**

DE FALCO, DE PETRIS, FATTORI, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)*

1. Al Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

"Art. 152-*bis*.

(*Iscrizione Provvisoria*)

Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal Regolamento (art. 315 del regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione".

b) All'articolo 156 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" è sostituita dalla seguente: "rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale".

Al comma 6, dopo le parole: "previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413" aggiungere le seguenti: "entro il termine stabilito dall'articolo 67-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Al comma 8, dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", aggiungere le seguenti: "non comunitario".

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione Europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto".

c) all'articolo 172-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole: "di carattere locale," sostituire le parole: "l'autorità marittima può" con le parole "e nazionale, le Autorità Marittime possono, anche congiuntamente,". E alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti".

2. Al comma 2, le parole: "all'autorità marittima" sono sostituite dalle parole: "alle Autorità Marittime interessate".

3. Al comma 4 sostituire le parole: "autorità marittima" con le parole: "Autorità Marittime interessate".

d) All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico".

e) All'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS".

f) All'articolo 179 del codice della navigazione:

Al quarto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al quinto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al sesto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al settimo paragrafo dopo le parole: "il comandante di una nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

g) Modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

Al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

2) alla lettera *f*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo".

h) Modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione:

Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

"Art. 577-*bis*.

(*Consolidamento ipoteca*)

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca".

2. Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

*b*) All'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

*c*) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione

delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana".

d) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole:

"l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorso cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

e) l'articolo 374 è abrogato.

3) Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962:

All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: "non superiore a sei mesi" con le seguenti: "non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste".

4) All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili".

5) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti: "Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2<sup>a</sup> categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di "cuoco equipaggio" (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina".

2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati.

6) Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271:

All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045".

7) Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616:

Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 4:

a) al paragrafo c) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla parola: "radioelettrica";

b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate".

c) il paragrafo d) è abrogato.

2. All'articolo 6:

a) al penultimo periodo le lettere "c )" e "d)" sono eliminate;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni e soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La



durata del certificato di idoneità di cui alla lettera *f*) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".

8) Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 176:

il comma 1 è abrogato;

al comma 2, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

al medesimo comma, alla fine della lettera *a*), sono aggiunte di seguito le parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

al medesimo comma, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti parole: "*e*) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";

i commi 3 e 5 sono abrogati;

al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie", sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 2";

il comma 7 è abrogato.

9) All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".

10) All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono eliminate;

il comma 2 è abrogato».

---

**48.0.4**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)*

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

**"Art. 152-bis.**

*(Iscrizione provvisoria)*

1. Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal regolamento (articolo 315 regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.";

b) all'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" è sostituita dalla seguente: "rilasciata da aziende di credito o da imprese de-

bitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale";

- al comma 6 dopo le parole: "previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413" aggiungere le seguenti: "entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

- al comma 8 dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", aggiungere le seguenti: "non comunitario";

- dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto";

c) all'articolo 172-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "di carattere locale," sostituire le parole "l'autorità marittima può" con le parole "e nazionale, le Autorità marittime possono, anche congiuntamente,"; alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti";

2) al comma 2, le parole "all'autorità marittima" sono sostituite dalle parole: "alle Autorità marittime interessate";

3) al comma 4, sostituire le parole "autorità marittima" con le parole "Autorità marittime interessate";

d) all'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti con-

tratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico";

e) all'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS";

f) all'articolo 179 del codice della navigazione:

- al quarto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al quinto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al sesto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al settimo paragrafo dopo le parole: "il comandante di una nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

g) modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

- al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera d), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo";

h) modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione: "Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

*Art. 577-bis.*

*(Consolidamento ipoteca)*

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca.».

**48.0.5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Contratto di logistica)*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677, aggiungere il seguente:

**"Art. 1677-bis.***(Contratto di logistica)*

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui si compone"».

---

**48.0.6**

PAGANO, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Contratto di logistica)*

1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:

**"Art. 1677-bis.***(Contratto di logistica)*

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.

2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone".».

#### 48.0.7

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 48-bis.

*(Modifiche al Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione)*

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

b) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana";

d) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole: "l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'ar-

matore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

e) l'articolo 374 è abrogato».

---

#### **48.0.8**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962)*

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: "non superiore a sei mesi" con le parole: "non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste".».

---

#### **48.0.9**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)*

1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 4:

a) al paragrafo *c*) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radio elettrica";

b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle parole: "500 tonnellate".

c) il paragrafo *d*) è abrogato.

2) All'articolo 6:

- a) al penultimo periodo le lettere: "c)" e "d)" sono eliminate;
- b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".».

---

#### **48.0.10**

SANTILLO, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Espressione parere commissioni parlamentari su contratto di servizio Fs spa)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: "i contratti di programma," sono inserite le seguenti: "i contratti di servizio,".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato».

---

#### **48.0.11**

CORBETTA, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Misure in favore dei trasporti marittimi)*

1. Per agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "o di tutela ambientale" sono aggiunte le seguenti parole: "o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali";

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente";

c) al comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive".

d) al comma 8-*quinqüies*, al primo periodo, dopo la parola: "assegnati," sono aggiunte le seguenti parole: "in via prioritaria," e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono aggiunte le seguenti: "o ad associazioni e fondazioni"».

---

#### 48.0.12

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-*bis*.**

*(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045". Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045"».

---

**48.0.13**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 176, apportare le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è abrogato;
  - b) al comma 2, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";
  - c) al medesimo comma, alla fine della lettera a) sono aggiunte di seguito le parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";
  - d) al medesimo comma, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "e) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità".
  - e) i commi 3 e 5 sono abrogati.
  - f) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie", sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 2".
  - g) il comma 7 è abrogato».
- 

**48.0.14**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".».
-

**48.0.15**

VATTUONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti)*

1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS".

2. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore marittimo o *portinform* tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi all'ora di arrivo, partenza, ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, nonché il servizio di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punto *c*), della legge 3 agosto 2007, n. 124».

---

**48.0.16**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231)*

1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti:

"Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni di età;
- b) essere iscritto alla gente di mare di 2<sup>a</sup> categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;
- c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);
- d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di cuoco equipaggio (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina".

2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

---

**48.0.17**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono soppresse.
  - il comma 2 è abrogato».
- 

**48.0.18**

RICCIARDI, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Estensione ambito applicativo decreto ministeriale Retrofit)*

1. L'ambito applicativo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è esteso anche ai veicoli della categoria L. Le modifiche a tali veicoli sono possibili anche in assenza di "nulla osta" del costruttore del veicolo base, in applicazione dell'articolo 236 del regolamento del codice della strada e a prescindere dall'anzianità dello stesso. La verifica dello stato d'uso del veicolo e la certificazione della possibilità della commutazione sono effettuate direttamente dalla ditta allestitrice».

---

**48.0.19**

FLORIDIA, ANASTASI, Giuseppe PISANI, CAMPAGNA, D'ANGELO, RUSSO, MARINELLO, LEONE, LOREFICE, TRENTACOSTE, PAVANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al contratto di programma parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti".».

---

**48.0.20**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Zona logistica semplificata)*

1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprensiva, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti".».

---

**48.0.21**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili".».

---

**48.0.22**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "del demanio marittimo" inserire le seguenti: "lacuale e fluviale";

2. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," inserire le seguenti: "nonché quelle lacuali e fluviali,".».

---

**Art. 49.****49.1**

SANTILLO, VACCARO, FLORIDIA

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti: "11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al

comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;

b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati».

---

## 49.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 5, capoverso 1-ter, lettera d) dopo le parole: «tra strade di tipo C» inserire le seguenti: «o tra strade di tipo B».*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:*

«1-quater. In tutti i casi delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è disciplinata ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter. Le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione sia delle nuove strutture sia di quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, comprese



le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono a carico dell'ente titolare delle strutture medesime».

---

### 49.3

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 - parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-quater. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-quinquies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti».

---

**49.4**

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

5-ter. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

**49.5**

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing*" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà, la disponibilità in *leasing* o ad uso noleggio a lungo termine"».

---

**49.6**

GIANNUZZI

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "g-bis. Ai segnali di indicazione di cui al comma 1, lettera h), realizzati e installati ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non si applica l'articolo 23.".

5-ter. All'articolo 134, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se impiegati devono essere installati a non oltre 10 km di distanza dal luogo segnalato".».

---

**49.7**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

b) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

c) All'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

d) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

e) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in re-

gola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

f) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

5-*ter*. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870".».

---

## 49.8

### CROATTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-ter, dopo le parole: "impresa costituita", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

"t-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia"».

---

#### 49.9

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale".».

---

#### 49.10

DI GIROLAMO, FEDE, CORBETTA

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "150 centimetri cubici se a motore termico" sono sostituite dalle seguenti: "120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1"».

---

**49.11**

ANASTASI, GIROTTO, DE PETRIS

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto - *leasing*,".».

---

**49.12**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

---

**49.13**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

---

**49.14**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il con-

cedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2023, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

---

#### 49.15

MONTANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».

---

#### 49.16

DI GIROLAMO, SANTILLO, ANASTASI

*Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:*

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:



"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, *dopo le parole*: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui

ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

*h)* all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

*i)* all'articolo 175, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

*l)* all'articolo 180, comma 4, *dopo le parole:* "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in *leasing*,";

*m)* all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma *q-ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia

ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.";

n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

"4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

**49.0.1**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)*

1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System - ERTMS*)", è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.».

---

**49.0.2**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

---

**49.0.3**

CALIGIURI, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

---

**49.0.4**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di seguito elencati:

a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle linee guida MiSE e del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) le RAB (*Regulatory Asset Based*) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;

c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;

e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-1;

f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte di ARERA;

g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1° gennaio 2024;

h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento dell'approvazione del presente articolo.

2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni e con le stazioni appaltanti, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.

3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:

a) essere suddivisi per tipologia di cespiti (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);

b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;

c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni ARERA;

d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;

e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.

5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.

6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. Detta penale verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.

7. Il commissario regionale straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1° gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'ARERA.



8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

---

#### **49.0.5**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)*

1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle linee guida MiSE, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispona un formulario la cui compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti;

c) dovrà essere modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare l'attuale limite di validità (t-1);

d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dal-

l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

*f)* il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;

*g)* i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1° gennaio 2024;

*h)* le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera *g)*. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero per lo Sviluppo Economico a modificare, con appositi decreti, il decreto interministeriale n. 226 del 2011, il decreto interministeriale n. 106 del 2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e delle stazioni appaltanti degli ATEM.

2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.

3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:

*a)* essere suddivisi per tipologia di cespiti (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);

*b)* prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;

*c)* essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

*d)* essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;

e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.

5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.

6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.

7. Il commissario regionale straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, fatte salve le situazioni di miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1° gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

**49.0.6**

FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)*

1. Al fine di prevenire il congestionamento delle mobilità urbana nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, gli enti locali possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico per la diversificazione dei servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con procedure semplificate. Le relative autorizzazioni amministrative e tecniche sono rilasciate, in deroga alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo.».

---

**49.0.7**

PITTELLA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49--bis.**

*(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)*

1. Allo scopo di prevenire il congestionamento delle città e il collasso della mobilità urbana nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, si dispone che:

a) gli Enti affidanti possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico titolari di contratti di servizio che attribuiscono a questi ultimi la facoltà di organizzare e diversificare i servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con procedure semplificate;

b) le autorizzazioni amministrative e tecniche previste dalla legislazione vigente per eventuali implementazioni, variazioni e diversificazione dei servizi sono rilasciate, in deroga alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo».

---

#### **49.0.8**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

---

#### **49.0.9**

PUGLIA, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Applicazione degli sconti obbligatori in materia di rc auto)*

1. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qua-

lora siano stati installati dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*).

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-*ter* del predetto decreto, dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio».

---

#### **49.0.10**

CORBETTA, FEDE, CROATTI, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni per l'implementazione delle funzioni dell'app IO in materia di locazioni immobiliari brevi)*

1. Al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità e di agevolare l'adempimento da parte dei soggetti privati locatori degli obblighi previsti in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutti gli adempimenti in materia, compresi la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti

fiscali e tributari, sono effettuati attraverso il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili, di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

---

#### **49.0.11**

PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di trasporto non di linea-noleggio con conducente per i servizi atipici).*

1. Al fine di agevolare e semplificare lo svolgimento dell'attività d'impresa e di assicurare una maggiore sicurezza nei servizi di trasporto non di linea, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito il trasporto di gruppi di lavoratori che condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto permesso dalla carta circolazione del veicolo e a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

- a)* uso delle protezioni delle vie respiratorie;
  - b)* divieto di far salire a bordo soggetti che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5°;
  - c)* ricambio dell'aria nell'abitacolo mediante l'apertura di finestrini o di altre prese d'aria;
  - d)* divieto di posizionamento dei passeggeri uno di fronte all'altro;
  - e)* divieto di occupazione del posto vicino a quello del conducente».
-

**49.0.12**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni per le imprese di trasporto di minore dimensione)*

1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

---

**49.0.13**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Istituzione del Comitato permanente "CoNSAM")*

1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il "Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo" (CoNSAM).

2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) individua le normative obsolete o, comunque, di difficile applicazione anche sulla base dell'evoluzione casistica concreta e giurisprudenziale, tenuto conto del progresso delle tecnologie informatiche al fine della più efficace e efficiente applicazione delle disposizioni vigenti;



b) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera a), che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Commissioni parlamentari competenti in materia;

c) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;

d) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.

3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto:

a) da un rappresentante della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) da un rappresentante del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo».

---

#### **49.0.14**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di controlli doganali)*

1. Qualora, relativamente alle stesse merci, si rendano necessari controlli anche da parte di amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tali controlli sono coordinati ed organizzati, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dalle autorità doganali ed effettuati in uno stesso luogo e contemporaneamente, salvo quando questo non sia possibile per la natura delle merci da controllare».

---

**49.0.15**

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)*

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b)* e *c)*, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».

**49.0.16**

BITI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti di locazione commerciale in corso, ferma restando la necessità di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo

4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legislative e regolamentari adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis*), e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

---

#### **49.0.17**

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-*bis*.**

*(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

*a)* le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

*b)* le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

**49.0.18**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)*

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

---

**49.0.19**

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)*

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

---

**49.0.20**

CROATTI, VACCARO, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Esonero dalle comunicazioni dati ai fini ISA per il settore turismo)*

1. Le agenzie di viaggio, i tour operator e tutte le attività imprenditoriali rientranti nella filiera del turismo, sono esonerati dalla comunicazione dei dati ai fini ISA per gli anni 2020 e 2021».

**49.0.21**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)*

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Istituto nazionale di statistica, l'Agenzia nazionale del turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della *privacy*, fornisce al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, alle Regioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

---

**49.0.22**

RUFA, CORTI, CAMPARI, GRASSI, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)*

1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.

2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

---

**49.0.23**

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)*

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrat-

tenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le Regioni e le Province autonome delle minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e *bed and breakfast* (5.2.2) (10.7.1).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**49.0.24**

SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Indennità professionisti)*

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**49.0.25**

VESCOVI, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Targa automobilistica personale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.

2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale



del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.

3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.

4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.

5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.

7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica».

---

#### **49.0.26**

SAPONARA, CAMPARI, GRASSI, CORTI, RUFA, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di targhe storiche)*

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è am-

messa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo *standard* europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica".».

---

#### **49.0.27**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti concernenti l'abilitazione alla guida)*

1. Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la durata degli esami di idoneità pratica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sottocategorie, B e relative sottocategorie, comprese quelle speciali, è pari a 25 (venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami delle restanti categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami di idoneità pratica alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo».

---

**49.0.28**

MARIN, PITTONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

*a.* l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

*b.* qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a.* alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b.* ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c.* al numero dei voli;
- d.* agli orari dei voli;
- e.* alle tipologie degli aeromobili;
- f.* alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di

Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».

---

#### **49.0.29**

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Continuità territoriale Liguria)*

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

*a.* l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

*b.* qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

*a.* alle tipologie e ai livelli tariffari;

*b.* ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

- c. al numero dei voli;
- d. agli orari dei voli;
- e. alle tipologie degli aeromobili;
- f. alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **49.0.30**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni procedure di arruolamento lavoratori marittimi)*

1. All'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella rubrica dopo la parola: "contratto" aggiungere le parole: "di arruolamento";

b) Il comma 1 è sostituito con il seguente: "Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico, stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di ricezione, nella Repubblica, dalla Autorità Marittima e, all'estero, dalla autorità consolare, secondo le modalità di cui all'articolo 357, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo".

c) Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "dalle autorità predette" sono sostituite dalle seguenti: "dal Comandante della nave";

2. L'articolo 329 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;

3. All'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "essere effettuate" aggiungere le seguenti: ", ove possibile,";

b) dopo le parole: "imbarca o sbarca" aggiungere le seguenti: "oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare".

4. L'articolo 236 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;

5. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole: "stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati ai sensi dell'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono";

b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in modalità telematica".».

---

#### 49.0.31

CROATTI, LUPO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 49-bis.

*(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali)*

1. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle

aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga tecnica della concessione demaniale è disposta, per un massimo di anni 15, al solo fine dell'avviso pubblico di nuova assegnazione, come stabilito dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione nelle modalità previste dai successivi commi e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto o colpa del concessionario.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

3. All'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per le pertinenze destinate ad attività commerciali" con le seguenti: "per le superfici su cui insistono opere adibite alla somministrazione e all'attività commerciale";

b) sopprimere il secondo periodo.

4. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i debiti risultanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere estinti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, versando integralmente le somme:

a) in un'unica soluzione entro il 1° aprile 2021 di un importo pari al 50 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) nel numero massimo di venti rate consecutive annuali, la prima scadente il 1° aprile 2021, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

5. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai casi di omesso pagamento dei canoni demaniali non ancora oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 4, è presentata entro il 30 settembre 2020 ed entro il 1° aprile 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato. La presentazione e successiva approvazione della domanda nel termine di cui sopra sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 4, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima, fluviale o lacuale per mancato versamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza immediata dal beneficio e il contestuale avvio o prosecuzione del procedimento di revoca o decadenza dalla concessione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

9. In caso di contenziosi relativi alla presenza di abusi edilizi realizzati dai concessionari o accertati dai sopralluoghi e dalle verifiche degli enti gestori e dalle autorità competenti, il ripristino dei luoghi e la rinuncia al contenzioso da parte del concessionario promosso per l'accertamento dell'abuso è condizione per la presentazione della domanda di cui al comma 7.

10. Dal 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.

11. I contenziosi derivanti dalla definizione di cui al presente articolo sono gestiti dall'Avvocatura dello Stato, previa apposita convenzione da parte degli enti locali.

12. Il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».



**49.0.32**

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative su demanio pubblico)*

1. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

2) dopo le parole: "i procedimenti giudiziari" aggiungere: "o amministrativi";

3) le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";

4) alla lettera *a)*, la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

5) alla lettera *b)*, la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

6) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente: "*b-bis)* La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

*b)* al comma 733:

1) le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

2) la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

3) le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

---

#### **49.0.33**

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)*

Dopo il secondo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione aggiungere il seguente:

«3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».

---

#### **49.0.34**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».

---

**49.0.35**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni».

---

**49.0.36**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Aggiornamento delle disposizioni del codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)*

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737 (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.";

b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

"Art. 1738 - (*Revoca*) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739 - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.";

d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

"Art. 1740 - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1, e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.";

e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741 - (*Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.";

f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

"Art. 1696 - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La previsione di

cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.";

g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761 - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752".».

---

#### **49.0.37**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Modifiche alla disciplina del codice civile in materia di contratto di spedizione)*

1. La sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla seguente: "Sezione III della spedizione

Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in

nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738. - (*Revoca*) - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1740. - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.

Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696 ".

2. L'articolo 1696 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni ".

3. L'articolo 2761 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».

**49.0.38**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. Per l'anno 2020, non è dovuta la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.»

---

**49.0.39**

COMINCINI, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)*

1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi".

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante".».

---



**49.0.40**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Definizione modalità di pagamento materiali ristrutturazioni)*

Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito».

---

**49.0.41**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Modifiche all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 96 - (*Interessi passivi*) - 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.

4. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione'.

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, valutato in 25 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **49.0.42**

CORBETTA

*Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni degli adempimenti delle imprese in tema di questionari)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale"».

---

**49.0.43**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione questionari Istat)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale".».

**49.0.44**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo."».

**49.0.45**

COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)*

1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"e5). L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.».

---

#### **49.0.46**

COMINCINI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "*E-bis - Strade urbane ciclabili.*";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "*E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.*";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso

esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

*9-quinquies.* Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato."

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

*a*) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

"*g*) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;"

*b*) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

*c*) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.";

*d*) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di

cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

---

#### **49.0.47**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis - Strade urbane ciclabili.";



2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-*bis* - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-*bis*). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

e) all'articolo 182:

1) al comma 9-*ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-*bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di

aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

*9-quinquies.* Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato."

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

*a)* all'articolo 201, comma *1-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

"*g*) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento";

*b)* il comma *133-bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

*c)* all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *C* e *D*, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al

comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

e) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

---

#### **49.0.48**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile. ";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici. ";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. ";

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o *F-bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato".

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

*a*) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

"*g*) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; ";

*b*) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato; *c*) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. ", sono sostituite dalle seguenti: " sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. ";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata: a) dopo l'articolo 12 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze

penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.»;

*b)* i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

*c)* l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.



**49.0.49**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato."

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione

sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;"

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. ", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. ";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7. 6, dopo le parole: " La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: " nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

---

#### 49.0.50

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 49-bis.

*(Semplificazioni in materia di autotrasporto)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo le parole: "nei giorni festivi o in particolari altri giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in particolari giorni";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono compresi" fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

---

**49.0.51**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di Trasporti Eccezionali)*

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito Commissione'.

2. La Commissione si compone di:

- tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
- un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
- un rappresentante dell'ANAS;
- un rappresentante dell'AISCAT;
- un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini

della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

- a) Direttrice Padana;
- b) Direttrice Tirrenica;
- c) Direttrice Adriatica;
- d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato

agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.".

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro 60 giorni dalla sua costituzione».

---

#### **49.0.52**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: "Nuovo codice della strada" sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: "i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

*b)* al comma 2, le parole: "i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

*c)* al comma 4, le parole: "dei motoveicoli e autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole";

*d)* al comma 6, dopo le parole: "di motoveicoli" sono aggiunte le seguenti: "o di macchine agricole.";

*e)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri";

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,



adeguata le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della presente legge"».

---

**49.0.53**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8, ovvero 8-bis. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti".».

---

**49.0.54**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, BERGESIO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)*

1. All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo

periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti".».

---

**49.0.55**

COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione in operazioni tecniche di Motorizzazione)*

1. Al fine di razionalizzare alcune procedure di Motorizzazione civile, superate dal progresso tecnologico e dalla necessità di un intervento pubblico, per l'installazione degli impianti GPL e per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del codice della strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente».

---

**49.0.56**

DE FALCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di competenza della Motorizzazione Civile)*

1. Con riguardo all'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto da emanare entro 30

giorni dalla conversione del presente decreto-legge, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali fino al mese di giugno 2021 non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo e stabilisce le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione».

---

**49.0.57**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)*

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazio-

nale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revi-

sioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

---

#### **49.0.58**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)*

1. All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "in regime di temperatura controllata (ATP)," inserire le seguenti: "e dei loro rimorchi,"».

---

**49.0.59**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "a motore", sono soppresse».

---

**49.0.60**

GARAVINI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

**"Art. 93-bis.**

*(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)*

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona

fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la san-

zione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132.

*(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adem-



piuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-bis.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **49.0.61**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari».

---

**49.0.62**

BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto:

- i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

- i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

- i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».

**49.0.63**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

c) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

d) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

e) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono unici titolari"».

---

#### 49.0.64

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

c) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavo-

native, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese"».

---

#### **49.0.65**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di circolazione dei mezzi ad uso delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 190, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità"».

---

#### **49.0.66**

RAMPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *a)*, le parole: "nella misura del 80 per cento del totale annuo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento del totale annuo";

*b)* al comma 2, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico del comparto"».

---

**49.0.67**

CARBONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera *a*), le parole "nella misura dell'80 per cento del totale annuo" sono sostituite con le seguenti "nella misura del 40 per cento del totale annuo".

2. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la lettera *d*), "Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico del comparto"».

**49.0.68**

GRIMANI, VONO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)*

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) alla lettera *a*), *sostituire le parole*: "2 per cento", con le seguenti: "1 per cento";

*b*) alla lettera *b*):

1. sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

2. sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

3. sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitativi va acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento";

c) alla lettera c): sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

---

#### **49.0.69**

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)*

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2 All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "entro il giorno antecedente" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro».

---

**49.0.70**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Unificazione delle visite ispettive a bordo delle navi)*

All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 32 sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045"».

**49.0.71**

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».



**49.0.72**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."».

**49.0.73**

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione"».

**49.0.74**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

**49.0.75**

DE SIANO, CESARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

**49.0.76**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

---

**49.0.77**

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

---

**49.0.78**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

---

**49.0.79**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

---

**49.0.80**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 49-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola: "autenticata", sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 264 5-bis del codice civile".».

---

**49.0.81**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.49-bis.***(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)*

1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del Decreto legislativo n. 219/2006, sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti: "due mesi".».

---

**49.0.82**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.49-bis.***(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 148, del Decreto legislativo n. 219 del 2006, dopo le parole: "da euro tremila a euro diciottomila" aggiungere le seguenti:

"Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo principio attivo a base del medicinale oggetto della mancata o ritardata comu-

nicazione di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale altri farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente."».

---

**49.0.83**

CARIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni per agenti e mediatori finanziari)*

1. Gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».

---

**49.0.84**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde", sono inserite le seguenti parole: "anche in piscine natatorie"».

---

**49.0.85**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)*

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".».

---

**49.0.86**

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)*

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".».

---

**49.0.87**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 32, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni le parole: "5 per cento", sono sostituite con: "50 per cento"».

---

**49.0.88**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BAGNAI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito.».

---

**49.0.89**

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di imprese turistiche)*

1. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "dell'offerta turistica" aggiungere le seguenti: "e i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate



stabilmente, all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche."».

---

**49.0.90**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)*

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, Allegato I, al numero 36, sostituire le parole: "in massa superiori a 50.000 kg", con le seguenti: "in massa superiori a 100.000 kg".

2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;"».

---

**49.0.91**

CONZATTI, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3-bis, lettera a) le parole: "della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore";

b) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 12-*bis*, comma 3, sostituire le parole: "ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" con le seguenti: "abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo";

d) all'articolo 12-*bis*, comma 6, dopo la parola: "intervenire" sostituire la parola: "nel", con le seguenti: "non oltre il";

e) all'articolo 12-*bis*, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di cui al precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore";

f) all'articolo 14-*ter*, comma 3, lettera a) le parole: "della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore";

g) all'articolo 14-*ter*, comma 3, la lettera b) è soppressa;

h) all'articolo 14-*terdecies*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario";

i) Dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione delle crisi, che comprende:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.";

j) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della Crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore"».

---

#### **49.0.92**

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni"».

---

#### **49.0.93**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione del trattamento catastale delle strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo", sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

---

**49.0.94**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.49-bis.**

*(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole "al consumatore finale" sono soppresse".».

---

**49.0.95**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale» sono soppresse".».

---

**49.0.96**

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)*

1. Al comma 14, lettera *a*), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono inserite le seguenti:", delle imprese turistiche e della ristorazione";

*b*) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori".».

**49.0.97**

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

*a*) comma 1, lettera *b*);

*b*) comma 8;

*c*) comma 8-bis;

*d*) comma 14, lettere *a*) e *b*).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

#### **49.0.98**

CONZATTI, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)*

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole: "trattamento economico e normativo", sono aggiunte le seguenti: ", anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,";

2. al comma 2, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";

3. dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili".».

---

**49.0.99**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Proroga dei termini per la definizione delle modalità di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà)*

1. Al del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 4-*bis* del le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalla data di introduzione del documento unico" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*,";

c) all'articolo 4, comma 2, le parole "dall'introduzione del documento unico" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*,"».

**49.0.100**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Nell'ambito delle operazioni avviate per le finalità di cui al comma 1, lettera *b*), la determinazione del valore delle azioni detenute dai soci nella Società Autobrennero S.p.a. potrà avvenire anche ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, ivi incluso, fermo quanto previsto dal comma 2, il fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

2. Al comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,



della legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "580 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni".

3. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".».

---

#### **49.0.101**

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-*bis*.**

*(Prevenzione incendi)*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021."».

---

**49.0.102**

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)*

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021."».

**49.0.103**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure di semplificazione per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)*

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano

dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

---

#### **49.0.104**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

"683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

---

#### **49.0.105**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)*

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

---

**49.0.106**

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI,  
GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)*

1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020" sono soppresse.».

---

**49.0.107**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "non superiore a 499" aggiungere le seguenti: "determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».

---

**49.0.108**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";

b) al comma 4 dopo la parola "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si provvede, pari a 276,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**49.0.109**

CONZATTI, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti "bilanci relativi all'esercizio 2020"».

**49.0.110**

CROATTI, VACCARO, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

*(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere utilizzato dalle strutture extralberghiere a carattere non imprenditoriale anche se il Codice identificativo di cui al comma 4 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è ottenuto successivamente all'entrata in vigore della citata legge 17 luglio 2020, n. 77, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui è riconosciuto il credito di imposta».

**49.0.111**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

*(Misure per la mobilità sostenibile)*

1. All'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *a*), numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, è sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

*b)* al comma 3, lettera *b*), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione".

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-bis. Strade urbane di quartiere ciclabili.";

b) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente lettera: "E-bis. Strada urbana di quartiere ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h viene definita una priorità ciclabile.";

c) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 2) è inserito il seguente: "2-bis. dopo il numero 58, inserire il seguente: '58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti circolazione, posti a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici'."»;

d) dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)*

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circo-

lazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

f) all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:

"9-quater. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.

9-quinquies. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata 'doppio senso ciclabile' segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano".



3. Al fine di uniformare e semplificare le procedure di installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni:

a) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppresso;

b) all'articolo 201, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>o</sup> agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati" le parole "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti parole "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo".

5. Al decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, nell'Allegato, al Capo 7, paragrafo 7.6, dopo le parole "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

6. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppressi.

7. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

---

## Art. 50.

### 50.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

**50.2**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: "della precauzione" è aggiunta la seguente espressione: "da intendersi come adozione del criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli previsti dall'ordinamento"».

---

**50.3**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE».*

---

**50.4**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

**50.5**

FERRARA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

**50.6**

FERRARA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) sostituire il comma 3-ter con il seguente:*

*"3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica già rilasciata dalle autorità competenti e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi*

valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al presente comma, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti è effettuata, dall'Autorità competente, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 del presente decreto".».

---

**50.7**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti dovrà essere effettuata, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente decreto"».*

---

**50.8**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace", e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'integrazione tra valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di cui al precedente periodo si applica solo al Piano regolatore Portuale"».*

---

**50.9**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace"».*

---

**50.10**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) ferma la completa ed esaustiva valutazione in sede di VIA di tutti gli impatti ambientali del progetto ad essa sottoposto, le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;"».*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3.*

---

**50.11**

D'ARIENZO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

*«2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti significativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al comma 9 per gli interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, così come anche individuati ai sensi dell'art.43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del presente decreto";».*

*2) Al comma 1, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:*

*«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i procedimenti relativi agli interventi urgenti di miglioramento della sicurezza delle dighe esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del presente decreto, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».*

---

**50.12**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

**50.13**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente: «3) il comma 12 è abrogato».*

---

**50.14**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 12 dopo le parole: "dei piani di cui al comma 3-ter" inserire le seguenti: "sui quali è stata regolarmente effettuata una valida ed efficace valutazione ambientale strategica,"».*

---

**50.15**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:*

*"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi."».*

---

**50.16**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi".».

---

**50.17**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) e d).*

---

**50.18**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

---

**50.19**

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole: «con cadenza semestrale, le» inserire le seguenti: «modifiche e le».*

---

**50.20**

Assuntela MESSINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «le tipologie di progetti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 o a VIA in sede regionale ai sensi del comma 3, l'elenco per ciascuna Regione dei Progetti Strategici per traguardare gli obiettivi in relazione al *burden sharing*, nonché, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e quindi senza valore retroattivo per progetti già presentati, le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle linee guida nazionali del decreto ministeriale 10 settembre 2010, delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. I decreti definiscono per ciascun anno gli obiettivi minimi per l'attuazione del PNIEC ed i principi di uniformità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell'autorizzazione degli impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «La Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1) bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito decreto e comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990 n. 241 »;*

c) *al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «sessanta giorni» inserire le seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe.»;*

d) *al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni»;*

e) *al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «novanta giorni» inserire le parole: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe»;*

f) *al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «"e sono aggiunte le seguenti: "L'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."»;*

g) *al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:*

«2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale."

2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", valgono le seguenti disposizioni:

a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-ter, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;

c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.

2-quater) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni";

2-quinquies) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1,



lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale".

2-*sexties*) al comma 5 dopo le parole: "eventuali e specifiche integrazioni," sono inserite le seguenti parole: "esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,".

2-*septies*) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.".

2-*octies*) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati."».

h) al comma 3, *sostituire le parole*: «alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti parole*: «alle nuove istanze e a quelle presentate a partire dal 1° gennaio 2019».

**50.21**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Tra i progetti e le opere necessarie all’attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2.»;*

2) *alla lettera c), numero 4) sostituire le parole: «di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europa» con le seguenti: «delle procedure di infrazione comunitaria dopo l’espressione del parere motivato»;*

3) *alla lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell’energiacostituisce motivo di esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L’accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto previsto determina la decadenza immediata dall’incarico.».*

4) *Sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) L’articolo 20 è soppresso.»;

5) *alla lettera 1) sostituire i numeri 1 e 2 con il seguente:*

«1) i commi 3 e 4 sono soppressi. e sopprimere il numero 3.2»;

6) *alla lettera m), numero 1) le parole da: «Decorsi inutilmente i termini» fino a: «nonché al» sono sopresse.*

7) *alla lettera n), il numero 2) è sostituito dal seguente:*

2) *Al comma 6 le parole: «, in caso di richieste di integrazioni,» sono sopresse e il numero 3) è sostituito dal seguente:*

«3) Il comma 7 è soppresso».

8) *alla lettera o) il numero 2) è soppresso.*

**50.22**

FEDELI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,»;*

b) alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «PNIEC» inserire le seguenti: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO<sub>2</sub>,»;

c) alla lettera f), capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «Trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;

d) alla lettera n), numero 2), sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;

e) alla lettera o) sopprimere il numero 2.

---

### 50.23

GIROTTI, MORONESE, LA MURA

*Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le tipologie di progetti e opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO<sub>2</sub>.».

---

### 50.24

DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili».*

---

### 50.25

VONO, GRIMANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c), numero 1):

1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», inserire le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e sull'occupazione,»;

2) *dopo le parole*: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», *inserire le seguenti*: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) *al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente*: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;

c) *al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente*:

«01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate".».

d) *al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole*: «entro i successivi quindici giorni» *con le seguenti*: «entro i successivi quarantacinque giorni»;

e) *al comma 1, lettera l)*:

1) *sopprimere il numero 1)*;

2) *al numero 2), sopprimere le seguenti parole*: «, le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: »sessanta giorni»;

f) *al comma 1, lettera m)*:

1) *al numero 1), premettere il seguente*:

«01) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni."»;

2) *dopo il numero 3), aggiungere i seguenti*:

«3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realiz-

zazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista;

3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano".;

g) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

---

## 50.26

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c), punto 1):

1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),» , aggiungere le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione,»;

2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2» , aggiungere le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le

opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) *al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;*

c) *al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate."»;

d) *al comma 1, lettera f), al capoverso 2., le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;*

e) *al comma 1, lettera l):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;*

f) *al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero 1), premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni"».

2) *dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario

apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista".

3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano";

g) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

---

## 50.27

RUSPANDINI

*All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», *sono inserite le seguenti:* «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e sull'occupazione.»;

2) *dopo le parole:* «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», *sono inserite le seguenti:* «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere

comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) *al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, è inserito il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;*

c) *al comma 1, lettera e), numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate".»;*

d) *al comma 1, lettera t), capoverso 2, le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;*

e) *al comma 1, lettera l), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *il numero 1) è soppresso;*

2) *al numero 2), sono soppresse le seguenti parole: «, le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;*

f) *al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni".»;*

2) *dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista; 3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente: 1-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto*



legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano"»;

*g) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».*

---

## 50.28

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché» aggiungere le seguenti: «le aree idonee e»;*

*b) dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:*

*«2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:*

*a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;*

*b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;*

c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso".».

---

## 50.29

GIROTTO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», le parole da: «nonché le aree non idonee» fino alla fine del medesimo capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».*

---

## 50.30

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».*

---

**50.31**

CORRADO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» inserire le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe».*

---

**50.32**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» aggiungere le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».*

---

**50.33**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 1), al comma 2-bis ivi richiamato, dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche» sono aggiunte le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».*

---

**50.34**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» inserire le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».*

---

**50.35**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla lettera d), numero*

1) *dopo le parole*: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», *aggiungere le seguenti*: «e regionale»;

b) *al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente*: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista"».

---

### 50.36

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole*: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», *aggiungere le seguenti*: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». *Conseguentemente, alla lettera d), numero 1) dopo le parole*: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», *aggiungere le seguenti*: «e regionale»;

b) *al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente*: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista"».

---

### 50.37

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole*: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2» *aggiungere le seguenti*: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3».

*Conseguentemente alla lettera d), numero 1) dopo le parole*: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale» *aggiungere le seguenti*: «e regionale».

---

**50.38**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali progetti o opere sono in ogni caso privilegiate, ove applicabile, le aree industriali o edificate, le aree limitrofe ad aree edificate e industriali o a grandi infrastrutture, le aree bonificate, le cave e le discariche chiuse e ripristinate, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree non utilizzabili per altri scopi».*

b) *al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «di cui all'articolo 23 predisponendo» inserire le seguenti: «, previo confronto tecnico con il proponente,»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» inserire le seguenti: «, fatta salva la facoltà del proponente di presentare istanza per l'applicazione delle medesime disposizioni ai procedimenti in corso relativi alle istanze già presentate e il cui procedimento non sia stato concluso».*

---

**50.39**

LAFORGIA, DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO<sub>2</sub>».*

---

**50.40**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

*«3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove non siano tecnicamente possibili le soluzioni organizzative di cui al periodo precedente le Amministrazioni interessate possono avvalersi degli Organi tecnici di altre Amministrazioni quale Autorità Competente».*

---

**50.41**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente: «4-bis) all'articolo 7-bis dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:*

- a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;*
- b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla performance del personale coinvolto;*
- c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito della procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;*
- d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;*
- e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate"».*

**50.42**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

*«4-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:*

- a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;*
- b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla performance del personale coinvolto;*
- c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia*

delle non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito delle procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;

d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;

e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate"».

---

**50.43**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Sopprimere la lettera d) del comma 1.*

---

**50.44**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**50.45**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**50.46**

MANCA, FERRAZZI

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 27 dicembre 2020, n. 580/2019/R/idr, e successive modifiche e integrazioni».*

---

**50.47**

MANCA, FERRAZZI

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi inseriti nella sezione acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

---

**50.48**

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole «tra il personale di ruolo del CNR,» sopprimere le seguenti: «dell'ISPRA».*

b) *al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», comma 11, sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;*

c) *al comma 1 lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni»;*

d) *al comma 1 lettera m), numero 2), sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;*

e) *al comma 1, lettera p), punto a), aggiungere in fine il seguente periodo: «; nell'ottica di rafforzare ed omogeneizzare a livello nazionale le modalità di accompagnamento e di monitoraggio delle opere infrastrutturali particolarmente rilevanti, negli Osservatori ambientali costituiti a decorrere dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, e in quelli di futura costituzione, si dovrà prevedere, qualora non già prevista, la partecipazione di almeno due rappresentanti dell'SNPA, di cui almeno uno designato da ISPRA»;*

f) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la re-*



dazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

**50.49**

GRIMANI, VONO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti inseriti nei Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione n. 580/2019/R/idr, e s.m.i., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».*

---

**50.50**

GRIMANI, VONO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi ricompresi nella sezione acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».*

---

**50.51**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energia costituisce motivo di esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto previsto, determina la decadenza immediata dall'incarico.».*

---

**50.52**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito *web* dell'Autorità competente"».

---

**50.53**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito *web* dell'Autorità competente"».

---

**50.54**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento,

mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale"».

---

**50.55**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, dopo la lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis. Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:*

*"4-ter. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale."».*

---

**50.56**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'autorità procedente" aggiungere le seguenti: "o il soggetto proponente"».*

---

**50.57**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «Entro cinque giorni», con le seguenti: «Entro quindici giorni»;*

*b) al comma 1, lettera n), prima del numero 1) inserire il seguente:*

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "Il proponente"».

c) *al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) l'articolo 27-bis è abrogato.».

---

### 50.58

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori».*

---

### 50.59

GIROTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;*

b) *al comma 1, lettera n), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: «per la durata di trenta giorni» con le seguenti: «per la durata di sessanta giorni»;*

c) *al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni» con le seguenti: «Entro i successivi trenta giorni»;*

d) *al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).*

---

**50.60**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lettera t), capoverso comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;*
  2. *alla lettera n), punto 2), al quinto periodo sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di sessanta giorni»;*
  3. *alla lettera o), sopprimere il punto 2.*
- 

**50.61**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera f), al capoverso comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**50.62**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantacinque giorni».*

---

**50.63**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*

---

**50.64**

TARICCO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quindici giorni»;*
- b) *alla lettera o):*

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "15 giorni"»;

2) dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 5, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e le parole: "quindici giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

2-ter) al comma 7, le parole: "dieci giorni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni" e le parole: "centoventi giorni", sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

---

### 50.65

PICETTO FRATIN

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La relativa comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale».*

---

### 50.66

PICETTO FRATIN

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza» con le seguenti: « onde consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini consapevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate l'autorità competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA».*

---

### 50.67

PICETTO FRATIN

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, completata eventualmente*

l'istruttoria nei successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni».

---

## 50.68

MARTELLI

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere», con le seguenti: «l'elenco esaustivo della documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA».*

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera: «o)», con la seguente:*

*«o) all'articolo 27-bis., sostituire il comma 1, con il seguente:*

*"1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente ha facoltà richiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 un'istanza di adozione dello strumento della conferenza semplificata. Nel caso in cui tale procedura venga assentita, l'autorità competente apre una fase di confronto al fine di definire l'elenco esaustivo della documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA. Nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare la procedura semplificata, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto di deliberazione dell'adozione della procedura semplificata"».*

*Conseguentemente, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale per i quali non sia stata assentita la procedura semplificata, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dall'amministrazione, sentiti tutti gli enti coinvolti nel procedimento. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:* «che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

*Conseguentemente, al comma 5, al primo periodo, dopo la parola:* «integrazioni», *inserire le parole:* «ai sensi del comma 3, che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

---

## 50.69

RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «parere» aggiungere: «entro il termine perentorio di 30 giorni».*

---

## 50.70

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera i), al numero 3), sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».*

---



**50.71**

FERRAZZI, MIRABELLI

*Al comma 1, lettera 1), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il numero 1);*
  - b) *sopprimere il numero 3.3)*
- 

**50.72**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Al comma 1, lettera 1), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il capoverso «1)»*
  - b) *sopprimere il capoverso «3.3)»*
- 

**50.73**

VONO, GRIMANI

*Al comma 1, lettera 1), numero 2) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni, ovvero, su richiesta motivata del proponente, centottanta giorni nel caso la documentazione da produrre abbia ad oggetto lo svolgimento di indagini che richiedono particolari condizioni climatiche che si verificano in determinati periodi dell'anno. Nel caso di cui al periodo precedente, i termini di duecentodieci giorni e di centosettanta giorni di cui all'articolo 25, commi 2 e 2-bis sono sospesi dalla data della richiesta formulata dall'autorità competente fino alla trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente».*

---

**50.74**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera 1), numero 3), i capoversi «3.1» e «3.2» sono abrogati;*

2) *dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

*«4-bis) I provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e quelli di cui agli articoli 19 e 25 dello stesso decreto legislativo, da adottarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono*

essere oggetto di istanza di riapertura - riedizione della procedura di VIA e di rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, salvo sopravvenuti gravi ed imprevedibili fenomeni naturali o antropici di portata tale da mettere in discussione le motivazioni alla base del giudizio di compatibilità.

4-ter) I provvedimenti di istituzione di nuove aree protette e di aree afferenti alla «Rete Natura 2000», in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono tenere conto dei provvedimenti di compatibilità ambientale già emessi relativi a progetti di cui alle opere infrastrutturali prioritarie ed agli impianti produttivi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emesso ai sensi del comma 1, lettera c), punto 1) del presente articolo».

---

### 50.75

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera l), numero 3), al punto «3.2.» sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».*

---

### 50.76

NUGNES

*Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:*

*«4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*"7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito *web* dell'autorità competente.».*

---

**50.77**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera l) dopo il numero 4, inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web dell'autorità competente"».

---

**50.78**

NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«1-bis) all'articolo 24-bis, al comma 1, dopo le parole: "autorità competente." sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta"».

---

**50.79**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 24-bis:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso l'autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27 e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano

periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale"».

---

**50.80**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale"».

---

**50.81**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)*

---

**50.82**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:*

«1) sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di

particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni"».

---

**50.83**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente adozione.» inserire il seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri della commissione valutatrice.».*

---

**50.84**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, lettera m), al numero 1 ), dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente ado-*

zione» sono aggiunte le seguenti: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto ivi compresa la decadenza, complessiva o di singoli membri, della commissione valutatrice».

---

**50.85**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 2).*

---

**50.86**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).*

---

**50.87**

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al comma 2, dopo le parole: "Il provvedimento unico di cui al comma 1" e prima delle parole: "comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario", sono inserite le seguenti: ", che in ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,"».

---

**50.88**

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 2):*

1) *al quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la parola: «aggiunta»;*

2) *al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;*

b) *al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».*

---

**50.89**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera n), al numero 2), al quinto periodo, le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di sessanta giorni».*

---

**50.90**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera n), numero 2), capoverso «comma 6», ultimo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**50.91**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 lettera n), al numero 2) le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di quarantacinque giorni».*

---

**50.92**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).*

---

**50.93**

NENCINI, VONO, GRIMANI

*Al comma 1, lettera n), numero 3) sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo*

qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni».

---

**50.94**

NENCINI, VONO, GRIMANI

*Al comma 1, lettera n), punto 3), al secondo periodo aggiungere, dopo le parole: «novanta giorni», le seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe».*

---

**50.95**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).*

---

**50.96**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi



compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990"».

## 50.97

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:*

«4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del proce-

dimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990";».

---

**50.98**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al» inserire le seguenti: «primo periodo del».*

---

**50.99**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-*bis*.

*(Semplificazione procedure amministrative)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero," inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."

2. All'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

'1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può av-

venire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto"».

---

**50.100**

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).*

---

**50.101**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).*

---

**50.102**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 2).*

---

**50.103**

MANCA

*Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:*

«2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

2-*bis*) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni;"».

---

**50.104**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera o), al numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale"».*

---

**50.105**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentanti dell'amministrazione competente e da rappresentanti del proponente in egual numero, per l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le valutazioni conclusive. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma"».

---

**50.106**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito *web* dell'Autorità competente"».

---

**50.107**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambien-

tali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito *web* dell'Autorità competente"».

---

**50.108**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5"»;

2) il comma 3 è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"».

---

**50.109**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente*

«p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5"».

---

**50.110**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».

---

**50.111**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"».

---

**50.112**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29-*quater*, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Per gli impianti che sviluppano una potenza superiore ai 100 MWe non entrati in esercizio entro i successivi 5 anni a far data dalla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale da parte del proponente, su iniziativa dell'autorità procedente o del Ministro dell'ambiente, ove ritenuto utile o necessario e previo parere motivato può indire, una o più conferenze dei servizi al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni da altre autorità o amministrazioni pubbliche interessate, sono ammesse alla partecipazione e alla presentazione di osservazioni associazioni e comitati anche non riconosciuti o cittadini che ne abbiano fatto richiesta. I nuovi elementi e le valutazioni vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, e costituiscono gli effetti di cui al comma 6"».

---

### 50.113

MANCA, BOLDRINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,";

b) *al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«r-bis) all'Allegato III alla Parte Seconda, alla lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla lettera b)";

r-ter) all'Allegato IV alla Parte Seconda, al numero 2, lettera a), dopo le parole: "con esclusione" inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'Allegato III alla Parte Seconda e"».

---

### 50.114

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

---

**50.115**

PEROSINO

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

---

**50.116**

DE SIANO, CESARO

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

---

**50.117**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

---

**50.118**

BERUTTI

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

---

**50.119**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

---



**50.120**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 sopprimere la lettera q).*

---

**50.121**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1 sopprimere la lettera q).*

---

**50.122**

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera r), al numero 2) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

---

**50.123**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:**«r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)";**r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,"».*

---

**50.124**

PEROSINO

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:**«r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con*

esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*");

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

---

### 50.125

DE SIANO, CESARO

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti lettere:*

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*");

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

---

### 50.126

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Al comma 1, dopo la lettera r) inserire le seguenti:*

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*");

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

---

**50.127**

BERUTTI

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

---

**50.128**

TRENTACOSTE

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«*r-bis*) All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "nei medesimi comuni." inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

---

**50.129**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:*

«*r-bis*) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: "nei medesimi comuni.", inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

---

**50.130**

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:*

«*r-bis*) all'articolo 212, comma 5, prima dell'ultimo periodo inserire i seguenti: «Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale».

---

**50.131**

RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«*r-bis*) agli articoli 25 comma 7, 27 comma 8 e 27-*bis* comma 8 è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso, per il mancato rispetto dei termini perentori, l'autorità competente è tenuta a restituire all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una parte degli oneri istruttori pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto"».

---

**50.132**

VALENTE, FERRAZZI, BITI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione d'impatto ambientale regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intesa come il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio, con riferimento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative a progetti già avviati alla data del 1 gennaio 2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non trova applicazione:

a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per i quali, prima della entrata in vi-

gore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, era già stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche del progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica di assoggettabilità prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la successiva fase di valutazione di impatto ambientale sia stata avviata in vigenza di quest'ultima disposizione».

---

### 50.133

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'art.11-ter del decreto legge n.13 5 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023,";

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. Sono altresì consentiti i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

a. proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;

b. rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c. sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d. riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità. «

c) Il comma 5 è soppresso.

d) Il comma 6 è soppresso.

e) Il comma 7 è soppresso.

f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIÀ. Il sesto periodo è soppresso.

g) Il comma 13 è soppresso"».

---

## 50.134

COLLINA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, entro il 30 settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca o di istanze di permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi:

- 1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità;
- 2) la sostenibilità finanziaria;
- 3) la rapidità di sviluppo;
- 4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca;
- 5) il sostegno all'occupazione'.

3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico individuati dal ministero, o di promuovere l'eventuale concorrenza di altri operatori sullo sviluppo di tali progetti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito del ministero, i titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti devono depositare presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti, accompagnata da una relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un orga-

nismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765 del 2008.

*3-quater.* Nel caso di deposito dell'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma *3-ter*.

*3-quater.* Nel caso di mancato deposito dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria procedimentale da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, il ministero promuove la concorrenza con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 25 novembre 1996 n. 625";

*b)* al comma 4, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente lettera : ";  
*e)* autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma *3-bis*.";

*c)* al comma 5, dopo le parole: "La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" aggiungere le parole: "ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

*d)* al comma 6, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare," aggiungere le seguenti parole: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

*e)* al comma 8:

1) dopo le parole: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere" aggiungere le seguenti parole: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

2) eliminare il seguente periodo: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI";

3) all'ultimo periodo eliminare la parola: "non";

f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8-bis: "Tutte le attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre [2035]. Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050".

1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono destinate al rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi in settori industriali promossi dal *Green Deal* europeo.

1-quater. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo"».

---

### 50.135

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente :*

«1-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi, " aggiungere le seguenti: "i procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e Titolo III-bis del decreto legislativo 152 del 2006».

---

### 50.136

COLLINA

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare al-



l'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

---

**50.137**

RIPAMONTI, AUGUSSORI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

---

**50.138**

PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

---

**50.139**

QUARTO, LA MURA, MORONESE, L'ABBATE, PAVANELLI, FLORIDIA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**50.140**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**50.141**

GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 10 13 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti indu-

striali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-*sexies* e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati"».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».*

---

## **50.142**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-*sexies* e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese.

Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati"».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».*

---

### 50.143

MIRABELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto legge 11 marzo 2020, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 3-ter.

*(Procedure di approvazione e realizzazione delle opere)*

1. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, per le opere di cui all'articolo 3, comma 2, da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

3. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente d'intesa con l'amministrazione eventualmente competente, di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.

5. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'ar-

articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.

6. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.

7. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

8. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

9. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

10. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-*quinquies*.

11. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.

12. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

13. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *d*) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

14. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3 comma 2.

15. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di

servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

16. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

17. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.

18. La Società opera in deroga a:

- a) articoli da 14 a 14-*quinquies* della Legge 241/90;
- b) articoli 27-*bis* del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
- c) articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994;
- d) articolo 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

19. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

20. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.

21 Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

22 Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

- a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;

b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;

c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;

d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;

e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);

g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

h) applicare l'articolo 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 d.lgs. 50/16.

23. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

24. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano

attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese", sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico".

25. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture, la relativa procedura di valutazione ambientale e l'acquisizione di tutti i titoli connessi segue lo schema procedimentale di cui all'articolo 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006, con dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30 giorni.

26. La Società, ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate"».

---

## 50.144

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di 180 giorni».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le seguenti parole: «, nonché disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale».*

---



**50.0.1**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 50-bis.**

*(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)*

a) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".

b) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente."

c) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: "I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista."».

---

**50.0.2**

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 50-bis.***(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)*

d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare."

e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente."

f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: "I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista."».

**50.0.3**

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)*

All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui retroattività sia espressamente prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo o in sede di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fini dell'autorizzazione unica se adottati sulla base del quadro normativo, ivi inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al momento del loro rilascio"».

#### 50.0.4

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero sia opera interrata o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso civico".

b) all'articolo 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "alla realizzazione", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

2) al comma 6, dopo le parole: "alla realizzazione", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

c) all'articolo 52-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: "ed all'esercizio", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di VIA viene rilasciato dalla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da parte della competente Direzione del Ministro dei

beni e delle attività culturali e del turismo, da rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'emanazione del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.";

d) all'articolo 52-*quater*, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e, nei casi, di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "Alla valutazione di impatto ambientale di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-*quinquies*, commi 2-*bis* e 2-*ter*".

---

### 50.0.5

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-*bis*.**

*(Intesa Regionale)*

All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sostituire le parole: "dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3", con le seguenti: "dell'autorizzazione entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

---

**50.0.6**

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)*

All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi," inserire le seguenti: "ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,"».

---

**50.0.7**

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)*

All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, aggiungere in fine il seguente periodo: "I soggetti proponenti, ai fini della progettazione, possono consultare le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i vincoli e le prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito pareri preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi adottati o in via di adozione da parte delle amministrazioni ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, culturali ed archeologici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta."».

---

**50.0.8**

PAVANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Controllo delle perdite di gas metano e del relativo impatto climatico)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento normativo, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro dodici mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi."».

**50.0.9**

GALLONE, MALLEGNI, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)*

1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "All'attività istruttoria partecipa un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.";

2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici";

3) al comma 5, dopo le parole: "della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici", nonché dopo le parole: "della Commissione" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici";

b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 8-ter.

*(Commissione tecnica per gli interventi strategici)*

1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente decreto, dei progetti individuati:

a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di preminente interesse nazionale;

b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È composta dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale, ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza nell'area della salute pubblica.

3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio dell'e-

quilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.

4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.

5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo una volta.

6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-bis e 27-ter.

7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove previste:

a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le regioni interessate;

b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa con i Presidenti delle regioni interessate;

c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali interessati.

8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.";

c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito *web* dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima" e, al secondo periodo, dopo le parole: "L'autorità competente", aggiungere le seguenti: ", ovvero il proponente," e la parola: "comunica", è sostituita dalla seguente: "comunicano";

d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: "è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "ovvero del proponente, secondo le modalità di accesso al sito *web* dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima";



2) al comma 5, dopo le parole: "da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito *web*", aggiungere le seguenti: "ovvero del proponente";

3) al comma 4, dopo le parole: "entro i trenta giorni successivi", aggiungere le seguenti: «"anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 4";

e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni.";

2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "La remissione al Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA";

3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano.";

f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

*(VIA per gli interventi strategici)*

1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo 8-ter, comma 1, nei quali il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24, commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.

Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.

6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il termine perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore

generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo provvedimento di VIA.

7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo economico.

8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33.";

g) dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 27-ter.

*(Provvedimento unico per gli interventi strategici)*

1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-ter, comma 1 si applica, su richiesta del proponente, l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.

2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.

3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.

4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio

sito *web* e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.

5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e*), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente. La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.";

*h*) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*" aggiungere le seguenti: "della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-*ter*", nonché dopo le parole: "delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-*bis*" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-*ter*";

2) al comma 4, dopo le parole: "di cui all'articolo 8-*bis*" aggiungere le seguenti: "e di cui all'articolo 8-*ter*", nonché sostituire le parole: "della predetta Commissione" con le seguenti: "delle predette Commissioni".

2. La Commissione di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

**50.0.10**

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS."».

**50.0.11**

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,";

*b)* al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate"».

**50.0.12**

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero", inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."».

**50.0.13**

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)*

1. All'articolo 29-*sexies*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto."».

**50.0.14**

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)*

1. Al comma 29-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto."».

**50.0.15**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)*

1. All'articolo 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) al comma 2, le parole: "dall'invio della comunicazione di cui al comma 1", sono soppresse.

2. All'articolo 29-*quattordices*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, le parole: "la comunicazione prevista all'articolo 29-*decies*, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare" sono soppresse;
- b) al comma 14, le parole: "dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1 del rilascio della autorizzazione" sono soppresse».

**50.0.16**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le reindustrializzazioni)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:

**"Art. 240-bis.***(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le reindustrializzazioni)*

1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-bis, 249 e 252 del presente decreto, ove il progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al



periodo precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione .... del Ministero dello sviluppo economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica."».

---

### **50.0.17**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)*

1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 152 del 2006 sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 e di quelli in materia di fonti rinnovabili termiche. Tali linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti da fonti rinnovabili, sia elettrici che termici, nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi delle procedure di valutazione di impatto ambientale vigenti. Le linee guida individuano altresì gli impianti che possono essere sottoposti ad inchiesta pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 152/2016 e delle norme regionali in materia. L'inchiesta pubblica può essere disposta anche su proposta del proponente o dei Consigli comunali dei territori interessati. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali".

3. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 152 del 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso".

4. Al DPCM 76 del 2018, Allegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle voci autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "100 milioni";

2) alla voce aeroporti sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "100 milioni";

3) alla voce impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"».

---

## 50.0.18

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art 50-*bis*.

*(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)*

1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera *m-sexies*, aggiungere la seguente:

"*m-septies*. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-*bis* e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione";

b) all'articolo 120, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. Il comma 1 del presente articolo, nonché i termini previsti dal comma 5, in quanto compatibile, nonché dai commi 6, 9, 10 e 11, quest'ultimo in quanto compatibile, si applica ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera *m-septies*."».

---

#### 50.0.19

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-*bis*.

*(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)*

1. All'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica"».

---

**50.0.20**

GALLONE, MALLEGNI, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Carbon Capture and Storage)*

1. Al comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, le parole: "e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme" sono soppresse.».

---

**50.0.21**

FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma I, lettera *l*-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

**50.0.22**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

**50.0.23**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combu-

stibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

#### 50.0.24

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-*bis*.

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *I-bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

**50.0.25**

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *I-bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**50.0.26**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apporre le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*) alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di

occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e determinando il termine entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende rilasciato per la durata di dodici mesi.";

b) al comma 9, dopo le parole: "in relazione all'estensione dell'area interessata", aggiungere le seguenti: "e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività svolte" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Decorso sessanta giorni senza che il soprintendente si sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata"».

---

#### **50.0.27**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finalizzati a favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla valorizzazione della generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del sistema elettrico, la Divisione del Ministero dello sviluppo economico competente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dello sviluppo economico, formato da quindici unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni



pubbliche, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta».

## 50.0.28

FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 50-bis.

*(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)*

1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono sottoposti alla procedura di consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.

2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione dell'opera sono da considerarsi perentori.

3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.

5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato Interconstituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni succes-

sivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.»

---

## Art. 51.

### 51.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 51.2

DE BONIS, LONARDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 51. - (*Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali*) - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la

durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

---

### 51.3

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 51. - *1.* Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis*, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

---

### 51.4

D'ARIENZO

*Al comma 1, dopo le parole: «ferroviarie» inserire le seguenti: «, aeroportuali».*

---

**51.5**

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**51.6**

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:*

«2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

2-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

**51.7**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».

**51.0.1**

GALLONE, MALLEGNI, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Modifiche degli articoli 232-bis e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 232-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. È fatto obbligo per i consumatori di prodotti da fumo in luoghi pubblici di dotarsi e di portare sempre con sé un posacenere portatile".

b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 232-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 150 euro"».

**51.0.2**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Semplificazioni in tema di procedure operative e amministrative nei siti oggetto di bonifica)*

1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)" sono sostituite con le seguenti: "Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)".».

---

**51.0.3**

MANGIALAVORI, CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)*

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

**Art. 52.****52.1**

RUSPANDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 52. - (*Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*) - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

"Art. 242-ter.

*(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)*

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzati ve, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nonché le tipologie di opere e interventi che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte del proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda e del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da seguirsi le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,

comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno di un Sito di Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120".

3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 Giugno 2017».

---



**52.2**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "L'auto-rità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252"».

---

**52.3**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

"Art. 242-ter.

*(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)*

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

---

**52.4**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1, è sostituito con il seguente:

«1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di

Giustizia dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto» sopprimere le seguenti: «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree», nonché, infine, aggiungere le seguenti: «Gli interventi necessari per la realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente comma e sono eseguiti previa comunicazione all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;*

c) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'av-

venuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;

2) *alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza» la parola: «operativa» è sostituita con le seguenti: «o di misure di prevenzione», nonché, infine, sopprimere la parola: «operativa»;*

3) *alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le seguenti: «possono essere eventualmente gestiti», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».*

---

## 52.5

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

---

## 52.6

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «rischio idraulico», inserire le seguenti: «opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo*

dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione sostenibile di impianti e siti industriali riducendo le emissioni»;

b) *dopo le parole*: «altra fonte meno inquinante», *inserire le seguenti*: «in particolare attraverso l'utilizzo di materiali e sostanze recuperate da rifiuti».

---

## 52.7

L'ABBATE, NATURALE, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 1, sopprimere le parole da*: «opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili» *fino a*: «all'articolo 7-bis».

---

## 52.8

L'ABBATE, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter» apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da*: «fatti salvi i casi di riconversione» *fino a*: «7-bis»;

b) *al comma 1, dopo le parole*: «non pregiudichino» *inserire le seguenti*: «, non ritardino»;

c) *al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole*: «Piano di indagini preliminari» *inserire le seguenti*: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area interessata dalle opere di cui al comma 1 e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree. Tale Piano di indagini preliminari non sostituisce la procedura di cui all'articolo 242 per la bonifica delle aree non interessate dalle opere di cui al comma 1».

---

## 52.9

FEDELI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le parole*: «fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente,» *e all'ultimo periodo*

*dopo le parole: «che non pregiudichino né interferiscano» inserire le seguenti: «, né ritardino».*

---

## 52.10

MARTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter.», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente».*

---

## 52.11

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis».*

---

## 52.12

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che detti interventi» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con l'esecuzione e il completamento degli interventi»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nonché per tutti gli interventi che non comportano attività di scavo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare con proprio decreto provvede, di concerto con le regioni, all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per le predette valutazioni nonché le modalità di controllo»;

c) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, lettera a), sopprimere il terzo periodo e all'ultimo periodo sostituire le parole da: «Qualora l'indagine preliminare» fino alle parole: «all'articolo 245, comma 2,» con le seguenti: «Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per una sola osservazione, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 242 o 245, comma 2,»;*

d) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo»;

e) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

"e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero i livelli di accettabilità del rischio associato alla contaminazione riscontrata in sito, determinati a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui alla lettera s) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati";

b) alla lettera s), le parole: "effetti sulla salute umana" sono sostituite dalle seguenti: "effetti sulla salute umana e sull'ambiente".

1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il database geochimico nazionale (DGN) per la raccolta, gestione ed analisi dei dati prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente (SNPA) ai fini della definizione dei valori di fondo e dell'analisi dell'evoluzione dello stato qualitativo delle matrici (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, sedimenti di acque interne e aree marine)».

---

### 52.13

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1 capoverso «Art. 242-ter», sopprimere il comma 3.*

---

### 52.14

RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120»;

b) *al comma 3) dopo le parole:* «con proprio decreto» *sopprimere le seguenti parole:* «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree»;

c) *al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambienta/e territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta/e che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente»;

d) *al comma, 4 lettera c), ultimo periodo sostituire le parole:* «sono gestiti» *con le seguenti:* «possono essere gestiti».

---

**52.15**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «specificità del sito» aggiungere, infine, le seguenti: «e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende realizzare»;*

b) *sopprimere le parole da: «In caso di mancata pronuncia dei termini» fino a: «inizio delle operazioni»;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e segue la procedura indicata dall'articolo 242-bis».*

**52.16**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sopprimere la lettera b).*

**52.17**

RUSPANDINI

*Al comma 1, capoverso 242-ter, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».*



**52.18**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

---

**52.19**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, infine, la seguente:*

«c-bis) ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento. È facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività di svolgimento dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio».

---

**52.20**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

"Art. 242-quater.

*(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)*

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli ar-

ticoli 242, 242-*bis* e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *WEB* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *WEB* dell'autorità competente."».

---

## 52.21

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 242-*quater*.

*(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)*

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *internet* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *internet* dell'autorità competente."».

---

## 52.22

DE BONIS, LONARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 242-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 242-*quater*.

*(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)*

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *WEB* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *WEB* dell'autorità competente."».

---

**52.23**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252"».

---

**52.24**

DE BONIS, LONARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"».

---

**52.25**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76."».

---

**52.0.1**

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde," sono inserite le seguenti: "anche in piscine natatorie,"».

---

**52.0.2**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Semplificazioni in materia di end of waste)*

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati».

---

**52.0.3**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. Al comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" inserire le seguenti: "e fase II"».

---

**52.0.4**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)*

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2010, n. 281, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:

"c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente".

b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:

"b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, se-

parato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1."».

---

### 52.0.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 52-bis.

*(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)*

1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "il 31 dicembre 2023";

2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, che volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla *smart mobility*, è previsto un contributo economico in regime di *de minimis*, definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;

3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.».

---

**52.0.6**

RIVOLTA, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 52-bis.**

*(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)*

1. Al comma 9-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2020 fino al 2034";

b) al termine del primo periodo aggiungere il seguente: "Per le medesime finalità, sono incrementate le risorse previste al comma 5-ter, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 2 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034».

*Conseguentemente è ridotto dal 2021 lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**52.0.7**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, MARIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)*

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata



legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un *set* analitico *standard* e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione *ex* articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla

tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6. All'articolo 240, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.».

---

### 52.0.8

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 52-bis.

*(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

---

**52.0.9**

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 52-bis.***(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)*

1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la Conferenza Unificata adoterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in deroga all'art. 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

---

**52.0.10**

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

---

**Art. 53.****53.1**

MORONESE, CORRADO, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del sito» sono aggiunte le seguenti: «, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,».

2) al comma 4, le parole: «può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole "L'onere reale viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"».

**53.2**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti» con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera f-*bis*, dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;

b) al comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché attività estrattive e produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"3-*bis*. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».

### 53.3

FERRAZZI, MIRABELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, le parole:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) *dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

b) *al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alle parole:* «Nei casi di cui al comma 4» *sono premesse le seguenti parole:* «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;

2) *le parole:* «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», *sono sostituite dalle seguenti:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente»;

3) *dopo le parole:* «entro e non oltre novanta giorni», *sono aggiunte le seguenti:* «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso»;

c) *il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:*

«4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'al-

legato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;

d) *al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;

e) *dopo il capoverso 4-quater, è aggiunta la seguente lettera:*

«b) dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza

congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione"».

---

#### 53.4

FEDELI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.»;

b) *sopprimere il capoverso: «4-quater».*

---

#### 53.5

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

---

#### 53.6

PAVANELLI, LA MURA, MORONESE

*Al comma 1, sostituire il «capoverso 4-bis» con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

---

**53.7**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

---

**53.8**

RUSPANDINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;

2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente»;

3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiunte le seguenti: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»;

b) il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente



indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;

c) al capoverso 4-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;

d) dopo il capoverso 4-*quater*, sono aggiunte le seguenti: «b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fidejussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione"».

---

**53.9**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»*

b) *Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di*

impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»

c) *al comma 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4»

d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal ricevimento del nuovo decreto».

---

### 53.10

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

e) *al primo periodo, del capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1» *,e il periodo:* «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» *è sostituito con il seguente:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», *nonché,*

*in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»*

f) *Il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»*

g) *Al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori*

e degli altri fruitori dell'area», *nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo*: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».

h) *dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente*:

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fidejussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione.»

---

### 53.11

L'ABBATE, GIROTTI, MORONESE, LA MURA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche*:

a) *al capoverso «4-bis», primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole*: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree»;

b) *sopprimere il capoverso «4-quater».*

---

### 53.12

RUSPANDINI

*Apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 1, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche*:

1) *al secondo periodo, sostituire la parola*: «trenta» *con la seguente*: «quindici»;

2) *aggiungere, dopo il terzo periodo il seguente*: «Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/90 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile.»;

3) *sostituire gli ultimi due periodi da*: «L'autocertificazione conclude il procedimento» *fino a* «novanta giorni» *con il seguente*: «L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviarsi e con-

cludersi nei successivi trenta giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti interessati».

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

---

### **53.13**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.*

---

### **53.14**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso comma «4-*quater*».*

---

### **53.15**

PAVANELLI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-*quater*».*

---

### **53.16**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-*quater*».*

---

### **53.17**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «4-*quater*» con il seguente:*

«4-*quater*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo,

sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. Nel caso si intenda svincolare i suoli, per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.».

---

### 53.18

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";

2) al comma 4 le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";

2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"»;

2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.", nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in sede amministrativa".».

---

### 53.19

PAVANELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Al fine di semplificare e favorire le operazioni di bonifica delle aree classificate SIN, in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali in situazione di disavanzo e dissesto sono autorizzati ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione disponibili destinati alla bonifica delle aree SIN, con vincolo di utilizzo esclusivamente a tale finalità."».

---

## 53.20

PRESUTTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi agli immobili ricompresi nel perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN), ovvero trasferiti ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, favorendo così l'accelerazione degli investimenti, sono prorogati:

a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque denominati, non già decaduti, per un periodo pari a quello di originaria validità;

b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'attuazione dei piani di cui alla lettera a), per un periodo pari a quello dei piani prorogati ai sensi della lettera a);

c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di cui alla lettera a), fino alla data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della lettera a);

d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, per un triennio rispetto alla data di decadenza in essi prevista;

e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla lettera d), già rilasciate e necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio, per un triennio».

---



**53.21**

CASTELLONE, MORONESE, LA MURA

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area"».

---

**53.0.1**

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.12, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza nonché la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale, sono vietate:

- a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti petroliferi e petrolchimici;
- b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in serbatoi;
- c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi.

2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.

3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel

sottosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1.».

---

### 53.0.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 53-bis.

*(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)*

1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata, con proprio decreto, il citato articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.

2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**53.0.3**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera *h*), inserire la seguente:

"*h-bis*) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;"

b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.";

c) all'articolo 248:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*2-bis*. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione

(CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL";

2) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica."».

---

#### 53.0.4

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)*

1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione

delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

---

### **53.0.5**

DE PETRIS, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)*

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, non si procede alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera geologica».

---

#### **Art. 54.**

### **54.1**

GRIMANI, VONO

*Al comma 1 sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni. Decorso tale termine gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo».*

---

**54.2**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi"».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;"».

---

### 54.3

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti "interventi integrati", così come previsti all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 54.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,».*

---

#### 54.5

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

*Al comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole: «realizzazione di interventi» inserire le seguenti: «collaudati».*

---

#### 54.6

FERRAZZI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»;*

b) *al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare».*

---

#### 54.7

BINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta per gli interventi di risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di movimenti franosi che si siano manifestati su proprietà dei soggetti richia-



mati al comma 9 e che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato. Gli interventi sono mirati al ripristino delle funzionalità originarie ed alla riduzione delle condizioni di rischio dei beni coinvolti in modo diretto o indiretto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese, ivi comprese quelle per gli studi preliminari, progettuali e per monitoraggi, non superiore a euro 100.000".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

## 54.8

BINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100 milioni di euro in favore di province e città metropolitane».

---

## 54.9

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Commissario procede all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

**54.10**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati».

---

**54.11**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per tutti gli interventi di competenza del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, lo stesso Commissario potrà acquisire e rimborsare tutte le progettazioni dagli Enti locali purché le stesse si trovino in una fase procedimentale esaurita e gli affidamenti siano stati eseguiti in conformità delle norme in quella fase in vigore».

---

**54.12**

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di giungere al completamento dell’idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**54.13**

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di consentire gli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo di cui al comma 4-bis, necessari anche al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e a seguito di realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, il fondo per il completamento e aggiornamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**54.0.1**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

---

**54.0.2**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)*

1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.

*1-bis.* I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

*1-ter.* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità pre-

sunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentrazione (indirizzo/coordinate geografiche).

1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentrazione per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente."

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».

---

### 54.0.3

BINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Semplificazioni sulla verifica sismica degli immobili)*

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo

16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 e dei costi sostenuti per le indagini sui terreni e sulle strutture.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica e per le indagini sui terreni e sulle strutture rientrano comunque nel massimale dei 106.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## Art. 55.

### 55.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri da 1 a 3;*
- b) *al comma 1, alla lettera c), al punto 2) dopo le parole: «santa», sopprimere il restante periodo;*
- c) *sopprimere il comma 2;*
- d) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

**55.2**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'avvio della procedura di nomina è reso noto del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, 60 giorni prima della scadenza del presidente in carica e si deve concludere nei successivi 60 giorni. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente, non può essere nominato per due mandati anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente Parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici, e non possono essere nominati soggetti in quiescenza"»;

2) *dopo il numero 1), inserire i seguenti:*

«1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere".

1-ter) all'articolo 1-bis, comma 3 della legge della legge 6 dicembre 1991 n. 394 In l'attuazione del comma 2 del presente articolo, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone entro 6 mesi un Piano d'Azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini che sarà approvato d'intesa nei successivi 6 mesi dalla Conferenza delle regioni».

---

**55.3**

LA MURA, CORRADO, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:* «al comma 3, » *inserire le seguenti:* «il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni

dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole:* «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA'».

## 55.4

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole:* «al comma 3, » *sono aggiunte le seguenti:* «primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna



proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella tema.", nonché»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;*

c) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA'».

---

## 55.5

FERRAZZI, MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3, » sono aggiunte le seguenti: «primo periodo è sostituito dal seguente: "Il*

Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;*

c) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA'».

---

**55.6**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), aggiungere infine il seguente periodo:* «L’incarico di Presidente di ente parco è incompatibile con la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo.»;

b) *al numero 2), aggiungere infine i seguenti periodi:* «Al direttore di ente parco di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L’incarico di Direttore di ente parco è incompatibile con la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo».

---

**55.7**

DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3) e 4).*

---

**55.8**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *al comma 1 alla lettera a), sopprimere il numero 2;*
- 2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell’epidemia da COVID-19 stimolando l’economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l’articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

- 3) *sopprimere il comma 2.*
-

**55.9**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il numero 2).*

---

**55.10**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2.4 aggiungere il seguente:*

«2.4-bis) il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta regionale ha valore di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».

---

**55.11**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, di cui al precedente articolo, il nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione anche delle aree naturali protette regionali assorbe anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto legislativo n. 42/2002 e successive modificazioni e integrazioni. solo nel caso in cui il nulla osta sia stato effettivamente rilasciato.

4-ter. In caso di aree di Natura 2000 che si sovrappongono in tutto o in parte con i confini di parchi o di riserve naturali nazionali e regionali, il nulla osta dell'Ente Parco deve sempre recepire integralmente sempre e comunque la valutazione di incidenza"».

---

**55.12**

BRESSA, LANIECE, UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera d), *dopo le parole: «dei siti Natura 2000,» inserire le seguenti: «qualora piano del parco e piano di gestione del SIC non coincidano,»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

**55.13**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 13-bis» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. In assenza di piano del parco e conseguente regime di misure di salvaguardia, gli interventi nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA) sono autorizzabile solo nella zona 1 più o meno estesamente compromesse dall'urbanizzazione, così come individuata all'interno della perimetrazione provvisoria dell'area naturale protetta».

---

**55.14**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 15 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, compresi quelli nelle aree marine protette, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone, per il raggiungimento dei

propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché ogni altra norma speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente"».

---

**55.15**

MARTELLI

*Alla lettera e) sopprimere il punto 1-quater.*

---

**55.16**

LOMUTI

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere, il seguente:*

«1-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, per i comuni situati nelle aree zea, (definiti dal decreto-legge n. 111 del 2019 zone economiche ambientali), si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo"».

---

**55.17**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Sopprimere il comma 2.*

---

**55.18**

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio

2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale, in misura sovranumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni».

---

### 55.19

FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale, in misura sovranumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni».

---

### 55.20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui agli articoli da 79 a 86 del Capo IV, Titolo III del decreto legislativo n. 267 approvato il 18 agosto 2000.

3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge il Ministro della pubblica amministrazione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, definiscono le modalità di applicazione di quanto disposto al comma 1».

---

**55.21**

MIRABELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

---

**55.22**

RUSPANDINI, TOTARO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

---

**55.0.1**

VONO, GRIMANI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)*

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati



per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

## 55.0.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 55-bis.**

*(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)*

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i li-

miti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

### 55.0.3

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 55-bis.

*(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)*

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

---

#### 55.0.4

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)*

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

---

**55.0.5**

GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali od operative della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che, in tal caso, vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene eseguita l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata e senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale gestori ambientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente misura;

b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono le operazioni di disimballo o presso idonei luoghi di raggruppamento istituiti presso altre unità locali o operative della medesima impresa non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera *bb*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove il deposito temporaneo sia organizzato presso luoghi di raggruppamento istituiti presso unità locali o operative diverse da quella in cui sono eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si intende stabilito ad ogni effetto di legge presso il luogo di raggruppamento indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui alla precedente lettera *a*);

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento semplificato, il trasporto è accompagnato dal docu-

mento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere definite ulteriori disposizioni attuative di semplificazione"».

---

### 55.0.6

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Digitalizzazione dei documenti per la gestione dei rifiuti)*

All'articolo 194-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'archiviazione della prima copia originale su supporto informatico"».

---

### 55.0.7

GIROTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Semplificazioni in materia di gestione degli imballaggi)*

1. Al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) "produttori": i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del prodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera g)";

b) alla lettera s), le parole: "e gli importatori di imballaggi pieni" sono soppresse».

---

**55.0.8**

BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Misure per la localizzazione di un deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)*

All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente comma:

"1-*ter*. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni di interesse non vincolanti, relative ad aree territoriali di propria pertinenza amministrativa, anche prima del nulla osta alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-*bis*. In tal caso, le manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Sogin S.p.A. in forma scritta. Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente idonee rilevate nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato trasmette il proprio parere tecnico ai Ministeri che, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee oggetto di manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin provvede a organizzare una consultazione pubblica sui relativi territori, secondo le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più Seminari regionali, a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successivi 60 giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario nazionale. Entro 60 giorni dal Seminario regionale, Sogin invia al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione pubblica territoriale.

Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei cui territori ricadono le aree idonee. Da questa fase, il procedimento riprende secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma 17-*bis*».

---

**55.0.9**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Calcolo delle tariffe relative alla TARI ed alla TOSAP)*

1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, poste a carico di soggetti i quali abbiano svolto attività non sospese al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, i Comuni possono non applicare l'imposta con riferimento ai giorni dell'anno solare 2020 nel corso dei quali i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani siano stati sospesi o ridotti.».

---

**55.0.10**

GIROTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Semplificazioni in materia di sistemi collettivi)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Decorso tale termine, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono in ogni caso operare e svolgere le attività in coerenza con lo statuto stesso, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale, fermo restando il potere dei Ministeri competenti di formulare motivate osservazioni nei 180 giorni successivi alla trasmissione, cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni"».

---

**55.0.11**

GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)* -  
1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma *2-bis*, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di



copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

4. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

5. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

7. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

9. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato".

2. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
- b) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole da: "conforme al modello" fino alla fine del comma sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati.».

---

**55.0.12**

RENZI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.**

All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di efficientare le strutture degli impianti sportivi esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato, collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate, può procedere alla demolizione, la trasformazione o la ricostruzione dell'impianto stesso, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria"».

**55.0.13**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2022, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2023" e le parole: "entro l'anno 2030" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2032"».

**55.0.14**

FENU, ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Misure per le società finanziarie ed assicurative)*

1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

---

**55.0.15**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, LA MURA, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni per le zone economiche ambientali)*

1. All'articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4" sono sostituite con le seguenti: "disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore.";

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "ciascuno dei parchi nazionali", sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna area protetta nazionale ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991";

b) al comma 2, le parole: "nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA," sono sostituite dalle parole: "all'interno delle aree protette nazionali ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991"»

---

#### **55.0.16**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)*

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del Decreto legislativo n. 152 del 2016, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei re-

lativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 2016, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 2016, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del Decreto legislativo n. 152 del 2016.

---

**55.0.17**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)*

1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda».

---

**55.0.18**

LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni in materia di aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il

consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure volte alla semplificazione dell'esame delle domande di investimento delle imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

3. Le misure di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono beneficiare delle misure di cui al presente comma le imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale».

---

**55.0.19**

Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Fruizione turistica nei parchi)*

1. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente e in forma esclusiva l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.».

---

**55.0.20**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)*

1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi l'incenerimento e l'essiccaimento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento degli stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.».

---

**55.0.21**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Ricerca e sviluppo nell'economia circolare)*

1. Le campionature non superiori a 500 kilogrammi cedute ai laboratori di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione di processi innovativi di riutilizzo, riciclaggio o recupero, svolte anche attraverso l'utilizzo di piccoli macchinari e impianti a scala di laboratorio, si configurano come prodotti per attività di ricerca e sperimentazione.

2. I materiali e le sostanze prodotti dagli impianti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 211 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si configurano come prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del medesimo decreto ai fini del loro utilizzo sperimentale nei processi produttivi».

---

**Art. 56.****56.1**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**56.2**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 1, la lettera a) è soppressa.*

**56.3**

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «6-bis».*

---



**56.4**

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserire le seguenti: «nonché nel caso di modifica di impianti esistenti per la riconversione in funzione di decarbonizzazione e l'utilizzo di materiali e sostanze derivanti da attività di recupero di rifiuti che garantiscano la riduzione delle emissioni»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «insediamento degli impianti,» inserire le seguenti: «e le opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione di impianti e siti industriali riducendo le emissioni».*

---

**56.5**

MARTELLI

1) *al comma 1, lettera a), al capoverso 6-bis. inserire in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.».*

2) *al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis», comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione.»;*

3) *al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) impianti fotovoltaici con moduli a tetra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica dello schema dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;*

4) *al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis», comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;*

5) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di*

impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».

---

## 56.6

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Apportare le seguenti moficazioni:*

*al comma 1 lettera a) al capoverso «6-bis.» aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;*

*al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;*

*al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;*

*al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo «Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*«2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».*

---

**56.7**

TIRABOSCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;*

b) *al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti: «includere le necessarie infrastrutture di connessione,»;*

c) *al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;*

d) *al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;*

*e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».*

---

**56.8**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso, anche in deroga a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che godano o meno di incentivi, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata."»;

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b), del punto 2 è sostituita dalla seguente:

"b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta eccezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1 MW o incrementata la potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti fotovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"».

---

## 56.9

Assuntela MESSINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) impianti eolici: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento dell'altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non superiore al 20 per cento senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio necessarie per ragioni tecniche e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete elettrica e ad ogni opera connessa e accessoria»;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del *layout* dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio necessarie per ragioni tecniche e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete elettrica e ad ogni opera connessa e accessoria»;

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, lettera d), dopo le parole: «impianti idroelettrici:» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla potenza dell'impianto»;*

e) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulta chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."»;

f) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 27-ter.

*(Procedura abilitativa semplificata)*

1. Dalla entrata in vigore della presente legge sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che:

i. siano di proprietà di aziende agricole ed eventualmente coinvolte in progetti integrati con l'agricoltura;

ii. non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) gli impianti solari fotovoltaici a terra ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

c) gli impianti solari fotovoltaici a terra in zone tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

i. il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

ii. trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i. senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

iii. le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto."».

---

#### 56.10

COLLINA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».*

---

#### 56.11

RUSPANDINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».*

---

#### 56.12

GRIMANI, VONO

*Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: « da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**56.13**

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**56.14**

BOTTO, GIROTTI, CIOFFI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:*

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nelle medesime particelle catastali originarie ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore  $k * h1 * d2 / d1$ , dove  $k = 1,15$ .

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti



agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d_1$  inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n_1 \cdot 2/3$  e  $n_1 \cdot d_1 / (d_2 - d_1)$ ;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d_1$  superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n_1 \cdot d_1 / d_2$  arrotondato per eccesso dove:

a.  $d_1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

b.  $n_1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c.  $d_2$ : diametro nuovi rotori;

d.  $h_1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato"».

## 56.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:*

a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore  $k \cdot h_1 \cdot d_2 / d_1$ , dove  $k = 1, 15$ .

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per

cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n1 * 2/3$  e  $n1 * d1/(d2-d1)$ ;

b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n1 * d1/d2$  arrotondato per eccesso dove:

1)  $d1$  : diametro rotorì già esistenti o autorizzati;

2)  $n1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3)  $d2$ : diametro nuovi rotorì;

4)  $h1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.».

---

## 56.16

MARTELLI

*Al comma 1, alla lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:*

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotorì dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/ e particella/ e catastale/ i originaria/ e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità

delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore  $k * h1 * d2 / d1$ , dove  $k = 1,15$ .

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n1 * 2 / 3$  e  $n1 * d1 / (d2 - d1)$ ;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n1 * d1 / d2$  arrotondato per eccesso dove:

a.  $d1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

b.  $n1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c.  $d2$ : diametro nuovi rotori;

d.  $h1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

## 56.17

TIRABOSCHI

*Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere in fine i seguenti periodi: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:*

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rap-

porto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore  $k * h1 * d2 / d1$ , dove  $k = 1,15$ .

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n1 * 2/3$  e  $n1 * d1/(d2-d1)$ ;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n1 * d1/d2$  arrotondato per eccesso dove:

a.  $d1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

b.  $n1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c.  $d2$ : diametro nuovi rotori;

d.  $h1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

---

## 56.18

FERRAZZI, MIRABELLI, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere i seguenti periodi: «Non sono inoltre considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,*

gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore  $k * h1 * d2 / d1$ , dove  $k = 1,15$ «.

Per «sito dell'impianto eolico» si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n1 * 2 / 3$  e  $n1 * d1 / (d2-d1)$ ;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n1 * d1 / d2$  arrotondato per eccesso dove:

a.  $d1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati

b.  $n1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

c.  $d2$ : diametro nuovi rotori

d.  $h1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

**56.19**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"*9-bis.* Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera *b*) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta"».

---

**56.20**

GIROTTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"*9-bis.* Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi successivi. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b*), alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono innalzate a 10 MW per la sola tipologia di impianti di cui al periodo

precedente, purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di cui al presente comma. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, trasmette all'Autorità competente una relazione che evidenzi, tenuto conto dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011 del 1992, la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative, sulla base di quanto riportato nella relazione il progetto si intende escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Eventuali integrazioni devono essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta. Le regioni possono stabilire le modalità e gli strumenti di controllo per il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In caso di mancata adozione degli strumenti di cui al periodo precedente, si applica comunque quanto previsto ai sensi del presente comma"».

---

## 56.21

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti da realizzare o realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

---

**56.22**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete».*

---

**56.23**

GIROTTO

*Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 6-bis«, comma 1, alinea, dopo le parole: «gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati» inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete».*

---

**56.24**

DAL MAS

*Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell'energia».*

---

**56.25**

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera d), capoverso, «Art. 6-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---



**56.26**

BERUTTI

*Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 6-bis, comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «non superiore al 15 per cento» aggiungere le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione inferiore a 250 KW e con volumetria massima delle nuove strutture che le ospitano pari a 600 mc fuori terra».*

---

**56.27**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

*Al comma 1, lettera d), all'articolo aggiuntivo 6-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: «non superiore al 15 per cento» aggiungere infine le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione inferiore a 250KW che comportano la realizzazione di nuove strutture aventi volumetria massima pari a 600mc».*

---

**56.28**

DAL MAS

*Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'etemit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali».

---

**56.29**

GIROTTO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».*

---

**56.30**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, dopo le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo» inserire le seguenti: «e gli edifici residenziali».*

---

**56.31**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis, (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in fine i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata».*

---

**56.32**

RUSPANDINI

*Al comma 1 lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in fine i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, di-*

scariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata».

---

**56.33**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» inserire le seguenti: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti, tempo per tempo vigenti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per gli impianti in zona agricola, purché, nel solo caso di questi ultimi, congiuntamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».*

---

**56.34**

GIROTTI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti tempo per tempo vigenti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata. Per gli impianti in zona agricola, l'accesso ai medesimi strumenti è riconosciuto nei soli casi in cui, congiuntamente al potenziamento, vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro trenta giorni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».*

---

**56.35**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili".

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

---

**56.36**

VACCARO, FEDE, CORBETTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

---

**56.37**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis, All'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non sono sottoposti

a valutazioni ambientali e paesaggistiche gli interventi urgenti di incremento della sicurezza di sbarramenti ad uso idroelettrico che non modificano l'altezza dello sbarramento, i volumi di invaso e le portate derivate"».

---

**56.38**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni"».

---

**56.39**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di *repowering* su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"».

---

**56.40**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di *repowering* su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"».

---

**56.41**

RUSPANDINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"La Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, approva le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di *repowering* su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti."».

---

**56.42**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omni comprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

---

**56.43**

MARTELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima».

*Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti»;

*conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, e godono di una priorità nella formazione delle relative gradua-

torie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4 e concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

---

**56.44**

FERRARI, D'ARIENZO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o inferiore ai 10 MW con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo degli stessi».

---

**56.45**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 3, dopo le parole:* «titolari di impianti che beneficiano» *aggiungere le seguenti:* «o che hanno beneficiato» *e sostituire le parole:* «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» *con le seguenti:* «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.»;



3) *al comma 5, dopo le parole:* «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito.»;

4) *al comma 5, sostituire le parole:* «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» *con le seguenti:* «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

---

## 56.46

TIRABOSCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole:* «titolari di impianti che beneficiano» *aggiungere le seguenti parole:* «o che hanno beneficiato»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;

c) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.»;

e) *al comma 5, dopo le parole:* «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» *aggiungere le seguenti:* «, con progetti di intervento sullo stesso sito.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole:* «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» *con le seguenti:* «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

---

**56.47**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e»;

b) *al comma 5 sopprimere e seguenti parole:* «al medesimo comma 3 e».

---

**56.48**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e»;

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* «al medesimo comma 3 e».

---

**56.49**

VONO, GRIMANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 2003».

---

**56.50**

DELL'OLIO

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Le disposizioni del presente comma si applicano a tutti gli incrementi di produzione energetica, ivi inclusi quelli relativi alle fonti fotovoltaiche».

---

**56.51**

RUSPANDINI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da realizzare su aree non adibite all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile su autodichiarazione del proprietario a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata"».

---

**56.52**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Al fine di semplificare l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica, per con-

sentirne lo svolgimento secondo principi di trasparenza e di chiarezza interpretativa volti a garantire un quadro di regole stabili e coerenti per gli investimenti di imprese e cittadini, il Gestore Servizi Elettrici s.p.a. - GSE definisce le Linee Guida per l'effettuazione delle dette verifiche, sia documentali che in situ. Le Linee Guida, realizzate previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori interessati, e approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, individuano i principi ed i criteri che presidono alla realizzazione delle attività di verifica e controllo».

---

### **56.53**

COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà"»;

b) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

---

**56.54**

VONO, GRIMANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà"»;

b) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data

di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

---

## 56.55

ANASTASI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà"»;

2) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il prov-

vedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

---

### 56.56

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà"»;

2) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il prov-

vedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

---

**56.57**

GIROTTI, DE PETRIS, MORONESE, LA MURA

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1 le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica"»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti"».

---

**56.58**

RUSPANDINI

*Al comma 7, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1 le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

a-ter) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite con le seguenti parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti"».

---



**56.59**

GRIMANI, VONO

*Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento"».

---

**56.60**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-*bis*. Dovrà essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi di ampia partecipazione:

a) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfetario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

5-*ter*. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una certa soglia di potenza, con decreto ai sensi del comma 5 potrà essere valutato di spostare parte degli incentivi non assegnati alle altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda"»;

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: 1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni».

---

## 56.61

GIROTTO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:*

«c-*bis*) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-*bis*. Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:

a) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

5-*ter*. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda."»;

b) *dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:*

«9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai

sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».

---

**56.62**

ROSSOMANDO

*Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento."».

---

**56.63**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento."».

---

**56.64**

EVANGELISTA

*Aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche.

8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del comma 8-bis.».

---

**56.65**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. In via sperimentale ed in deroga alla normativa vigente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 giugno 2022, le autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora i procedimenti autorizzativi, a fronte di una chiara mappatura vincolistica, possano escludere la necessità del parere dell'ente competente o il coinvolgimento degli enti interessati, sono sostituite da una autocertificazione redatta dalle imprese abilitate di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 2008.

8-ter. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'autocertificazione di cui al comma 8-bis e le relative sanzioni».

---

**56.66**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.", apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.";

d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti"».

---

#### **56.67**

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

---

#### **56.68**

TIRABOSCHI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

---

**56.69**

TARICCO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana un decreto finalizzato alla modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2018, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia esteso a 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo;

b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto;

c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere agli impianti di cui alla lettera b) del presente comma i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018 siano riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti.».

**56.70**

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, inserire il seguente:

"13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di ere maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto."».

## 56.71

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 954, dopo la frase: "( ... ) e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie" inserire le parole: ", queste ultime".

8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera

l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera ARERA n. 2/06.

d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

---

## 56.72

### TARICCO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal quadro regolatorio. Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ausiliari alla rete elettrica nazionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le



modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

---

## 56.73

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7, comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

---

## 56.74

TIRABOSCHI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.

d) Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

---

## 56.75

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al termine del comma 2 dell'art. 8 del DM 2 marzo 2018 inserire: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di

cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti"».

---

**56.76**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 8, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, negli impianti di produzione energia elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6"».

---

**56.77**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del DM 2 marzo 2018 è inserito il seguente:

"7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo"».

---

**56.78**

ABATE

*Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:*

«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito Acquirente unico, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per individuare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, al fine di evitare differenziazioni eccessive per area territoriale.».

---

**56.79**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente modificata ed integrata, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E e F."».

---

**56.80**

DAL MAS

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 27-ter.

1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto I senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto."».

---

### 56.81

FERRAZZI, MIRABELLI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

---

### 56.82

DAL MAS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modifica: all'art. 65 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto

completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulta chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

---

**56.83**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dismesse e su aree degradate classificate come aree agricole.

2-ter. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree agricole di cui al comma 2-bis"».

---

**56.84**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto Ministeriale 28/12/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, periodo nel quale il soggetto titolare del progetto ha l'obbligo di produrre la documentazione da conser-



vare durante tutta la vita tecnica e mantenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati"».

---

**56.85**

TARICCO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie" sono inserite le seguenti ", queste ultime"».

---

**56.86**

TIRABOSCHI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n.145 dopo le parole: "da reflui e materie" sono inserite le seguenti: "queste ultime"».

---

**56.87**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie", sono inserite le seguenti: ", queste ultime"».

---

**56.88**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "da reflui e materie", sono aggiunte le seguenti: "queste ultime"».

---

**56.89**

ARRIGONI, MONTANI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:*

«8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020».

---

**56.90**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 524 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».

---

**56.91**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Ta-

bella LA del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».

---

**56.92**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».

---

**56.93**

TIRABOSCHI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016"».

---

**56.94**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007", sono soppresse».

---

**56.95**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007" sono soppresse».

---

**56.96**

TIRABOSCHI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007" sono soppresse».

---

**56.97**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche, derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto».

---

**56.98**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo».

---

**56.99**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Agli impianti agricoli, di cui al comma 12, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».

---

**56.100**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di semplificare i procedimenti relativi alla realizzazione di impianti a biometano da filiera agricola, e superare le criticità emerse durante l'emergenza COVID, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027».

---

**56.101**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994, n. 133, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali"».

---

**56.102**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

"d-ter) dalle strutture ospedaliere per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto delle regioni e delle province autonome;"».

---

**56.103**

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori."».

---

**56.104**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.».

---

**56.105**

MALLEGNI, PAROLI, BARBONI, BARACHINI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.».

---

**56.106**

GIROTTI, DE PETRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. In ogni grado del giudizio riguardante l'installazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articoli 1122-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile, devono applicarsi le norme degli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater del codice di procedura civile, al fine di consentire che la decisione sia emessa in camera di consiglio in forma semplificata nella prima udienza di comparizione delle parti, da fissare non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso. In caso di necessità di accertamenti tecnici, il giudice potrà disporre consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 195 del codice di procedura civile con deposito della relazione non oltre trenta giorni dall'incarico. La decisione deve essere emessa non oltre 30 giorni dal deposito della relazione tecnica.»

---

**56.0.1**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Incentivi alla compensazione economica ed energetica e scambio sul posto altrove nei piccoli Comuni)*

1. Le società titolari o i privati che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, avviano la procedura per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), capoverso articolo 6-bis, del precedente articolo, o per l'insediamento di nuovi impianti, potranno versare direttamente ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza complessiva degli impianti installati, oltre ad un contributo in energia pari ad una quota di quella prodotta.»

---



**56.0.2**

BRESSA, LANIECE, UNTERBERGER, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche)*

1. In relazione al carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e all'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 ( e successive modifiche e integrazioni), nonché in relazione alla situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del *virus* COVID-19 e alla necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

"1. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento degli impianti di produzione idroelettrica possano essere messi in pericolo dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine alle modalità di espletamento delle stesse, le relative gare ad evidenza pubblica saranno indette dalle regioni dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni. Dopo l'entrata in vigore delle suddette norme nazionali, le regioni, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle procedure definite dalle citate norme nazionali e comunque in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. Nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni tale gara dovrà essere indetta entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno i predetti orientamenti comuni.

1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee volte a definire gli orientamenti comuni per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle

norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente legge. Tale canone aggiuntivo è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, nel comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni" sono eliminate.

6. È stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i cui proventi vengono impiegati - mediante accordo di programma con gli enti locali interessati - sui territori dei comuni montani di pertinenza. Tale quota dovrà essere definita in una misura più elevata per le province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che impiegano i proventi secondo le modalità anzidette. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.

7. Al comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-*quinquies*, le regioni pos-

sono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità" sono sostituite dalle seguenti: "sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinquies*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità".

8. Al fine di promuovere il rilancio dell'economia e la ripresa degli investimenti, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio carico un significativo piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione della durata della concessione. Per garantire l'adozione di criteri e procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano dal successivo comma 9, tale rideterminazione, non inferiore a 10 anni, dovrà essere operata dall'amministrazione concedente sulla base dei parametri tecnico-economici stabiliti, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. In vista della realizzazione del piano di investimenti, i concessionari di grande derivazione idroelettrica, entro 6 mesi dell'entrata in vigore del medesimo decreto, devono, pena la decadenza della relativa facoltà, comunicare all'ente concedente la richiesta di rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare, impegnandosi ad eseguire il predetto piano a partire dalla data dell'atto amministrativo con cui viene ri-

determinata la durata della concessione e a completarlo entro un periodo temporale equivalente alla misura della suddetta rideterminazione. In caso di mancata emanazione del decreto di cui sopra entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, i parametri per la rideterminazione della durata delle concessioni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti e sulla base della proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata. I titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica comunque scadute prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di cui al precedente comma 1, fermo restando il diritto alla rideterminazione della durata della concessione per un tempo non inferiore a 10 anni secondo i parametri definiti dal suddetto decreto interministeriale, hanno l'obbligo di realizzare il piano di investimenti di cui ai precedenti periodi del presente comma.

9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere con legge che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio carico un significativo piano di investimenti avente ad oggetto gli interventi di cui al comma 8 abbiano diritto ad una rideterminazione della durata della concessione, disciplinando le relative condizioni e modalità procedurali.

10. Al comma 1-*octies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione,

o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i rispettivi territori.

11. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*), comma 2, dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.».

---

### 56.0.3

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 56-bis.

*(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera *a*), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", lettera *h*), le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW"».

---

#### **56.0.4**

MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12. 7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", lettera h) le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW"».

---

**56.0.5**

TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera *a*), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", lettera *h*), le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW."».

---

**56.0.6**

GIROTTI, BOTTO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni).*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'Allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", alla lettera h), le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW."».

**56.0.7**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)*

1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifaci-



mento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato il "Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni, per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW".

2. Nel procedimento unico di cui al comma 1 sono comprese anche le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua.

3. Le regioni e le province autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma 1, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.».

---

### 56.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Estensione degli incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)*

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

---

**56.0.9**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Energia da fonti rinnovabili - Estensione incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)*

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

---

**56.0.10**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

---

**56.0.11**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valo-

rizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi indicati dal GSE».

---

#### **56.0.12**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Tassazione agro energie - biogas e biomasse)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi indicati dal GSE».

---

**56.0.13**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-*octies*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

"Per l'anno 2000, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici"».

---

**56.0.14**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

*(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas realizzati da agricoltori)*

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-*octies*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

«"Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici"».

---

**56.0.15**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Biometano per uso trasporti)*

1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.

2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati.

4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente articolo, affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

---

## 56.0.16

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 56-bis.

*(Biometano per uso trasporti)*

1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 del suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque

relativamente al biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.

2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati.

4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente articolo, affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

---

#### 56.0.17

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 56-bis.

1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati".

d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:



"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto";

e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi".

2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

**56.0.18**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Biometano per uso trasporti - DM 2.3.2018)*

1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati";

d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto";

e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente

decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi".

2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

---

## 56.0.19

Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 56-bis.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)*

All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a"».

---

**56.0.20**

FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)*

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a"».

**56.0.21**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Semplificazione in materia di accesso al Conto termico)*

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 del codice civile"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**56.0.22**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)*

1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati a biogas, biomasse e bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2, del DM 23 giugno 2016 ponendo tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.

4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2, del DM 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.

5. Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3, comma 6, del DM 18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6, del DM 6/7/2012 e dall'art. 7, comma 6, del DM 23/6/2016.

6. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e successive modificazioni e integrazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le «soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

**56.0.23**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)*

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

**56.0.24**

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:***«Art. 56-bis.***(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)*

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi

potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

---

#### **56.0.25**

PAROLI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo 152/06 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

#### **"Art 227-bis.**

*(Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)*

1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia finanziaria prevista dal GSE nel disciplinare tecnico

adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.49 del 14 marzo 2014, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante 'Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita'.

3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici"».

---

#### 56.0.26

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)*

1. Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

---



**56.0.27**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

**56.0.28**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:***«Art. 56-bis.***(Fondo Kyoto)*

1. Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è aggiunto il seguente comma:

"745-bis. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di consentire di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative"».

**56.0.29**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)*

1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo e non pagano oneri di urbanizzazione o costruzione.

4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

**56.0.30**

MONTANI, ARRIGONI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)*

1. L'articolo 36 è abrogato.
2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
  - a) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - b) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**56.0.31**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)*

1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3 settembre 2019 n.101, articolo 14-bis, sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies.».

**56.0.32**

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)*

1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, articolo 14-bis, sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies.».

---

**56.0.33**

GALLONE, MALLEGNI, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis***(Semplificazioni in materia di End of Waste)*

1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».

---

**56.0.34**

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Semplificazioni in materia di End of Waste)*

1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.».

---

**56.0.35**

GALLONE, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

1. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-*septies* inserire il seguente:

"3-*octies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-*novies*. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998".

2. Il decreto di cui al comma 3-*octies* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge».

**56.0.36**

PAROLI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

1. Dopo l'articolo 228 del Decreto legislativo 152/06 è aggiunto il seguente:

«Art. 228-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)*

1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che cessano dal periodo della loro validità o che non possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia, mantengono intatta la loro capacità esplodente, sono disciplinate come segue:

*a)* possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla raccolta sino a 25 Kg di massa attiva presso i rivenditori, utilizzatori od operatori professionali di tali articoli all'interno di contenitori omologati secondo la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempimenti di pubblica sicurezza;

*b)* possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo IV dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.

*c)* sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vigenti normative di trasporto su strada di materiali esplosivi, come disciplinati dall'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e articoli 97 e 98 del R.D. 6.05.1940, n. 635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili;

*d)* sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo II dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.

2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati, di cui al Decreto Ministeriale attuativo del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, articolo 34, comma 2».

---

**56.0.37**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Abrogazione plastic tax)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati i commi dal 634 al 652.».

---

**Art. 57.****57.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 57. – *(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)* – 1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.

5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i Comuni possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: apposito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a *display* o tramite *app*, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.

8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 257 del 2016.

9. I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato».

---



**57.2**

GIROTTO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: «infrastruttura» con la seguente: «stazione»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La realizzazione o modifica di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte al pubblico, è attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nella realizzazione degli impianti elettrici. Nel caso di stazioni di ricarica da realizzare in aree private aperte al pubblico, resta fermo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La realizzazione di nuove stazioni di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico, anche aggregate in gruppi territorialmente omogenei, è sottoposta a un'istanza unificata, in esito alla quale è autorizzata la realizzazione delle opere ed è rilasciata una concessione di uso del suolo pubblico. L'istanza è presentata presso il comune competente, con allegata una relazione di accompagnamento che contiene esclusivamente:*

*a) l'indicazione del numero e la tipologia dei dispositivi di ricarica previsti, incluse le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard di tipologia e potenza delle prese, le modalità di accesso e le modalità di pagamento, e le modalità di smaltimento delle apparecchiature a fine vita;*

*b) l'indicazione del soggetto ovvero i soggetti che provvederanno alla realizzazione delle opere, nonché le loro eventuali interazioni durante i lavori;*

*c) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione della infrastruttura di ricarica;*

*d) le planimetrie di dettaglio dell'intervento comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;*

*e) la segnaletica orizzontale e verticale;*

*f) il cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data di autorizzazione dei lavori;*

*g) una copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ove necessario, in conformità a quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.";*

*d) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"3-bis. La valutazione dell'istanza di cui al comma 3 è effettuata nell'ambito di una conferenza dei servizi decisoria convocata dal comune con le modalità semplificate di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, cui partecipa, nei casi in cui non coincida con il comune stesso, il soggetto titolato al rilascio della concessione di uso del suolo pubblico, così come individuato, per le strade e le relative pertinenze, dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3-ter. All'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3-bis, è congiuntamente rilasciata un'autorizzazione alla realizzazione delle opere e una concessione di uso del suolo pubblico, anche a titolo gratuito secondo quanto stabilito ai commi 9 e 10, per l'esercizio della stazione di ricarica, della durata minima di 10 anni";

e) *al comma 4, sostituire le parole:* "Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d)" con le seguenti: "Le stazioni di ricarica aperte al pubblico e realizzate su suolo pubblico o privato";

f) *al comma 6, sostituire le parole:* "l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti" *con le seguenti:* "le modalità con le quali è reso disponibile almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. Tale livello minimo è integrato nei Piani regionali, comunali e delle città metropolitane adottati in materia di mobilità e trasporti e redatti in attuazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012";

g) *sopprimere i commi 7, 8 e 11;*

h) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

"12. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e le condizioni con le quali la vigente disciplina in materia di connessioni attive è applicata alle nuove richieste di connessione, ovvero alle modifiche di connessioni esistenti, finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica.";

i) *al comma 13, sostituire le parole:* "Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici." *con le seguenti:* "Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le aree di servizio vengano dotate di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici che, nel caso di aree di

servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono avere punti di ricarica con una potenza superiore a 90 kW in corrente continua.";

j) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

"13-bis. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 7-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono utilizzate per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui 164 all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per il finanziamento di progetti immediatamente realizzabili relativi a stazioni di ricarica in corrente continua con punti di ricarica di potenza superiore a 175 kW dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica e da realizzare presso le aree di servizio relative alle strade di tipo A di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

---

### 57.3

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«e) sugli impianti di distribuzione carburanti situati sulla viabilità ordinaria».

---

### 57.4

COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica".

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.

Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016";

*c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

"14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

*a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica;*

*b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;*

*c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);*

*d) segnaletica orizzontale e verticale.";*

*d) al comma 15 aggiungere infine le seguenti parole: "L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti"».*

---

## 57.5

CIOFFI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».

---

**57.6**

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».

---

**57.7**

RICCIARDI, FEDE, CORBETTA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257"».

---

**57.8**

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2

comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016"».

---

**57.9**

CIOFFI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».

---

**57.10**

ANGRISANI, CIOFFI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,"».

---

**57.11**

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica;

- b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
  - c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
  - d) segnaletica orizzontale e verticale».
- 

**57.12**

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo:* «L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».

---

**57.13**

GIROTTI, DE PETRIS

*Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente comma:*

«17-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola: "all'acquisto" sono inserite le seguenti: "anche in locazione finanziaria";
  - b) al comma 3, dopo la parola: "per l'acquisto" sono inserite le seguenti: "anche in locazione finanziaria"».
- 

**57.14**

ORTIS

*Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:*

«17-bis. Al comma 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "di età inferiore a diciotto anni" sono soppresse;

b) all'ultimo periodo, le parole: "da euro 50 a euro 200" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 400"».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «di veicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «e disposizioni in materia di circolazione dei veicoli di micromobilità elettrica».*

---

### **57.0.1**

TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico lo "Sportello unico nazionale per le colonnine di ricarica elettriche".

2. Lo sportello di cui al comma 1 è rivolto allo sviluppo della rete nei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative dello sportello di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### **57.0.2**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Misure per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto stradale)*

1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:



"Art. 18-bis.

*(Misure per l'idrogeno nel trasporto)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il 2025, di cui all'articolo 5, comma 1, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 31 ottobre 2020.

2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista dei predetti distributori è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2020.

3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2019, presenti nella lista di cui al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2019 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 30 giugno 2021 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, dell'articolo 5, del presente decreto sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 30 giugno 2021 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e non si applicano in presenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2019;

b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

7. Al fine di favorire l'uso di veicoli alimentati ad idrogeno, e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro il 31 dicembre 2020, delibera che per un periodo transitorio di 6 anni gli impianti di produzione di idrogeno attraverso uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile, sono esentati nella misura del 60% dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

8. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione di carburanti di ciascuna Regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2019 e 2020, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.

9. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno a 350 bar e a 700 bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale"».

**57.0.3**

CORBETTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Semplificazioni in materia di installazione di motori elettrici natanti)*

1. Al fine di semplificare l'installazione dei motori elettrici sulle navi, all'articolo 1, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: "motore endotermico" sono inserite le seguenti: "o elettrico o combinazione degli stessi"».

---

**57.0.4**

RICHETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Semplificazione in materia di autoservizi pubblici non di linea)*

1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
- b) il comma 4-bis è soppresso».

*Conseguentemente, all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, comma 1, sono soppressi, alla lettera e), il secondo, terzo e quarto periodo, e la lettera f).*

---

**57.0.5**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)*

1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, i periodi dal secondo al sesto sono abrogati;
  - b) il comma 4-bis è abrogato».
- 

**57.0.6**

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova

possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

---

### **57.0.7**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra

imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

### 57.0.8

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis.

*(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

---

**57.0.9**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli per trasporto merci).*

1. All'articolo 17-bis del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 2, dopo la parola: "N1" sono aggiunte le seguenti: ", N2 e N3"».

---

**57.0.10**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Semplificazioni in materia di green mobility)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

---

**57.0.11**

ANASTASI, GIROTTO, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo in ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

2. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.».

---



**57.0.12**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.***(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)*

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le procedure di approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle competenti autorità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate dal Corridoio del Brennero si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui alla nuova norma tecnica "ISO 19880-1:2020 *Gaseous hydrogen Fueling stations*".

2. Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle Province autonome e regioni attraversate dal Corridoio;

b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto di produzione di energia rinnovabile;

c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;

d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica.

3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in esercizio in data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esentati in analogia all'articolo 2, fino al raggiungimento

dell'assorbimento massimale di potenza complessiva dell'impianto di 10 MW.

4. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

5. L'esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli impianti fino a 10 MW di assorbimento massimale già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

8. Decorso cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Province autonome e delle Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 6, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

9. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del Brennero sono autorizzate ad incrementare l'esenzione sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete di cui ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e stabilendone le modalità attuative.

10. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui ai commi 2 a 6.».

**Art. 58.****58.1**

MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**58.2**

GIROTTI, DE PETRIS

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento».*  
\_\_\_\_\_**Art. 59.****59.1**

GIROTTI

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**59.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**59.3**

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:**«1-bis. All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni" sono soppresse le seguenti: "con popolazione fino a 20.000 residenti"».*  
\_\_\_\_\_

**59.0.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 59-bis.***(Proroga dell'avvio dei lavori di efficientamento energetico degli immobili pubblici)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 32, le parole: "entro il 15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 15 settembre di ciascun anno";

*b)* al comma 34, le parole: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31 dicembre 2020 e entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno."».

**59.0.2**

PITTELLA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.***(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da: "con esclusione" fino a: "pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole da: "con esclusione" fino a: "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."».

---

## Art. 60.

### 60.1

MARTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e della rete nazionale di trasporto del gas naturale».*

---

### 60.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai gasdotti.».*

---

### 60.3

DE LUCIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

"5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la remunerazione minima degli investi-

menti per MW/anno su un orizzonte temporale non inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base d'asta definita a copertura dei costi parametrici *standard* del debito, del capitale e dei costi operativi fissi;

b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata".».

---

## 60.4

FERRAZZI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

"5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base d'asta definita a copertura dei costi parametrici *standard* del debito, del capitale e dei costi operativi fissi;

b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata".».

---

**60.5**

DI GIROLAMO, PAVANELLI, GIROTTI, MORONESE, LA MURA

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 4, sopprimere la lettera a);*
  - b) *al comma 5, sopprimere la lettera a).*
- 

**60.6**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 4 sopprimere la lettera a).*

---

**60.7**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 4 sopprimere la lettera a).*

---

**60.8**

CORRADO

*Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso «2-bis.»:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista»;*

2) *sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**60.9**

MONTEVECCHI, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, MORONESE, PAVANELLI, LA MURA

*Al comma 4, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**60.10**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».*

---

**60.11**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.»*

---

**60.12**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».*

---

**60.13**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 5 sopprimere la lettera a).*

---

**60.14**

DE BONIS, LONARDO

*Al comma 5 sopprimere la lettera a).*

---



**60.15**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Sopprimere il comma 6.***60.16**

CUCCA, GRIMANI, VONO

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di

partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma.

6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102," sono aggiunte le seguenti: »nei comuni della Sardegna,«.

---

## 60.17

FLORIS, MALLEGNI, PAGANO, PICETTO FRATIN

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

6-bis. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102," e prima della parola: "nonché" sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna,".».

---

#### 60.18

COLLINA, D'ARIENZO, MIRABELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, per tutti i consumatori finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna; il Ministero dello Sviluppo Economico promuove la metanizzazione della Sardegna mediante un modello che consideri parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas naturale "*hydrogen ready*" sull'Isola che colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati, e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione nelle zone costiere della Regione, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura. Al comma 4-*bis* dell'art. 24 del D Lgs 23/5/2000 n. 64, dopo la parola: "1102" e prima della parola: "nonché", sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna". Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia un tavolo istituzionale, con la Regione Sardegna, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i concessionari dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.».

---

#### 60.19

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo svolgimento di un'analisi costi-benefici».*

---

**60.20**

GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;
- b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.";

- c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».

**60.21**

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 3, comma 6, è soppresso;
- b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio." e il comma 11-bis è sostituito dal seguente: "11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati mem-

bri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».

---

## 60.22

RUSPANDINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;

b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio." e il comma 11-bis è sostituito dal seguente: "11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».

---

## 60.23

ANASTASI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole: ", ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni» sono soppresse".

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di tutela dei clienti finali».*

---

## **60.24**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente*

«7-bis. L'ISPRA presenta al Parlamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti esistenti, utilizzando i dati forniti dai satelliti europei messi in orbita a tale scopo.».

---

## **60.0.1**

COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 60-bis.**

*(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)*

1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 / CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono aggiunte le seguenti: "per la parte in terraferma";
- b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio

geologico della CO<sub>2</sub>, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub> inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale."

c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub> possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO<sub>2</sub> e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero della CO<sub>2</sub> possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate».

---

## 60.0.2

ANASTASI, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 60-bis.

«1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. I titolari dei depositi fiscali sono tenuti a comunicare trimestralmente, nelle modalità di cui al comma 8, al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso a consumo tramite lo stesso deposito fiscale, le immissioni in consumo dell'anno in corso dei prodotti energetici di cui all'Allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre oggetto della comunicazione.";

b) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I soggetti di cui al comma 7 ad eccezione dei depositi fiscali che a qualunque titolo, anche in virtù di procedure concorsuali, cessino l'attività di immissione in consumo rispondono dell'adempimento relativo al mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di

stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività di immissione in consumo in virtù di procedure concorsuali da parte di depositi fiscali, l'OCSIT si fa carico del relativo obbligo di scorta, anche con le modalità riservate ai soggetti obbligati diversi da OCSIT, a partire dalla data di cessazione dell'attività. I costi relativi agli obblighi in carico ad OCSIT di cui al presente comma saranno coperti mediante il contributo di cui all'art. 7 comma 5.";

c) all'articolo 3, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"13. Con il decreto di cui al comma 1 si possono stabilire altresì modifiche all'elenco dei prodotti costituenti obbligatoriamente le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3.

d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8» sono aggiunte le seguenti parole: "e dalle deroghe previste dal decreto annuale di cui al comma 1 dell'articolo 3";

e) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti di cui al comma 4 devono rilasciare una garanzia nelle modalità determinate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. L'OCSIT può concedere ai soggetti di cui al comma 4 di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia.";

f) all'articolo 8, comma 1, lettera c) dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: "o da OCSIT su mandato della competente struttura del medesimo Ministero";

g) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente periodo: "L'OCSIT, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, può detenere scorte specifiche anche mediante la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto.";

h) all'articolo 9, al comma 5 dopo il periodo: "Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate." è aggiunto il seguente periodo: "Su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'OCSIT può tuttavia detenere un numero di giorni superiore di uno o più prodotti costituenti le scorte specifiche, ed in tal caso viene notificato alla Commissione solo il numero minimo comune di giorni come scorte specifiche."

i) all'articolo 24 è inserito il seguente comma:

"3-bis. L'omessa, incompleta o tardiva comunicazione di cui all'art. 3, comma 8-bis, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 mila euro.";

j) all'articolo 24, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Il Ministero dello sviluppo economico redige apposito rapporto indirizzato alla Prefettura competente per territorio, la quale provvede a notificare la sanzione al trasgressore ed agli adempimenti conseguenti".«.



**Art. 61.****61.1**

GIROTTI, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:

*a)* ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

*b)* ai fini di cui alla lettera *a)*, qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

*c)* nei casi di cui alla lettera *b)*, il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

*d)* per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

---

**61.2**

CIOFFI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:

*a)* ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

*b)* ai fini di cui alla lettera *a)*, qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

*c)* nei casi di cui alla lettera *b)*, il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

*d)* per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

---

### 61.3

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

*b)* prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)* qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

*c)* prevedere che nei casi di cui alla lettera *b)* il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

*d)* prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

---

### 61.4

COLLINA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dis-

sensu da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

*b)* prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)* qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

*c)* prevedere che nei casi di cui alla lettera *b)* il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

*d)* prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

---

## 61.5

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

*b)* prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)* qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

*c)* prevedere che nei casi di cui alla lettera *b)* il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

*d)* prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

---

**61.6**

TARICCO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un *iter* autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione».

---

**61.7**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BAGNAI

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«6. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: "con obbligo di connessione di terzi", sono aggiunte le seguenti: ", tenendo conto di esigenze di gradualità di adeguamento al nuovo quadro normativo da parte dei sistemi esistenti, nel rispetto del libero accesso al sistema"».

**61.0.1**

Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.***(Regime di proroga delle concessioni marittime ad uso turistico-ricreativo di aree pubbliche)*

1. Con riferimento alle concessioni disciplinate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19, nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la ricognizione della reale consistenza degli spazi demaniali concessi e disponibili, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nelle more delle attività di cui all'articolo 1, comma 676 e dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 676, della stessa legge, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario. Le disposizioni del presente comma si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tutte le concessioni interessanti aree demaniali al momento del loro rilascio, indipendentemente dalla qualifica formale dell'area oggetto di rilascio e dall'ente concedente».

---

**Art. 62.****62.1**

Assuntela MESSINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato», inserire le seguenti: «,*

fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020»;

b) *al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);»

c) *al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»

d) *al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia

elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;»

e) *al comma 1, capoverso «2-quater», lettera d) dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.».*

---

## 62.2

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020.»;*

b) *al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);» con le seguenti: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto*

legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);»

c) *al capoverso «2-quater» lettera b), sostituire le parole:* «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;» *con le seguenti:* «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»;

d) *al capoverso «2-quater», lettera c), sostituire le parole:* «gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;» *con le seguenti:* «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di



accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree«;

e) *al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.».*

---

### 62.3

COLLINA

*Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» inserire le seguenti: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti.».*

---

### 62.4

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti.».*

---

### 62.5

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» aggiungere le seguenti parole: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti.».*

---

**62.6**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» inserire il seguente:*

«2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a carbone di centrali esistenti con impianti di generazione a gas aventi emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono aumento di sedime occupato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete».

---

**62.7**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:*

«2-quater. Gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono classificati come opere connesse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e la loro realizzazione è autorizzata ai sensi del medesimo articolo».

---

**62.8**

DE LUCIA

*Al comma 1, capoverso «2-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *all'alinea sopprimere la parola: «elettrochimico»;*
- b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW ter-

mici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

---

## 62.9

FERRAZZI

*Al comma 1, «2-quater», nel primo periodo sopprimere la parola: «elettrochimico», e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».*

---

## 62.10

GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» inserire le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le seguenti: «alimentati da fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:*

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e

l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree»;

*c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW,» inserire le seguenti: «da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;*

*d) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».*

---

## 62.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» aggiungere le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le parole: «alimentati da fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:*

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e

l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;

*c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiungere le seguenti: «da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;*

*d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».*

---

## 62.12

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» aggiungere le seguenti parole: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici» con le parole: «alimentati da fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300MW termici»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente lettera: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:*

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione

di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;

*c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiungere le seguenti parole: «da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;*

*d) dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».*

---

## **62.13**

CIOFFI

*Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;».*

---

## **62.14**

COLLINA

*Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autoriz-*

zati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;».

---

**62.15**

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28».

---

**62.16**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere le parole: "e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme"».

---

**62.17**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere le parole: "e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme"».

---

**62.0.1**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.**

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN\_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

**62.0.2**

ANASTASI, SANTILLO, COLTORTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 62-bis.***(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)*

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.



3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, odi un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.

4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A. .. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.

6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

- a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
- b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136;

e) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.».

---

### 62.0.3

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo."

2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la parola: "gassosi" è soppressa. In subordine si propone di limitare il divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e coltivazione relative agli idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo delle attuali 12.».

---

**62.0.4**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

"78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».

---

**62.0.5**

COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta"».

---

**Art. 63.****63.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico delle foreste e delle filiere forestali" da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo».*

2) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela della biodiversità».*

**63.2**

LA MURA, FEDE, CORBETTA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio, con il

supporto del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo. Il programma è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della parte II del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e persegue le seguenti finalità:

- a) tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità;
- b) incremento, ripristino e collegamento delle aree boschive, con particolare attenzione alla frammentazione causata da strade e altre infrastrutture;
- c) mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
- d) prevenzione del rischio idrogeologico;
- e) ripristino, collegamento ed estensione degli *habitat* naturali per le specie selvatiche, anche al fine di prevenirne lo sconfinamento in aree antropizzate;
- f) tutela delle aree protette;
- g) prevenzione dei conflitti d'interesse nella gestione del patrimonio boschivo;
- h) limitazione dello sfruttamento del patrimonio boschivo a fini energetici;
- i) tutela e miglioramento della qualità dei corsi d'acqua superficiali e delle falde acquifere ricadenti nelle aree comprese nel Programma;
- l) riduzione dell'impatto dell'inquinamento luminoso sui cicli vitali del patrimonio boschivo e delle specie selvatiche».

---

### 63.3

MANTERO, LA MURA, AGOSTINELLI, MORONESE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo:*

1) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

2) *dopo le parole:* «in coerenza con» *aggiungere la parola:* «tutti»;

3) *dopo le parole:* «per il 2030» *aggiungere le seguenti:* «e nel rispetto della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 380 definitivo, del 20 maggio 2020»;

4) *sopprimere le parole:* «e del *Green new deal* europeo»;

b) *al comma 2 dopo le parole: «il Ministro,» sopprimere la seguente: «proprio», e dopo la parola: «decreto,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Autorità di bacino distrettuale,»;*

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati utilizzando tecniche progettuali e modalità di gestione della vegetazione, degli alvei e delle infrastrutture idrauliche che consentano di ottemperare alle necessità di disponibilità della risorsa per scopi irrigui, di mitigazione del rischio di alluvioni, di ricarica delle falde, di qualità delle acque e del territorio, rispettando gli obblighi normativi relativi alla qualità dei corpi idrici naturali, fortemente modificati e artificiali previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi specifici per i corsi d'acqua individuati dalla Strategia Europea sulla Biodiversità 2030».

---

#### **63.4**

TRENTACOSTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, afferenti al programma di cui al comma 1, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».*

---

#### **63.5**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

---

**63.6**

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

---

**63.7**

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «è adottato previa intesa» con le seguenti: «è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa».*

---

**63.8**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del territorio forestale e montano».*

---

**63.9**

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del territorio forestale e montano».*

---

**63.10**

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 6, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021 e 2022».*

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**63.11**

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di realizzare con speditezza gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie del presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, e sino ad un importo massimo di 120.000 euro per ciascuna annualità, a stipulare, previa pubblicazione di avviso pubblico, contratti di consulenze professionali altamente qualificate per il connesso supporto tecnico, scientifico e giuridico al Programma straordinario e agli interventi del presente articolo».

---



**63.0.1**

MININNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento di terreno agricolo destinato a imboscamento)*

1. Fino al 31 dicembre 2020, si applica l'aliquota dell'uno per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboscamento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, la dichiarazione di destinazione del terreno a tale scopo deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto dei predetti requisiti, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

2. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**63.0.2**

SAPONARA, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)*

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del *green new deal*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, al-

pine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.

2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **63.0.3**

LUCIDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PERGREFFI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA, BRIZIARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Valorizzazione del territorio forestale e montano)*

1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le parti».

---

### **63.0.4**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Fondo di Progettazione degli interventi per la rimessa in efficienza di opere per la difesa del suolo, la regimazione delle acque e l'equilibrio ecologico di corpi idrici)*

1. Al fine di recuperare la massima efficienza delle opere idrauliche, garantendo la costante manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti, è istituito presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo rotativo per la progettazione di interventi per la rimessa in efficienza di opere idrauliche in esercizio,

cui è assegnata la dotazione di 100 milioni di euro. Sono escluse le grandi dighe di competenza statale di cui alla legge 21 ottobre 1994 n. 584.

2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 4, le Regioni e Province autonome presentano alle Autorità di Distretto, ai fini del parere che deve essere reso in 30 giorni, l'elenco dei progetti degli interventi di cui al comma 1 predisposto in collaborazione con i Consorzi di bonifica e gli Enti di irrigazione, contenente per ciascun progetto una relazione di sintesi nella quale è riportato il grado di efficienza dell'impianto e il miglioramento atteso in seguito all'intervento progettato, con l'indicazione dei parametri necessari a definire il beneficio complessivo dell'intervento in termini di difesa del suolo, regimazione delle acque, risparmio idrico, equilibrio ecologico, nonché il livello di esecutività della progettazione, il costo per acquisire il livello esecutivo ed il costo per la realizzazione dell'intervento.

3. Entro 15 giorni dall'acquisizione del parere delle Autorità di Distretto, le Regioni e Province autonome provvedono ad inserire l'elenco dei progetti sulla Piattaforma costituita sul Portale di Casa Italia, per la valutazione tecnica sulla base del rapporto "costi benefici", tenendo in considerazione, prioritariamente, la difesa del suolo, la regimazione delle acque, il risparmio idrico, e l'equilibrio ecologico, le priorità della Regione e delle Province autonome, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la valutazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome. La proposta di decreto, redatta su proposta di una Commissione tecnica costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'intesa.

5. Allo scopo di favorire un tempestivo utilizzo del Fondo, in sede di prima attuazione, fino al 30% delle risorse disponibili potrà essere assegnato per la realizzazione delle opere per interventi già in fase di progettazione esecutiva.

6. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma, in qualità di Commissario di Governo, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale di cui all'articolo 1 O del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il Commissario si avvale del supporto tecnico dei Consorzi di bonifica ed Enti irrigui laddove concessionari delle opere.

7. L'attività di progettazione, prevista con l'utilizzo del Fondo di progettazione, è propedeutica alla messa a disposizione di interventi immediatamente cantierabili, cui è attribuita priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi stanziati con legge di Bilancio per il 2021.

8. I soggetti che hanno beneficiato del Fondo di cui al comma 1 ed i cui interventi sono finanziati con oneri interamente a carico della finanza pubblica, provvedono restituire il contributo ricevuto entro sei mesi dal finanziamento dell'intero intervento, riversando il relativo importo al conto entrate dello Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede a rimborsare annualmente ed integralmente gli importi ricevuti a tale titolo il Fondo rotativo istituito presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

---

### **63.0.5**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Le aziende che acquistano direttamente da un raccoglitore professionale o occasionale i prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30 possono ottenere un credito d'imposta pari al 25% del valore acquistato tra 1 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

2. Il credito d'imposta al comma 1 è aumentato al 50% per le aziende con sede in comuni classificati montani o in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Il credito d'imposta al comma 1 si applica alle aziende costituite da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il credito d'imposta si applica agli acquisti avvenuti attraverso le modalità riportate dai commi 692-697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure secondo l'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

5. L'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 si estende alle cessioni di tutti prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

---

**63.0.6**

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Patente di guida necessaria per la guida dei veicoli destinati al trasporto rifiuti)*

1. All'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 kg. Progettati e costruiti per il trasporto e a raccolta di rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B».

**63.0.7**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)*

1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, *in situ*, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono classificati come rifiuti speciali derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti e ritirati dai gestori autorizzati.».

**63.0.8**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, LA MURA, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)*

1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: ", fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,"».

---

**Art. 64.****64.1**

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cicli industriali» con le seguenti: «cicli produttivi».***64.2**

L'ABBATE, GIROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«b-bis) progetti di ecoinnovazioni di processo, di prodotto e di organizzazione aziendale valutati con lo strumento dell'analisi del ciclo di vita e in grado di fornire indicatori della sostenibilità ambientale;

b-ter) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

b-quater) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi ai fini principalmente del riutilizzo e, in seconda battuta, della riciclabilità;

b-quinquies) progetti tesi a promuovere la sostenibilità sociale, e la lotta alla disuguaglianza.».

---

**64.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

*b-ter*) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati.».

---

**64.4**

FERRAZZI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«*c*) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

*d*) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati.».

---

**64.5**

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" inserire le seguenti parole: "anche realizzati con l'intervento di Università e/o organismi privati di ricerca"».

---

**64.6**

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", fatta salva l'annualità 2020 per la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è posticipato al 31 ottobre"».

---

**64.0.1**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.***(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)*

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

---



**64.0.2**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Alla Legge 2 aprile 1968 n. 475 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "il comune" con le seguenti: "la Regione";

b) all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221".».

**64.0.3**

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)*

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

**64.0.4**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)*

1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-*bis* sono inseriti i seguenti:

«11-*ter*. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11-*quater*. L'esenzione di cui al comma 11-*ter* è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

- i. il servizio 118;
- ii. il trasporto organi;
- iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
- iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
- v. il trasporto neonatale e pediatrico;
- vi. il trasporto di pazienti oncologici;
- vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
- viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
- ix. il trasporto di soggetti disabili.

11-*quinqies*. L'esenzione di cui al comma 11-*ter* si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 11-*quater*, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

11-*sexies*. L'esenzione di cui al comma 11-*ter* è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

- i. ambulanze di tipo "A" di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
- ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

- iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
  - iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
  - v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.».
- 

**64.0.5**

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada)*

1. All'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alla notificazione di cui al comma precedente può procedersi, altresì, tramite l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'ingiunzione è notificata dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al recupero delle somme di qualsiasi importo dovute per le violazioni al codice della strada, ivi incluse le spese di notifica, si provvede con iscrizione a ruolo e con la riscossione a mezzo di cartella esattoriale."».

---

**64.0.6**

D'ALFONSO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.***(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo

carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data».

---

#### 64.0.7

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ai contratti relativi alle carte di pagamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai conti di pagamento e di moneta elettronica offerti dai soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010."».

---

#### 64.0.8

DE BERTOLDI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Alla lettera *b*) comma 3-*quater*, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: "sul piano della sostenibilità ambientale" sono sostituite dal seguente periodo: "favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi e a trazione ibrida elettrica"».

---

#### **64.0.9**

LANNUTTI, FENU, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni in materia di attività del consulente finanziario)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 7-septies:*

1) al comma 1, la parola: "autonomo", è sostituita dalla seguente: "indipendente";

2) alla rubrica, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

*b) all'articolo 18-bis:*

1) al comma 2, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

2) alla rubrica, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

*c) all'articolo 18-ter, al comma 3, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";*

*d) all'articolo 30-bis:*

1) al comma 1, le parole: "autonomi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "indipendenti";

2) al comma 2, la parola: "autonomo", è sostituita dalla seguente: "indipendente"; 3) alla rubrica, la parola: "autonomi" è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

*e) all'articolo 31, le parole: "autonomi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "indipendenti";*

*f) all'articolo 32-ter, al comma 1, le parole: "autonomi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "indipendenti";*

*g) all'articolo 191, al comma 7, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti".».*

---

**64.0.10**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 64-bis.**

*(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184 ter del presente decreto";

b) dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:

**"Art. 211-bis.**

*(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)*

1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti a laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.

3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di

campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali"».

---

**64.0.31**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 64-bis.**

*(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)*

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma: "5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto";

b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente:

**"Art. 211-bis.**

*(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)*

1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.

3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali".».

---

#### **64.0.11**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)*

1. All'articolo 108 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: "1.549,00 a euro 9.296,00", sono sostituite dalle seguenti: "300,00 a euro 2.000,00";

b) al comma 13, le parole: "2.600,00 a euro 15.500,00", sono sostituite dalle seguenti: "700,00 a euro 5.000,00"».

---

#### **64.0.12**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: "trecento euro a milleottocento", sono sostituite dalle parole: "cento a mille" e le parole: "duecento euro a milleduecento euro", sono sostituite dalle parole: "cento euro a cinquecento";

b) al comma 8, le parole: "cinquecento euro a tremila", sono sostituite dalle parole: "cento a mille";



c) al comma 11, le parole: "cinquecento euro a tremila", sono sostituite dalle parole: "cento a mille"».

---

#### **64.0.13**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

1. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3 comma 10 lettera *b*), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 si interpreta nel senso che l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.».

---

#### **64.0.14**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: "società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani" aggiungere le seguenti: "e i soci delle società di persone artigiane,"».

---

**64.0.15**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. All'articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, lettera a) le parole: "con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g)," e le parole: ". Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita" sono soppresse.*

*b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ovvero individuando" sopprimere le parole: ", limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,". Nel terzo periodo dopo le parole: "per la sicurezza", le parole: "e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale." sono sostituite dalle parole: "aziendale o quello territoriale." Nel sesto e ultimo periodo le parole: "Tale documento è", sono sostituite dalle parole: "In caso di redazione del documento esso è".*

*c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini - giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».*

---

**64.0.16**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 27, il comma 1-bis è soppresso.».

---

**64.0.17**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "deve riguardare tutti i rischi", è inserita la seguente: "prevedibili";

b) al comma 2, alinea, la parola: "munito" è sostituita dalla seguente: "datato" e sono soppresse le seguenti parole: "di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato"».

---

**64.0.18**

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, articolo 302-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. In caso di accesso ispettivo, l'ispettore che riscontri la violazione di disposizioni da cui consegue una sanzione penale o amministrativa, sospende l'ispezione (occorre escludere espressamente sia gli obblighi di polizia giudiziaria che quelli di pubblico ufficiale), adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento. In caso positivo, attesta la corretta applicazione della norma violata e la conclusione dell'accesso ispettivo; in caso negativo, contesta la violazione secondo le procedure del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

*I-bis.* Il datore di lavoro può richiedere la verifica in azienda in merito alla regolarità degli adempimenti, in questo caso, l'ispettore verifica in azienda la regolarità della situazione indicata o della documentazione sottoposta e, in caso positivo, attesta formalmente la regolarità; in caso negativo, adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento.

*I-ter.* La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".».

**64.0.19**

RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Ulteriori disposizioni)*

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "di concerto con", sono inserite le seguenti: "il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e"».

---

#### **64.0.20**

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **Art. 64-bis.**

*(Riconoscimento parchi divertimento come imprese turistiche)*

1. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" è aggiunta la frase "e i parchi divertimento"».

---

#### **64.0.21**

VATTUONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "ed agli agenti giurati di cui al comma 4" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e in mare, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

---

**64.0.22**

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta elettronica certificata)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

*a)* che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

*b)* che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

*c)* che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.».

**64.0.23**

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)*

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera w), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il progetto sia composto da più interventi, richiesti da soggetti diversi, il soggetto titolare è colui che pur sostenendo solo una parte dell'investimento complessivo, è delegato da tutti gli altri soggetti alla sottoscrizione del Contratto Tipo. In tal caso il soggetto titolare è responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, per tutto il progetto di efficienza energetica e non solo per l'intervento da esso finanziato";

b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "salvo quanto previsto al comma 4" sono inserite le seguenti "e al comma 4-bis,";

c) all'articolo 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli operatori del settore automobilistico, per le caratteristiche specifiche del mercato, sottoscrivono un contratto secondo i criteri di cui all'art 2, comma 1 lettera w)"».

**64.0.24**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ", in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse».

**64.0.25**

CERNO, DE PETRIS, FERRARA, STEFANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

*(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ", in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse».

**64.0.26**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:***«Art. 64-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.



3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

---

#### **64.0.27**

STEFANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tra-

mite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

---

#### **64.0.28**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'inc-

mento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

---

**64.0.29**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 64-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto in-

dicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

---

**64.0.30**

BERGESIO, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 64-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni ci-

vili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

---

#### **64.0.32**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)*

1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) sopprimere le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e".

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero delle infrastrutture un decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti da recupero, riciclo e riuso crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I *target* dovranno essere pari ad almeno il 10 per cento nel 2021, 15 per cento nel 2023, 20 per cento nel 2025. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche e per le infrastrutture in concessione.

3. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente, un decreto legislativo per semplificare l'*iter* di emanazione dei decreti *End of waste* per la cessazione della qualifica di rifiuto, snellendo il sistema dei controlli previsti con il decreto-legge n. 101 del 2019, convertito con la legge n. 128 del 2019.

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3 sostituire le parole: "relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione" con le seguenti: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,".

5. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 sono i seguenti:

"3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c) e d) del presente codice.

3-ter. Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

---

### 64.0.33

FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3 dopo il periodo: "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo" il periodo successivo è sostituito con: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,"».

---

**64.0.34**

MAGORNO, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.***(Misure urgenti per il potenziamento del personale delle Regioni e degli enti locali)*

1. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le regioni e gli enti locali, anche ad ordinamento autonomo, possono procedere per gli anni 2020 e 2021:

*a)* ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga ai parametri di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

*b)* ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) di cui all'articolo 15 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione».

---



**64.0.35**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Compensazioni di crediti con somme dovute in base a dichiarazioni periodiche del contribuente)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente e per i quali non sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo.

2. La certificazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e le certificazioni richiamate in tale articolo e recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche del contribuente, fiscali o contributive, effettuate in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

3. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.

4. Anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**64.0.36**

FENU, FEDE, CORBETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Riduzione sanzioni per irregolarità formali)*

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino alla data di entrate in vigore della presente legge, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Tale versamento, per il primo anno di applicazione della fattura elettronica obbligatoria, periodo d'imposta 2019 e fino alla data di approvazione della presente legge, le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, co. 1 e 2 dell'articolo 6 del d.lgs. 471/1997, sono sanate se la fattura è emessa con le corrette modalità entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e l'iva è stata versata nello stesso termine. Se la tardiva emissione della fattura ha comportato un minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche iva di competenza, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine previsto per il pagamento della prima rata nel successivo comma 2, sana anche le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del d.lgs. 471/1997, senza ulteriori costi.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 30 novembre 2020 e il 28 febbraio 2021.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione degli uffici competenti.

4. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

5. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

---

**64.0.37**

FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione automatica di quelle già raccolte a partire dal 1° gennaio 2020)*

1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, non sono raccolte segnalazioni dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria", di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.

2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria relative a rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e la data di conversione del presente decreto sono cancellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata, indipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento delle obbligazioni debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi non sanati quali morosità, gravi inadempimenti ovvero sofferenze.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria provvede all'aggiornamento del proprio Codice di Condotta al fine di disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei dati».

**64.0.38**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Parziale defiscalizzazione componente bio dei carburanti da autotrazione)*

1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carburanti fossili è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra il livello d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile al quale sono miscelati e il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale

credito è ridotto del 30% nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG *saving* inferiore al 70 per cento.

2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti i termini e le modalità per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **64.0.39**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)*

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

---

**64.0.40**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162, al Regolamento 1170/2009/CE, al D.M. 14 febbraio 1991 e succ. mod. e al D.M. 10 agosto del 2018, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.

2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al precedente comma.

3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. In tali strutture, in attuazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, il farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati».

**64.0.41**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31di-

cembre 2020 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo».

---

**64.0.42**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Con riferimento al settore turistico recettivo di cui al codice Ateco 55, per l'anno 2020 non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

---

**64.0.43**

PILLON, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)*

1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, all'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali".

2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presidi ospedalieri, presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la

conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

3. I punti di accoglienza del neonato, di cui al comma 2, sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui al comma 2, ultimo periodo, del presente articolo, della presenza di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute e la sicurezza del neonato.

6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi del presente articolo.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**64.0.44**

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)*

1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure di cui all'art. 30 del DPR 396/2000, all'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali".

2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presidi ospedalieri, presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

3. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui al comma 2, secondo capoverso, del presente articolo, della presenza di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e



sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2 primo capoverso del presente articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute e la sicurezza del neonato.

6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.

7. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

#### **64.0.45**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Modifica all'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Sistema di qualità nazionale benessere animale")*

1. All'art. 224-bis (*Sistema di qualità nazionale benessere animale*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" dopo le parole: "a legislazione vigente" aggiungere le seguenti parole: "I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta applicata sui prodotti che indichi, in maniera specie-specifica e tramite chiara distinzione visiva:

- i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere animale;

- il metodo di allevamento per ciascun livello;
- il livello a cui appartiene il prodotto.

Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il rispetto dei requisiti minimi di legge, un livello al coperto migliorato e un livello all'aperto. Sarà sempre indicato in etichetta l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto".».

---

**64.0.46**

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)*

1. All'articolo 83, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In ogni caso le assenze dei lavoratori, in relazione al ricovero ospedaliero, non sono computate ai fini del periodo durante il quale il lavoratore, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, nonostante la sospensione della prestazione"».

---

**64.0.47**

NENCINI

*Aggiungere, dopo il Capo III "Semplificazione in materia di green economy", il seguente:*

**«CAPO III-bis****SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA****Art. 64-bis.**

*(Denunce infortuni nelle Istituzioni scolastiche ed educative)*

1. L'art. 53 del Decreto 30/06/1965 n. 1124, comma 1, secondo periodo è così modificato: dopo la parola: "infortunio" inserire: ", nelle Istituzioni scolastiche ed educative," e sostituire la parola: "due" con la pa-

rola: "cinque". L'art. 54 del Decreto 30/06/1965 n. 1124, comma 1 è così modificato: dopo le parole: "datore di lavoro" inserire: ", nelle Istituzioni scolastiche ed educative, "e dopo le parole: "termine di" sostituire la parola: "due "con la parola: "cinque".»,

#### **Art. 64-ter.**

*(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 13 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma *7-bis*:

*"7-bis.* Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)* di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso";

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma *1-bis*:

*"1-bis.* Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dal successivo art. 28, comma *1-ter*".

3. Dopo il comma *3-bis* dell'art. 18 del D.lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:

*"3-ter.* In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 28 comma *1-ter*, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24.";

4. Dopo il comma *1-bis* dell'art. 28 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:

*"1-ter.* Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)* è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'Ente Competente e firmata dallo stesso, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico e firmata dallo stesso, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne.".

**Art. 64-quater.**

*(Restituzione alle scuole a gennaio dei fondi rastrellati dal MEF a inizio di dicembre)*

1. Al fine di rendere pienamente operative le istituzioni scolastiche i fondi già accreditati e riversati a inizio dicembre dell'esercizio finanziario corrente ad opera del Ministero dell'economia e finanze nelle casse dello Stato sono restituiti alle casse scolastiche entro gennaio dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.».

---

**64.0.48**

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Abolizione limitazioni all'uso del contante)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

---

**64.0.52**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**64.0.49**

GRIMANI, VONO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Clausola di salvaguardia delle autonomie)*

1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

---

**64.0.50**

CONZATTI, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

---

**64.0.51**TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI,  
CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

---

## Art. 2.

### 2.22 (testo 2)

GIROTTO

*Al comma 4, sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali all’attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».*

---

## Art. 10.

### 10.73 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) all’articolo 9-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «?Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili?»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«?1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.?».

---

**Art. 16.****16.0.24 (testo 2)**

ALFIERI, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)*

All' articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale divieto:

a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco).»

d) i cittadini dell'exclave di Campione d'Italia.».

**Art. 19.****19.44 (testo 2)**

ASTORRE

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge."».

**Art. 38.****38.22 (testo 2)**

MANTOVANI, DONNO, MORRA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"2.8-*bis*) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa" , ovunque ricorrono, sono soppresse ;

2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-*bis*) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale".

3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-*bis*) del Codice: 1) a euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

---



**Art. 43.****43.34 (testo 2)**

VONO, GRIMANI, SBROLLINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e);*
2. *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

---

**43.0.26 (testo 2)**

VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 43-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole "(*Sus scrofa*)", sono inserite le seguenti "in battuta o braccata";

b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*) in girata con un solo cane limiere";

c) al comma 2, le parole: "La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1" sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

*(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)*

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane lianiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18 comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regioni e Province autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.

La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 3."

3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 – (*Controllo della fauna selvatica*) – 1. Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, com-

presi i contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di cattura o abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni regionali o provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è individuato il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

4. All'articolo 27, comma 1, lettera *a*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "agli agenti dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "delle Regioni e".».

#### Art. 43-ter.

##### *(Filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine,

non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo".

#### Art. 43-*quater*.

##### *(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

**Art. 49.****49.0.9 (testo 2)**

PUGLIA, SANTILLO, GIANNUZZI, VACCARO, DONNO, ANGRISANI, MORONESE, RICCIARDI, PRESUTTO, DI MICCO, GAUDIANO, CASTELLONE, DE LUCIA, LA MURA, MAUTONE, COLTORTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore).*

1. All'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "e portabili" sono soppresse.

2. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132 ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter del predetto decreto, dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle pro-

vince di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio».

---

## Art. 50.

### 50.134 (testo 2)

COLLINA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 11-ter, del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, i progetti di sviluppo oggetto di programmi di lavoro di istanze di concessioni sono dichiarati di interesse strategico nazionale e entro il 30 ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca di idrocarburi o di istanze di permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi: 1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità; 2) la sostenibilità finanziaria; 3) la rapidità di sviluppo; 4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca; 5) il sostegno all'occupazione.

3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, o di promuovere l'eventuale partecipazione di altri operatori allo sviluppo di tali progetti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito internet dello stesso Ministero, i titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti depositano presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione delle attività nei permessi interessati o di prosecuzione dei procedimenti di conferimento o proroga dei permessi [accompagnata da una relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765/2008]. In caso di mancata presentazione della istanza entro i termini il permesso o la istanza di permesso si intendono

rinunciati e lo stesso Ministero provvede alla accettazione della rinuncia e alla archiviazione delle istanze.

*3-quater.* Nel caso di deposito dell'istanza di revoca di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma *3-ter* per i permessi in mare ed entro 30 giorni dal ricevimento della intesa regionale per i permessi in terraferma."

b) al comma 4, dopo la lettera *d)* aggiungere le seguenti : "*d-bis)* autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma *3-bis*; *d-ter)* le istanze di concessione.";

c) al comma 5, dopo le parole: "La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" aggiungere le seguenti: "ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*;"

d) al comma 6, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare," aggiungere le seguenti: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

e) al comma 8:

1) dopo le parole: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere" aggiungere le seguenti parole: "fatte salve le istanze di concessione e i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

2) sopprimere il seguente periodo: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI.";

3) all'ultimo periodo sopprimere la seguente parola: "non";

f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "*8-bis.*Tutte le attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2035. Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050."

1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono destinate al rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi in settori industriali promossi dal Green Deal europeo.».

---

#### **50.0.11 (testo 2)**

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale*

1. Al del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-quinquies, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,», sono inserite le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico,» e al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate».

b) all'articolo 29-sexies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente decreto».

---



**Art. 62.****62.0.4 (testo 2)**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 62-bis.***(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

"78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo."

2. All'articolo 11-ter, del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma 5.";

b) al comma 5, dopo le parole: " La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto " sono aggiunte le seguenti: ", e di permessi di ricerca per i quali sia conclusa con esito positivo la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità e per i quali il titolare dell'istanza di permesso di ricerca abbia depositato, entro il 31 Dicembre 2020, una istanza di prosecuzione istruttoria accompagnata da un piano di compatibilità climatica del programma di lavori, validato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765/2008;"

c) al comma 5, dopo le parole: " Nelle more dell'adozione del PITSAI, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento

di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a), " sono aggiunte le seguenti:" e fatte salve le istanze di conferimento di concessioni di coltivazione relative a scoperte effettuate nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti indicati al comma 5 ";

d) al comma 6, dopo le parole " A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI , i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, " sono aggiunte le seguenti parole " fatti salvi i permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti indicati al comma 5 ";

e) al comma 8, le parole: " Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. " sono soppresse e all'ultimo periodo la parola: " non " è soppressa;

f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: " 8-bis)Tutte le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050."».

---

## Art. 64.

### 64.0.21 (testo 2)

VATTUONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 64-bis.

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "ed agli agenti giurati di cui al comma 4" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e in mare, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra".».

---